

Percorsi di informazione ed approfondimento  
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

17

IN QUESTO NUMERO

**p.51 PROFESSIONE**

Occupazione e sviluppo nei decreti 69 e 76/2013

**p.69 IMPIANTISTICA**

Da luglio nuove regole per gli impianti termici

**p.72 RIFIUTI**

Sistri: in vista del rientro ancora molti punti da chiarire

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento  
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,  
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **31 agosto 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e Amministrazione:**

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

*a cura della Redazione*

**Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: [redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com](mailto:redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com)

### Sommario

	pag.
<b>NEWS</b>	
<b>Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Impiantistica - Immobili - Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti – Edilizia e urbanistica – Appalti – Sicurezza ed igiene del lavoro – Pubblica amministrazione ed enti locali</b>	<b>5</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione – Pubblica amministrazione ed enti locali - Energia - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Antincendio e prevenzione incendi - Edilizia e urbanistica - Appalti</b>	<b>35</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
<b>Appalti – Edilizia e urbanistica – Immobili</b>	<b>44</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione</b>	
<b>CERTIFICATORI ENERGETICI: I REQUISITI PROFESSIONALI</b>	
<i>Con il D.P.R. 75 del 16 aprile 2013, entrato in vigore lo scorso 12 luglio, sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento, indipendenza e imparzialità dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici.</i>	
Ivan Meo, Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935	<b>49</b>
<b>Lavoro, previdenza e professione</b>	
<b>OCCUPAZIONE E SVILUPPO NEI DECRETI 69 E 76/2013</b>	
<i>I primi due atti legislativi del Governo della nuova legislatura toccano in maniera significativa la materia del lavoro e della previdenza, con ricadute anche sui settori di nostro interesse. Si tratta dei D.L. 76 del 28 giugno 2013 e 69 del 21 giugno 2013, già in vigore rispettivamente dal 28 e dal 22 giugno 2013. Le disposizioni sono quindi efficaci e operative e potranno diventare definitive dopo la conversione in legge da parte del Parlamento (entro 60 giorni). Proponiamo, in ordine di argomento, una mappa delle principali novità introdotte con il relativo riferimento normativo.</i>	
Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935	<b>51</b>
<b>Impiantistica</b>	
<b>CALDAIE: ECCO COSA CAMBIA</b>	
<i>Nuove regole in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, periodicità dei controlli e requisiti dei soggetti responsabili. Queste le novità introdotte dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, di attuazione del D.Lgs. 192/2005.</i>	
Ivan Meo, Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935	<b>65</b>

## Impiantistica

### DA LUGLIO NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI TERMICI

Aggiornata, dal D.P.R. 74/2013, la disciplina in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Tra le novità del regolamento, in vigore dal 12 luglio, la minore frequenza dei controlli di efficienza energetica sugli impianti.

A cura di ANCE, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935

69

## Rifiuti

### SISTRI: IN VISTA DEL RIENTRO IN VIGORE ANCORA MOLTI I PUNTI DA CHIARIRE

Celebrato come il rimedio al preoccupante imperversare delle ecomafie, dopo false partenze, fallimenti, malfunzionamenti, polemiche e mesi di verifiche, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) tornerà a essere operativo da ottobre 2013, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, mentre, per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione, il termine iniziale di operatività sarà il 3 marzo 2014. Restano, comunque forti i dubbi sull'efficacia di un sistema basato su soluzioni tecnologiche avanzate, che ha però mostrato alcuni limiti tecnici di funzionamento, creando preoccupazione diffusa, dal lato delle imprese, sulla sua reale utilità.

Mario Leone Piccini Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 06 agosto 2013, n. 15

72

## Sicurezza ed igiene del lavoro

### IGIENE - LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI SULL'ESPOSIZIONE LAVORATIVA

La nuova direttiva europea 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013 ha regolamentato l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, CEMstatici e dinamici, nel dettaglio "sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE". La norma europea ha cercato di contemperare le esigenze della tutela dei lavoratori con quelle dello sviluppo economico in un ambito molto delicato per l'impatto che ha da sempre avuto con il pubblico. Da anni, infatti, i campi elettromagnetici sono percepiti come un fattore di rischio sul quale "non ci sono certezze scientifiche". Nel momento in cui, invece, le imprese sono poste di fronte alla necessità di valutare e contenere l'esposizione dei lavoratori emerge che gli oneri a loro carico sono eccessivi se rapportati ai danni ipotizzati ma non dimostrati.

Elio Giroletti, Francesco Frigerio, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 06 agosto 2013, n. 15

78

## Sicurezza ed igiene del lavoro

### CAVI PER BT E DISPOSITIVI DI CONNESSIONE: PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE IN SICUREZZA

A causa della particolare configurazione, nel medio e lungo periodo la corretta progettazione e installazione dei cavi elettrici risulta di fondamentale importanza in quanto può facilitare, qualora si rendessero necessarie, le verifiche e gli interventi di manutenzione e di adeguamento, facilitando così la valutazione dello stato di invecchiamento. Anche i dispositivi di connessione devono essere progettati e costruiti in modo tale che durante l'uso ordinario la loro prestazione sia affidabile e priva di rischio per l'utilizzatore o l'ambiente circostante.

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 6 agosto 2013, n. 15

83

**Pubblica amministrazione ed enti locali****DEBITI DELLA PA: MOLTE LE NOVITÀ DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL N. 35/2012**

*Il Dl n. 35/2012 ha permesso lo sblocco dei pagamenti per i debiti scaduti della PA mediante procedure, articolate e complesse, finalizzate all'esclusione di determinati pagamenti di debiti di parte capitale dal meccanismo del patto di stabilità. Nel provvedimento sono state inserite anche importanti novità riguardanti la certificazione dei crediti, il bilancio di previsione 2013 degli enti locali (la cui approvazione è rinviata al 30 settembre) e i tributi locali.*

C. D'Aries., M. Tassara, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, luglio/agosto 2013 - n. 7/8

88

**L'ESPERTO RISPONDE****Condominio - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Immobili**

93

# News



## Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

### ■ Bonus mobili solo a lavori iniziati

Per beneficiare della detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili, pagati con bonifico "parlante" dal 6 giugno 2013, le persone fisiche devono aver iniziato i lavori edili sul fabbricato, detraibili al 36-50%, prima dell'acquisto dell'arredo e se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per l'intervento, che attesti l'inizio dei lavori agevolati al 36-50%, va sottoscritta e conservata una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», in cui va indicata la «data di inizio dei lavori».

La nuova agevolazione del 50% per i mobili è molto simile alla detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc, effettuati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 (articolo 2, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), ma non è identica. Quindi, i chiarimenti forniti dalle Entrate per il vecchio incentivo possono essere applicabili anche per il nuovo, sempreché siano compatibili con la nuova norma.

Sono applicabili alla nuova detrazione, ad esempio, le indicazioni indicate nella risposta 2.1 della circolare delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E, le quali impongono che i lavori edili sul fabbricato siano iniziati prima dell'acquisto dei mobili. Per la vecchia detrazione, infatti, si impose che «i lavori edili» fossero già «avviati», perché la norma agevolava le «ulteriori» spese rispetto a quelle di ristrutturazione. Per questo motivo, «la data di inizio lavori» doveva essere «anteriore all'acquisto dell'arredo», non essendo necessario, invece, «che le spese di ristrutturazione» fossero pagate «prima di quelle per l'arredo dell'abitazione».

Considerando che anche la nuova norma agevolativa parla di «ulteriori spese documentate e sostenute» rispetto ai lavori sul fabbricato, il chiarimento delle Entrate resta valido anche ora, quindi, i lavori che consentiranno di beneficiare della detrazione del 36-50% (articolo 16-bis, Tuir) devono essere iniziati prima del momento dell'acquisto del bene mobile.

Vanno ben individuati, quindi, i seguenti due momenti: l'inizio dei lavori (precedente) e l'acquisto dell'arredo.

Per il primo, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la «data di inizio dei lavori» e va «attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente» (Provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1).

Riguardo alla data dell'acquisto dell'arredo, le Entrate non hanno indicato se questa debba essere riferita alla consegna del bene (o all'ultimazione della sua installazione, per i rari casi in cui vi sia un contratto d'appalto) ovvero al suo pagamento tramite bonifico "parlante". In questi casi, spesso, la consegna e il pagamento coincidono, ma comunque la questione va chiarita. Considerando che la risposta 2.1 della circolare delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E, chiedeva se fosse «possibile fruire dell'agevolazione» per i mobili «prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione» e che la fruizione della detrazione per l'arredo richiede anche il pagamento, dovrebbe essere corretto considerare che una persona fisica acquisti fiscalmente un arredo, a questi fini, solo quando lo ha pagato. Quindi, i lavori edili devono essere iniziati prima del pagamento dei mobili, il quale comunque deve essere successivo al 5 giugno 2013.

Ciò indipendentemente dal momento del pagamento dei lavori, che può essere precedente o successivo rispetto all'inizio degli stessi, ovvero rispetto all'acquisto o al pagamento dei mobili. Riguardo alle date di pagamento dei lavori di ristrutturazione, si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2013, nel quale sono state formulate tutte le possibili soluzioni interpretative, che ad oggi non sono ancora state oggetto di alcuna risposta da parte delle Entrate.

**In sintesi**

## 01|LA REGOLA

Per poter beneficiare della detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili a partire dal 6 giugno scorso è necessario che le persone fisiche abbiano iniziato i lavori di ristrutturazione edilizia sul fabbricato, detraibili al 36-50%, prima dell'acquisto dell'arredo. Alla nuova detrazione sono, infatti, applicabili le indicazioni contenute nella circolare delle Entrate 21/E del 2010

## 02|L'ATTESTAZIONE

L'attestazione della data di inizio dei lavori deve essere contenuta in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che deve essere conservata. È, invece, ininfluente il momento del pagamento dei lavori, che può essere precedente o successivo rispetto all'inizio degli stessi

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 01 agosto 2013)

**■ Nel bonifico di pagamento causale con norma «in chiaro»**

Per beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche in corso di approvazione nel decreto eco-bonus) e del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la causale del versamento, che potrebbe essere anche descrittiva (risoluzione n. 300/E/2008, circolare n. 95/E/2000).

Se la fonte normativa viene inserita, però, deve essere quella corretta, quindi, per il 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir), mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007).

È questa la risposta da dare al lettore Felice Mario Botticelli, in base alle istruzioni al modello Unico PF 2013, relativo ai redditi 2012 (in precedenza le istruzioni non prevedevano la norma nella causale del bonifico) e soprattutto dal 19 luglio 2013, cioè da quando la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non si può beneficiare della detrazione, se si riporta nella causale del bonifico "un generico riferimento del Tuir" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013).

La risoluzione, comunque, ha ritenuto ammissibile, in luogo delle suddette norme, anche l'indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l'incentivo (articolo 4, comma 1, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Dal 1° luglio 2010, infatti, se per beneficiare delle detrazioni del 36-50-65% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico è necessario effettuare un bonifico, l'istituto bancario o postale che accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario, deve trattenere una ritenuta d'acconto del 4% (10% dal 1° luglio 2010 al 5 luglio 2011).

Quando questa trattenuta è obbligatoria (non lo è, ad esempio, per i pagamenti fatti da imprese nell'ambito della detrazione del 55-65%), la sua mancanza pregiudica l'incentivo e ciò è imputabile al contribuente, se ha «compilato il bonifico in modo tale da non permettere alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d'acconto» (si vedano le risoluzioni della Direzione regionale delle Entrate Piemonte n. 901-184/2013, e la risoluzione delle Entrate n. 55/E/2012).

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 01 agosto 2013)

### ■ Bonus anche su ristrutturazioni antisismiche e pompe di calore

Grazie alle modifiche apportate al DI 63/2013 con la legge di conversione, l'agevolazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie (che è stata prorogata al 31 dicembre prossimo) è ora riconosciuta nella percentuale aumentata al 65% anche per gli interventi di stabilizzazione antisismica. Sempre al 31 dicembre è stata prorogata l'agevolazione del 65% sugli interventi volti al risparmio energetico e tra questi sono ora comprese anche le in stazioni di pompe di calore (caldo/freddo), impianti geotermici a bassa entalpia e caldaie per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. Infine, è stata ripristinata l'allegazione obbligatoria dell'Ape (l'attestato prestazione energetica). Sono agevolabili gli interventi effettuati dal 6 giugno scorso pagati con bonifici "parlanti" (che riportano cioè il codice fiscale del contribuente, il codice o la partita Iva dell'impresa, i dati e le caratteristiche degli interventi, i corretti riferimenti alle norme di riferimento). Per gli interventi agevolati al 50 e al 65% svolti nelle parti comuni dei condomini la data di scadenza è fissata invece al 30 giugno 2014. In questi casi, il bonus del 65% spetta dall'anno in cui l'amministratore ha effettuato il bonifico bancario di pagamento, nel limite delle quote imputate rispettivamente ai singoli condomini e da questi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per interventi di risparmio energetico che interessano tutte le singole unità immobiliari componenti il condominio, l'agevolazione spetta solo se tutti i concòmini hanno effettuato le spese "verdi".

Come detto, il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie è elevato al 65% se queste ristrutturazioni prevedono misure antisismiche (le cui spese vengano pagate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il 65% di bonus spetta per gli interventi antisismici effettuati su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive e ricadenti in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2). Per uguali interventi su edifici abitativi in zone non ad alto rischio sismico l'agevolazione fruibile è quella standard del 50%.

(Sintesi redazionale, 02 agosto 2013)

### ■ Il solare riparte dai piccoli impianti

Pochi contraccolpi per la diffusione del solare fotovoltaico nel comparto domestico, che beneficia della detrazione Irpef del 36-50 per cento. Una più che probabile diminuzione, invece, sul fronte dei grandi impianti, dove restano disponibili solo gli strumenti dello scambio sul posto o del ritiro dedicato.

È questo lo scenario che si prefigura dopo che il Gse, il gestore dei servizi energetici, ha sancito la fine del quinto conto energia, per l'avvenuto raggiungimento del tetto cumulato di 6,7 miliardi annui di incentivi nazionali. Il 6 luglio scorso è infatti scattato il trentesimo giorno dal raggiungimento della soglia e il Dm 5 luglio 2012 ha "chiuso i battenti".

Lo stop non significa che le regole del conto decadranno. Tutti gli impianti che sono rientrati nel regime d'incentivazione, infatti, continueranno a beneficiare delle misure per i prossimi 20 anni. Tuttavia, per le nuove installazioni, il conto non sarà più operativo, anche perché non c'è nessun segnale di rilancio all'orizzonte. Al contrario, pare ufficialmente condivisa la linea per cui il quinto conto energia è stato anche l'ultimo di una serie: come confermano fonti ministeriali, il Governo non dovrebbe varare, almeno sul breve periodo, una nuova misura per il sostegno diretto alla diffusione del fotovoltaico.

### Grandi impianti penalizzati

Con il quinto conto energia sono stati incentivati 531.242 impianti, per una potenza complessiva di 18.217 MW. Tuttavia, per raggiungere la cosiddetta grid parity, cioè la competitività assoluta del fotovoltaico al netto di ogni sussidio, la strada è ancora in salita. «L'esaurimento degli incentivi – considera Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili, la nuova associazione che è nata pochi giorni fa dall'unione di Aper e Assosolare – porterà nei prossimi mesi a una diminuzione in termini di nuova potenza installata, soprattutto per quanto riguarda i grandi impianti. Pur essendo

vicini alla grid parity, è necessario un ulteriore ribasso dei costi delle tecnologie, per una piena competitività rispetto alle fonti fossili. Un traguardo che sarebbe già realtà se alle fossili fossero addebitate tutte le esternalità negative, che provocano in termini di sanità pubblica e impatti sul clima».

Terminati gli aiuti diretti, tutto resta affidato agli strumenti alternativi al conto energia. Con la sola eccezione di qualche proroga di legge per l'accesso agli incentivi, concessa a impianti in realizzazione nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012.

«Due sono le strade percorribili in assenza del conto», specifica Luciano Barra, responsabile della segreteria tecnica del dipartimento per l'energia del ministero per lo Sviluppo economico. «Innanzitutto – spiega – gli impianti senza incentivi tariffari potranno essere realizzati e usati per immettere tutta l'energia prodotta nel sistema elettrico, anche tramite il cosiddetto ritiro dedicato. Significa che l'energia è ritirata dal Gse, che corrisponde un prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento al valore di mercato dell'elettricità».

«In alternativa – prosegue Barra – l'energia prodotta potrà essere impiegata tutta o in parte per autoconsumo. Oppure, se ne ricorrono le condizioni, per cessione a un cliente sottostante. Infine, l'energia potrà essere usata con il meccanismo dello scambio sul posto, consentito per impianti fino a 200 kW», e che consente di compensare il valore dell'energia ceduta alla rete (e non consumata) con quello dell'energia prelevata dalla rete e pagata attraverso le bollette elettriche.

### **Le piccole strutture**

L'opportunità più interessante, comunque, è quella riservata agli impianti di taglia domestica, per i quali è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 36-50% (si veda anche l'articolo in basso).

«Gli impianti fotovoltaici che non hanno tariffe incentivanti, realizzati da persone fisiche e impiegati per far fronte al fabbisogno energetico dell'immobile – spiega infatti Barra – hanno diritto, per le spese sostenute fino al 31 dicembre di quest'anno, alla detrazione del 50% su un importo massimo di 96mila euro. Successivamente, la detrazione scenderà al 36% e la spesa massima a 48mila euro».

### **In sintesi**

#### **01 | LA FINE DEL QUINTO CONTO ENERGIA**

Il 6 luglio scorso è terminato il quinto conto energia, che 30 giorni prima aveva raggiunto la soglia massima di 6,7 miliardi di incentivi su base nazionale

#### **02 | LA CHANCE DEL 36-50%**

La detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, alla lettera h), premia anche le spese sostenute per il conseguimento di risparmi energetici. In questa categoria, secondo le Entrate (risoluzione 22/E/2013) rientrano anche le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici. L'impianto deve avere potenza non superiore a 20 kW ed essere posto "al servizio" di un immobile residenziale

#### **03 | LO SCAMBIO SUL POSTO**

L'energia elettrica non autoconsumata e ceduta alla rete può essere gestita con lo scambio sul posto, che consente di "compensarne" il valore con quella prelevata dalla rete. Per i privati, il contributo in conto scambio non costituisce reddito

#### **04 | L'IMU**

Ai fini Imu, gli impianti al servizio di un'abitazione sono soggetti al prelievo solo se, in base alle regole catastali, hanno una rendita catastale autonoma

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 05 agosto 2013)

### **■ Per il risparmio energetico un ventaglio di tetti di spesa**

Sull'ecobonus, la detrazione del 65% delle spese sostenute per risparmio energetico mirato a determinati interventi, il DL 63/2013, convertito da pochi giorni nella legge 90/2013, ha dettato limiti severi sulla tipologia dei lavori e sulla durata dell'agevolazione stessa (vale per i bonifici pagati entro il 31 dicembre 2013, termine che si allunga al 30 giugno 2014 per i condomini). E, nella sua versione finale, la norma ha anche riconfermato una serie di tetti di spesa, che non possono essere sforati.

Per il miglioramento dell'efficienza energetica le tipologie di opere incentivate sono quattro: la sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto efficiente, l'isolamento termico (inteso sia come cambio degli infissi sia come coibentazione o ricoibentazione di pareti e coperture); l'installazione (anche ex novo) di pannelli per il solare termico o la riqualificazione globale sotto l'aspetto energetico dell'intero edificio (compresi anche interventi che rientrano nelle precedenti categorie). In dettaglio (a differenza di quanto indicato nell'inserito sul bonus energetico pubblicato ieri, che è stato chiuso in redazione prima della pubblicazione ufficiale della legge di conversione e conteneva alcuni errori a pagina 8), la sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto efficiente (entrano in questa casistica anche la sostituzione con pompe di calore o con impianti geotermici a bassa entalpia e il cambio di scaldacqua elettrico con un sistema a pompa di calore) ha una detraibilità massima di 30mila euro e spesa limite di 46.153,84; la coibentazione di pareti e coperture e infissi ha detraibilità massima 60mila euro e spesa limite di 92.307,69 euro; i pannelli solari per acqua calda hanno detraibilità massima 60mila euro e spesa limite di 92.307,69 euro e infine la riqualificazione generale dell'edificio sotto l'aspetto energetico beneficia di una detrazione massima di 100mila euro e una spesa limite di 153.846,15 euro.

Per ciò che riguarda, invece, il bonus del 50% in dieci anni previsto a vantaggio di chi effettua opere di risparmio energetico (con meno limiti), come già scritto correttamente ieri, il tetto di spesa è fissato a 96mila euro (con una detrazione massima di 48mila euro). Uno degli aspetti da tenere in conto, per utilizzare gli ecobonus, è la cumulabilità: fra 36-50% e 65%, ma anche fra le varie tipologie del 65%. Nell'ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, infatti, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65 per cento. Allo stesso modo, se uno stesso proprietario interviene con il cambio di una caldaia incentivato al 65% e, contestualmente, con la sostituzione degli infissi (anche essi al 65%), sui singoli interventi potrà godere del plafond specifico dedicato e le detrazioni saranno sommabili. A meno che gli interventi non ricadano nella tipologia di completo restyling del fabbricato, dove il tetto è unico.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 09 agosto 2013)

#### ■ Stop sulla prima casa e sugli immobili invenduti

L'Imu finisce in soffitta. Ma per cancellarla definitivamente occorrerà attendere il completamento di un'operazione in tre tappe. Che scatta subito per le abitazioni principali, per i terreni agricoli e le case rurali con l'immediato azzeramento della rata di giugno, fin qui congelata, per la quale sono già disponibili i 2,4 miliardi di risorse necessarie. E che prevede la cancellazione anche del versamento di dicembre, ma per il momento solo sulla carta seppure con un impegno politico su cui è d'accordo tutta la "strana maggioranza" che dovrà tradursi nell'individuazione di altri 2,4 miliardi con un prossimo decreto da collegare a metà ottobre alla legge di stabilità.

La terza fase prenderà poi il via il 1° gennaio 2014 con la definitiva eliminazione dell'Imu. E con il decollo della nuova service tax comunale, ancora in cerca di una denominazione precisa dopo che il nome iniziale (Taser) è durato lo spazio di una giornata a causa della coincidenza con quello di una pistola anti-molestatori. Una tassa unica che si muoverà su un doppio binario (gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisibili) con un meccanismo da definire sempre con la prossima legge di stabilità. E con una certezza: a manovrarla saranno esclusivamente i sindaci nel rispetto del principio federalista "vedo, pago, voto".

L'abolizione della rata di dicembre è invece già nero su bianco per gli immobili invenduti e sfitti, che saranno totalmente esentati dal prelievo dal 2014. Per il mercato degli affitti, invece, scatterà la riduzione della cedolare secca sugli immobili concessi in locazione a canone concordato: la tassa piatta scenderà dal 19 al 15 per cento. Torna poi l'Irpef sulle case sfitte a disposizione (secondo, terzo case e via dicendo) ma solo nella misura del 50% anche ai fini delle addizionali

Questa misura garantirà le risorse necessarie per far scattare da subito la deducibilità Imu per le imprese e i professionisti, ma solo al 50% e limitatamente ai fini Ires e Irpef (quindi, Irap esclusa).

In sostanza resta fuori dalla deducibilità l'Imu pagata sui beni immobili posseduti a titolo personale a cui è riservato lo stesso regime di indeducibilità previsto per tutti contribuenti. La disciplina Imu, infatti, non prevede espressamente alcuna norma di deduzione.

A sancire questa operazione in più fasi è l'intesa raggiunta tra il Governo (Palazzo Chigi e ministero dell'Economia in testa) e la maggioranza che è scaturita, dopo una lunga e convulsa trattativa fino all'ultimo secondo, nel decreto varato dal Consiglio dei ministri in cui sono stati inglobati altri tre capitoli: il piano casa per giovani coppie, lavoratori atipici e studenti, messo a punto dal ministro Maurizio Lupi (Pdl); il rifinanziamento della Cig per 4-500 milioni nel 2013 e il salvataggio di altri 6.500 esodati (per un costo di 150 milioni annui per il prossimo quinquennio) fortemente voluti dal Pd. Che è riuscito a spuntarla sulla service tax, mentre il Pdl ha imposto la cancellazione dell'Imu per quest'anno, terreni agricoli compresi.

Nel complesso il decreto vale circa 3 miliardi, che vengono coperti senza ricorrere a nuove tasse, rinunciando quindi anche all'ipotesi di aumentare le accise sui carburanti o sugli alcolici. E, assicurano il premier Enrico Letta e il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, mantenendo fermo l'obiettivo concordato con Bruxelles di non oltrepassare quota 2,9% nel rapporto deficit-Pil. La dote è stata assicurata facendo leva su tre dispositivi: un extragettito Iva per circa 1 miliardo derivante dallo sblocco anticipato di una nuova tranches di pagamenti ritardati delle imprese per 10 miliardi: la sanatoria contabile delle maxi-multe delle new slot per 6-700 milioni di euro; un mix di tagli alla spesa di tipo semi-lineare, raccordati all'avvio della prossima spending review, e l'utilizzo di "fondi dormienti" relativi a stanziamenti per vari interventi, in primis di tipo infrastrutturale, non ancora utilizzati.

La partita più complessa è stata quella del superamento dell'Imu. In attesa di definire come sarà cancellato il saldo di dicembre il Governo ha abolito il pagamento della rata di settembre (ex giugno) anche per i terreni agricoli. Questi ultimi a causa della coperta troppo corta delle coperture erano stati inizialmente esclusi. Dopo un intenso pressing del Pdl, cui si è aggiunto quello dei grillini, la cancellazione della prima rata dell'Imu riguarderà anche gli agricoltori. Dell'esenzione, in ogni caso, non beneficeranno i proprietari di immobili di lusso (ville e castelli) adibiti ad abitazioni principali come peraltro previsto dal decreto di maggio che aveva sospeso la prima rata Imu.

Il Governo ha previsto inoltre interventi mirati per gli alloggi popolari e quelli di proprietà, ma come unico immobile, del personale delle Forze armate e delle forze dell'ordine ad ordinamento militare. In questi casi i contribuenti usufruiranno delle agevolazioni sulle abitazioni principali (200 euro di detrazione e 50 euro di sconto per ogni figlio residente).

Le novità per i comuni, comunque, non si esauriscono con l'Imu e la futura service tax. Come anticipato martedì dall'Esecutivo all'Anci, viene prorogato al 30 novembre il termine di approvazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali. Il che consentirà ai sindaci di rivedere entro la stessa scadenza i regolamenti 2013 sulla Tares.

(Marco Rogari, Marco Mobili, Il Sole 24 ORE, 29 agosto 2013)

#### ■ Dal 2014 service tax gestita dai Comuni (ma con «tetto»)

Una nuova tassa sui rifiuti e una service tax sui servizi indivisibili. A stabilirne le regole sarà la legge di stabilità che il Governo varerà entro il 15 ottobre prossimo. Con l'arrivo della nuova tassa (inizialmente chiamata Taser fin quando a via XX settembre non si è scoperto che è il nome di una pistola utilizzata dalle donne contro i molestatori) scatterà di fatto la cancellazione dell'Imu sull'abitazione principale e il superamento della Tares. Con una certezza, almeno secondo lo stesso premier Enrico Letta: il nuovo tributo sarà più equo per famiglie e imprese.

Ma le novità per i comuni non finiscono qui. I sindaci avranno più tempo per approvare i bilanci annuali di previsione 2013 e, per le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni Imu, nonché per i regolamenti d'imposta, l'efficacia per il solo 2013 decorrerà dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. Inoltre, con il nuovo termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, che slitta dal 30 settembre al 30 novembre, in attesa della nuova tassa si apre la strada ai sindaci per una rimodulazione dei regolamenti della Tares.

Nel decreto legge approvato ieri, infatti, viene previsto che la tariffa 2013 sui rifiuti potrà essere commisurata alla quantità e qualità media ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. I comuni, sempre e solo per il 2013, potranno introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall'attuale disciplina della Tares. Semplificati anche gli adempimenti Tares 2013: viene previsto l'invio del modello di pagamento precompilato dell'ultima rata del tributo sulla base delle norme regolamentari e tariffarie che i comuni potranno ora rimodulare.

La service tax che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014, avrà dunque due componenti: «la gestione dei rifiuti urbani (Tari) e la copertura dei servizi indivisibili (Tasi)». Per la prima, come ha spiegato il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, «le aliquote saranno commisurate alla superficie e nel rispetto del principio comunitario che "chi inquina paga" e comunque in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio». La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Per i servizi indivisibili, «il comune – ha aggiunto Saccomanni – potrà scegliere o il criterio della superficie o quello della rendita catastale». La componente Tasi sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali).

Il comune, inoltre, avrà adeguati margini di manovra, nell'ambito di limiti fissati verso l'alto. Viene cioè preservata la capacità fiscale dei comuni, nel pieno rispetto dell'autonomia finanziaria sancita dalla costituzione. «L'autonomia nella fissazione delle aliquote – ha detto ancora il ministro dell'Economia – sarà limitata verso l'alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive».

Una novità, ha aggiunto il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, che semplifica e rende più equa la gestione dei tributi locali e soprattutto concede più poteri ai Comuni «verso un vero federalismo fiscale».

Dal canto loro i sindaci sembrano accogliere con favore le scelte del Governo sul superamento dell'Imu e sull'arrivo della nuova tassa. «Siamo lieti che il presidente del Consiglio abbia autorevolmente confermato che il Governo garantisce ai Comuni la copertura del gettito Imu 2013 prima casa», ha affermato in una nota il presidente dell'Anci Piero Fassino. «Così come apprezziamo, ha aggiunto ancora il presidente dei sindaci, che la service tax sia introdotta a partire dal 2014, potendo così disporre del tempo necessario al miglior decollo di questo nuovo tributo. Si tratta di questioni che l'Associazione nazionale dei comuni aveva ripetutamente sollecitato e che il Governo oggi ha accolto».

Con il decreto legge, infine, viene disposto un ulteriore anticipo di liquidità ai comuni: entro il 5 settembre 2013 il ministero dell'interno erogherà 2,5 miliardi agli enti locali come anticipo su quanto spettante per l'anno in corso a titolo di Fondo di solidarietà comunale. Inoltre la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli locali si allunga a tre esercizi finanziari e nel complesso vengono riviste le norme del decreto 118 del 2011. (Marco Mobili, Il Sole 24 ORE, 29 agosto 2013)



## Impiantistica

### ■ Caldaie in condominio sempre con camino sul tetto

Sull'obbligo di canna fumaria esterna per le caldaie individuali e centralizzate in condominio il DL 63/2013, recentemente convertito nella legge 90/2013, ha chiuso un complicato cerchio normativo, intervenendo sulla questione del "distacco". Ma bisogna partire dall'anno scorso per ricostruire il sistema normativo.

La riforma del condominio (legge 220/2012) ha così modificato l'articolo 1118, comma 4 del Codice civile: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Il legislatore ha reso di fatto possibile il distacco dall'impianto di riscaldamento centrale, recependo le indicazioni della Cassazione.

Ma esisteva ancora un ostacolo al distacco, costituito dall'articolo 5, comma 9, del Dpr 412/93, come modificato dal Dpr 551/99: la norma prescriveva in ogni caso lo scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio, obbligo concretamente possibile da rispettare soltanto per gli utenti dell'ultimo piano. Questo ostacolo è stato rimosso con il DI 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012, che ha infatti sostituito quell'articolo del Dpr 412/93 con una norma più permissiva che consentiva lo scarico a parete a condizione di installare generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.

Queste disposizioni e la possibilità di scaricare a parete i prodotti della combustione hanno generato lo sconcerto di molti operatori. In particolare gli amministratori di stabili sono sommersi da richieste di distacco che non sanno come contrastare, in considerazione del fatto che la legge non richiede il loro consenso, né il consenso dell'assemblea del condominio. D'altra parte sono molti i tecnici che sostengono che, se è incerto dimostrare i "gravi squilibri" (quando sono lievi, medi, o gravi?), è invece certo che vi è sempre un aggravio di spesa per gli altri condomini, se non altro perché è uno in meno a pagare le spese fisse, quali conduzione, manutenzione e dispersioni delle parti comuni. Erano intense anche le proteste dei condomini sovrastanti, sinora costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti.

La protesta di condomini e aziende portatrici di interesse è stata raccolta dal legislatore che, con la legge 90/2013 di conversione del DI 63/2013, ha introdotto l'articolo 17 bis, che ha di nuovo sostituito l'articolo 5 comma 9 del Dpr 412/93 con un nuovo testo: ora è sempre consentito lo scarico a parete ma solo per gli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.

Per tutti gli altri diventa obbligatorio «lo sbocco sopra il tetto», tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in «stabili plurifamiliari» (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare), oppure quando si tratti di stabili soggetti a interventi solo «conservativi» (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee. Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati «impianti termici».

Restano quindi pochissimi giorni per installare ex novo impianti individuali «puliti» che non impongano la canna fumaria sino al tetto. Dal 1° settembre il "distacco", anche con generatori "verdi", diventerà di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi. Solo in caso di «impossibilità tecnica» la relazione asseverata di un tecnico consentirà comunque di evitare la canna fumaria sino al tetto.

### **Le norme vigenti**

È sempre consentito lo scarico a parete ma solo per gli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante

Per tutti gli altri diventa obbligatorio «lo sbocco sopra il tetto», tranne nei casi in cui si tratta di sostituzione di impianti individuali già esistenti in «stabili plurifamiliari» (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare), oppure quando si tratti di stabili soggetti a interventi solo «conservativi» (case storiche o con vincoli), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee

(Saverio Fossati, Franco Soma, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 agosto 2013)

 Immobili**■ Rogiti a rischio con la nuova Ape**

La previsione della nullità del contratto per mancanza dell'Ape - l'attestazione di prestazione energetica – ha effetti sulle compravendite immobiliari: dal 4 agosto scorso i contratti fanno i conti con una disciplina piena di incertezza.

La legge 90/2013, di conversione in legge del DL 63/2013, ha introdotto, in sostituzione del "vecchio" Ace (Attestato di certificazione energetica) il nuovo Ape (Attestato di prestazione energetica), rendendone obbligatoria l'allegazione a compravendite e nuove locazioni. All'inizio non c'erano stati particolari problemi applicativi ma la legge di conversione ha inaspettatamente inasprito l'obbligo, dettando la sanzione della nullità per i contratti la cui stipula non sia ossequiosa dell'obbligo di allegazione dell'attestato.

Nullità significa trasferimento immobiliare non effettuato, soldi dell'acquirente buttati al vento, sanzioni disciplinari gravissime per il notaio rogante: ad esempio, se il venditore poi fallisce, l'immobile è del fallimento e l'acquirente ha diritto bensì a un rimborso, ma in moneta fallimentare e quindi con la relativa falcidia; se il venditore, dopo la "vendita", subisce ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri simili eventi pregiudizievoli, le conseguenze sono tutte dell'acquirente; se la banca prende in garanzia un bene che rinviene da una compravendita nulla, l'ipoteca è scritta sulla sabbia. E via con ulteriori problemi.

La nullità, essendo sanzione gravissima (e probabilmente sproporzionata), genera inevitabile paralisi, sia perché senza l'attestato non si può procedere sia perché, probabilmente, non è difficile che si vada a concludere nel senso che l'attestato non regolarmente confezionato (e il problema non è da poco, in questo momento di scarsa dimestichezza con le nuove regole) sia equiparabile a un certificato inesistente, con la conseguente applicabilità, anche in questo caso, della sanzione della nullità.

La questione, inoltre, è ancor più complicata dal fatto che, nella materia in questione, la legislazione statale vige fin tanto che la Regione non provveda con propria legislazione, la quale, per prevalere su quella statale, non può essere una normativa "qualsiasi", ma deve essere una normativa "specificamente" emanata in attuazione della direttiva 2010/31/UE (in quanto la legislazione regionale che sia stata emanata in attuazione di precedenti direttive o che sia stata emanata non in attuazione della Direttiva 31 del 2010 non ha il rango gerarchico sufficiente a vincere lo spettro applicativo della legge statale). Con la conseguenza che oggi ci si trova alle prese con il seguente panorama:

per gli immobili siti nelle "Regioni non legiferanti", si deve allegare ai contratti il nuovo Ape (con la predetta difficoltà derivante dalla poca o nulla confidenza che si ha con questa nuova modulistica e dalla normativa che la disciplina e dal fatto che non ancora sono diffusi i software che si occupano di produrla); a meno che si disponga di un Ace rilasciato anteriormente al 6 giugno 2013 e che sia ancora in corso di validità;

per gli immobili siti nelle "Regioni legiferanti", che però non abbiano adeguato la loro legislazione alla direttiva 31/2010 (come pare essere la Lombardia), ci si deve comportare con le stesse modalità sopra descritte al punto a), ma con l'ulteriore difficoltà pratica che tutto il sistema della certificazione energetica è stato da anni incardinato sull'Ace "regionale" e che quindi non pare esserci nessuno pronto, al momento, a rilasciare Ape secondo il DL 63/2013, come convertito in legge;

per gli immobili siti nelle "Regioni legiferanti" che abbiano adeguato la loro normativa alla direttiva 31/2010 (dovrebbe essere questo il caso dell'Emilia Romagna) non ci sono invece problemi particolari: l'Ace o Ape si produce (e si allega) come finora si è fatto e le "sole" novità sono la nullità per il caso di mancata allegazione e il fatto che la norma statale che impone l'allegazione travolge, nei casi in cui l'allegazione è disposta, tutte le eventuali normative locali di esonero dall'allegazione in casi particolari.

## Gli scenari

### 01 | SENZA LEGGE

Dal 4 agosto 2013 nelle Regioni che non hanno legiferato si allega il nuovo Ape a pena di nullità; si possono usare gli Ace rilasciati prima del 6 giugno se ancora validi

### 02 | LEGGE NON ADEGUATA

Se la Regione ha legiferato ma non si è adeguata alla direttiva 2010/31/UE, dal 4 agosto si allega il nuovo Ape a pena di nullità; si possono usare gli Ace rilasciati prima di questa data, se validi

### 03 | LEGGE ADEGUATA

In queste Regioni dal 4 agosto va allegato a pena di nullità l'Ace o l'Ape. Saltate le norme regionali che esonerano dall'allegazione in casi diversi da quelli della legge statale

(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 07 agosto 2013)

## ■ Atti nulli senza Ape. Ma per i progettisti valgono ancora le vecchie regole

Contratto di vendita, locazione o trasferimento di immobile nullo se agli atti non è allegato l'Ape, il nuovo attestato di prestazione energetica obbligatorio dal 6 giugno. A cinque anni dalla legge 133/2008, che aveva cancellato la nullità delle transazioni effettuate senza produrre la targa verde dei consumi, l'obbligo di allegazione ritorna per effetto della conversione in legge del decreto 63/2013. Diventa strategico, dunque, il ruolo dei progettisti incaricati di redigere il documento, che dovranno anche fare i conti con sanzioni più dure in casi di inadempienza (e con istruzioni per la compilazione non ancora aggiornate). Il nuovo Ape – Attestato di prestazione energetica degli edifici –, è un «patentino» verde che sostituisce il vecchio Ace, attestato di certificazione energetica e che deve essere rilasciata in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, compravendita o affitto di un immobile. Serve a certificare le prestazioni di un fabbricato sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'abbattimento dei consumi. Nonostante da un paio di mesi il nome sia già formalmente cambiato (così come sono cambiate le regole che dettano il rilascio), al momento sotto l'aspetto strettamente tecnico il documento viene però ancora compilato come se fosse un vecchio Ace. In attesa dei decreti attuativi, che dovrebbero arrivare dal ministero dello Sviluppo economico entro fine anno.

A definire la gestione del transitorio sono stati gli stessi uffici ministeriali, con una circolare emanata lo scorso 26 giugno. Al momento sono ancora valide le disposizioni che discendono dal Dpr 59 del 2 aprile 2009 (attuativo del 192/2005) e che, nella pratica, si traducono nelle norme Uni/Ts 11300 (peraltro nella revisione 2013 aprono già ai nuovi parametri, anche se mancano gli applicativi rilasciati dalle software house) e nella raccomandazione Cti 14/2013. In più, nella conversione in legge del DI 63, è stata aggiunta anche la norma Uni En 15193 sui requisiti energetici per l'illuminazione. Ciò vale con l'esclusione delle Regioni che hanno varato propri sistemi locali per il rilascio dell'Ace: qui infatti a prevalere è la disciplina locale. Sono comunque molte le autonomie che si stanno attrezzando per uniformarsi alla norma nazionale. È anche aperto un tavolo di confronto Stato-Regioni.

Il nuovo DI 63/2013 appesantisce, infine, rispetto all'Ace, il meccanismo delle sanzioni per chi non rispetta le regole. Innanzitutto con la nullità degli atti in caso di mancata allegazione dell'attestato. Ma non solo. Il nuovo testo, che sarà incorporato nel Dlgs 192/2005, delega il compito dei controlli sulla veridicità dei documenti a Regioni e Comuni, che a seconda dei casi) dovranno comunicare eventuali "sforamenti" agli ordini e collegi di riferimento o alla Camera di commercio in caso di imprese. Le multe scattano, ad esempio, da un minimo di 700 a un massimo di 4.200 euro per un professionista che rilascerà una relazione tecnica o un Ape non conforme o fra mille e 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'Ape insieme alla dichiarazione di fine cantiere.

(Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, Tabloid, 5-31 agosto 2013, n. 31-32)

### ■ Tra cinque anni edifici a energia «quasi zero»

Con la conversione in legge del Dl 63/2013 in arrivo novità anche per la certificazione energetica degli edifici – in particolare per quelli vincolati – per le modalità di rilascio dell'Ape, il nuovo Attestato di prestazione energetica, e per l'installazione di impianti termici. L'obbligo dell'Ape (vedi articolo nella pagina accanto), insieme con i requisiti minimi di prestazione energetica del patrimonio, i criteri per il calcolo dell'efficienza, le sanzioni più pesanti per cittadini e professionisti inadempienti e l'obbligo di edifici a «energia quasi zero» sono tra le novità già introdotte dal testo originario del Dl 63 in recepimento della direttiva 2010/31/Ue. Un recepimento tardivo – il termine per l'inclusione nella normativa nazionale era fissato al 9 luglio 2012 – nato in risposta alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, che lo scorso 24 gennaio, con un parere motivato, aveva chiesto all'Italia (ma anche a Bulgaria, Grecia e Portogallo) chiarimenti sulla mancata attuazione della direttiva.

Il decreto legge convertito stabilisce che tutti i nuovi edifici dovranno essere a «a energia quasi zero», vale a dire costruzioni ad altissima prestazione energetica: l'obbligo scatterà il 31 dicembre 2018 per le strutture della Pubblica amministrazione (compresi gli edifici scolastici) e dal 1° gennaio 2021 sarà esteso anche ai privati. Tra le novità introdotte in corso di conversione c'è l'anticipazione al 30 giugno 2014 (invece del 31 dicembre 2014) del termine entro il quale il Governo dovrà definire il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, una strategia che potrà includere obiettivi differenziati a seconda della tipologia edilizia. Un'ulteriore modifica della Camera subordina la validità dell'Ape (10 anni) al rispetto delle prescrizioni di controllo dell'efficienza di tutti i sistemi tecnici dell'edificio e non più solo degli impianti termici; mentre un'altra prevede che il rilascio di un unico attestato per più unità immobiliari che fanno parte dello stesso edificio può avvenire solo se le diverse unità hanno «medesima destinazione d'uso» e «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria». Tra le altre modifiche c'è anche la previsione di «controlli periodici e diffusi» da parte delle «autorità competenti» su Ape, relazione tecnica, asseverazione di conformità e attestato di qualificazione energetica e il differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale le regioni attivano un programma di formazione per installatori di impianti. Nel corso dell'esame in Parlamento sono state ampliate, poi, le deroghe all'obbligo di collegare gli impianti termici di nuova installazione a camini, canne fumarie e sistemi di evacuazione dei fumi sopra il tetto, in particolare su edifici oggetto di tutela e in caso di impossibilità tecnica attestata dal progettista. Non ultima, infine, una correzione riguardante gli edifici vincolati, già esclusi dalle norme sul rendimento energetico degli edifici (Dlgs 192/2005) «solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici». La modifica varata da Montecitorio precisa che sarà compito delle amministrazioni titolari delle autorizzazioni relative al vincolo a chiarire se «il rispetto della prescrizione imposta implichi un'alterazione sostanziale del carattere o aspetto» dell'edificio «con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici»

(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, Tabloid, 5-31 agosto 2013, n. 31-32)

 **Ambiente****■ Acqua, l'Autorità inaugura la regolazione «federalista»**

Estensione del periodo transitorio per la nuova tariffa idrica al 2015 (era precedentemente fissata al 2013), adozione di una «regolazione innovativa e asimmetrica» che tenga conto delle specificità territoriali, volontà di «stabilizzare il quadro di regole» a fronte di una governance «complessa e frammentata» che rischia di pregiudicare gli obiettivi più importanti, a partire dal superamento da quella «inadeguatezza infrastrutturale» che è uno dei tratti distintivi del settore. L'Autorità per l'energia, responsabile anche per il settore idrico, ha varato un altro «documento di consultazione» importante (356/2013) dopo quello (339/2013) varato il 25 luglio sulla prima stima del fabbisogno di investimenti. Il nuovo documento prevede un tentativo di stabilizzazione del «metodo tariffario» lanciato alla fine dello scorso anno, ma al tempo stesso apre a una correzione significativa degli elementi che contribuiscono a formare la tariffa, da una parte considerando l'inserimento in prospettiva delle esternalità ambientali anche oltre il metodo del «full cost recovery» (copertura integrale dei costi), dall'altro promettendo una maggiore articolazione della tariffa tra categorie di utenti, specificità progettuali e aree territoriali.

Per l'Autorità - che a ottobre dovrà affrontare il giudizio del Tar Lombardia sollecitato dai ricorsi di consumatori, Forum dell'acqua, enti di ambito e gestori - il documento è un'apertura che aiuti a tener conto della «diversa incidenza nel territorio» della spesa per investimenti, ma anche dei progetti in corso e delle esigenze specifiche dei diversi attori.

Ma la rivoluzione annunciata dall'Autorità va oltre questi aspetti e tocca una delle aree che, almeno sul piano formale, starebbe fuori dalla regolazione tariffaria: la qualità degli investimenti previsti nei piani di ambito. Con il documento di fatto l'Autorità per l'energia scambia la flessibilità territoriale di applicazione della metodologia tariffaria nazionale con una maggiore chiarezza dei piani di ambito: in particolare, il regolatore trova una strada per valutare la coerenza tra i piani di investimento e gli obiettivi di servizio che gestori ed enti di ambito mettono all'interno dei piani di ambito. Lo fa, per altro, rendendo meno rigida la regolazione e consentendo agli enti di ambito di individuare lo «schema di regolazione» più efficace rispetto agli obiettivi selezionati dai soggetti competenti. L'Autorità offre una gamma di «schemi di regolazione» che possa adattarsi più efficacemente alle esigenze delle gestioni e anche ai progetti in corso.

Questa flessibilità, che sfocia in una sorta di "federalismo regolatorio", punta comunque a un innalzamento dei livelli di qualità su tutto il territorio nazionale. «L'Autorità - afferma il documento di consultazione - intende pertanto definire una matrice di schemi regolatori al fine di promuovere una progressiva convergenza ad una situazione sostanzialmente uniforme sul territorio nazionale, che sarà poi suscettibile di poter essere compiutamente disciplinata sulla base di un unico schema».

Sulla base delle caratteristiche dei quattro schemi regolatori di base che l'Autorità metterà a disposizione, «l'amministrazione competente determinerà il valore delle due leve decisionali che ha a disposizione (investimenti e costi operativi) nell'ambito del processo di pianificazione, identificando lo schema cui è associata la quota parte di strumenti che le consente - sentito il gestore - di elaborare un piano economico finanziario che garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

(Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 07 agosto 2013)

**■ Il danno ambientale va sempre risarcito**

Diventa più severa la disciplina sul danno ambientale. Lo prevede la legge europea 2013, approvata definitivamente dal Parlamento il 31 luglio e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Infatti, la legge rimedia alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, che contestava – nella nostra legislazione – la mancanza del risarcimento per il danno ambientale.

Tra gli altri interventi ambientali, la legge europea prevede poi una semplificazione per lo smaltimento dei Raee a favore dei rivenditori.

Vediamo nel dettaglio: l'articolo 25 della nuova legge argina la procedura d'infrazione 2007/4679. Con l'aggiunta dell'articolo 298-bis al Dlgs 152/2006 (il Codice ambientale) il danno ambientale e la minaccia sono estese a tutte le attività antropiche in presenza di comportamenti dolosi o colposi. La legge prevede che la riparazione del danno ambientale deve avvenire anche attraverso procedimenti idonei a reperire dal danneggiante «le risorse per coprire i costi per la riparazione».

È abrogato l'articolo 303, comma 1, lettera i) del Dlgs 152/2006 che (in difformità rispetto alla direttiva 2004/35/Ce) escludeva la disciplina sul risarcimento ambientale in caso di avvio di procedure di bonifica o di intervenuta bonifica. Viene inoltre modificata la procedura risarcitoria: ora scompare il ripristino e il danno ambientale va riparato a spese di chi lo ha cagionato. Il ministero dell'Ambiente, con decreto, definirà criteri e i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Scompaiono i riferimenti al danno per equivalente patrimoniale perché (in armonia con l'Europa) le misure di riparazione non possono essere sostituite dai risarcimenti pecuniari.

Per quanto riguarda i Raee l'articolo 22 della nuova legge affronta la procedura d'infrazione 2009/2264 e amplia il campo di applicazione del Dlgs 151/2005 sui Raee estendendolo agli apparecchi fissi di grandi dimensioni, alle apparecchiature per il condizionamento e agli elettromedicali per il test di fecondazione.

Inoltre, dopo anni, si riescono a modificare i limiti del Dm 65/2010 che hanno frenato la raccolta dei Raee domestici conferiti dai consumatori presso i distributori all'atto dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico equivalente.

I raggruppamenti, sia presso il punto vendita sia presso qualsiasi altro luogo comunicato all'Albo gestori ambientali, continuano ad essere momenti della raccolta soggetti solo alla iscrizione all'Albo gestori in categoria 1, ma ora si stabilisce che vi entrano solo i Raee di cui al Dlgs 151/2005 derivanti da nuclei domestici.

I rifiuti sono trasportati ai centri di raccolta comunale con cadenza mensile e comunque quando ciascuno dei raggruppamenti 1 (apparecchiature refrigeranti), 2 (grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie eccetera) e 3 (tv e monitor) raggiunge i 3.500 chili. Invece, per i raggruppamenti 4 (stampanti, telefonini, apparecchi di illuminazione eccetera) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 chili sono complessivi. Finora, invece, si sono avuti 3.500 chili complessivi per tutte le categorie di Raee, il che limitava l'operatività e confondeva tutti.

Cancellato anche il limite quantitativo previsto per gli automezzi (portata non superiore a 3.500 chili e massa complessiva non superiore a 6mila chili) affinché questi possano viaggiare senza formulario per i rifiuti ma con il solo documento di trasporto previsto dal Dm 65/2010. Inoltre, i centri di raccolta possono essere realizzati e gestiti sia nel rispetto del Dm 8 aprile 2008, sia delle autorizzazioni ordinarie o agevolate previste per i rifiuti, sia dell'Aia (autorizzazione integrata ambientale). Il consumatore deve sempre ricordare che il distributore non può indebitamente rifiutare il ritiro di un Raee oppure ritirarlo a pagamento. L'articolo 16 del Dlgs 151/2005 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso. Il consumatore deve conferire un Raee equivalente all'apparecchio nuovo acquistato.

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE - Norme e tributi, 09 agosto 2013)

 **Rifiuti****■ Sistri. Da ottobre tracciabilità obbligatoria per i produttori con più di 10 dipendenti**

Fervono i preparativi per il riavvio del Sistri, programmato per il 1° ottobre. Da quel giorno il sistema per la tracciabilità dei rifiuti diventerà obbligatorio per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti e per tutti gli operatori che assicurano le diverse fasi di gestione di questa tipologia di scarti.

In vista della scadenza il ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul portale ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)) una nuova versione del manuale operativo del sistema. L'aggiornamento del software e del vademecum avrebbero dovuto dare corpo alle esigenze di semplificazione operativa espresse dal mondo delle imprese e compendiate in un documento sottoscritto da pressoché tutte le associazioni imprenditoriali. In qualche caso ciò è avvenuto, ma sono ancora molte le procedure che andrebbero riviste.

**Quantità del rifiuto**

Nelle "schede area movimentazione del rifiuto", il nuovo nome dei formulari utilizzati in fase di trasporto, è ora possibile esprimere la quantità del rifiuto in metri cubi, riservandosi di far verificare il peso a destino. L'innovazione è importante per tutte le imprese che non dispongono di una pesa o che depositano i rifiuti in contenitori dal volume noto, ma per essere realmente efficace dovrebbe essere associata alla possibilità, non ancora prevista, di utilizzare il volume anche per le registrazioni di carico del rifiuto che precedono l'avvio al recupero o allo smaltimento.

**Movimentazione del rifiuto**

Il nuovo manuale delinea meglio la possibilità di affidare i rifiuti al trasportatore senza che la chiavetta Usb del veicolo debba essere fisicamente inserita nel computer del produttore, consentendo che la data e l'ora d'inizio del trasporto siano prima riportate sulla scheda area movimentazione stampata su carta e, in seguito, inserite nel sistema informatico dal trasportatore. Il dispositivo Usb del mezzo, in precedenza presentato come lo strumento che avrebbe dato garanzia sia dell'effettiva partenza di un carico di rifiuti da una determinata unità locale del produttore, sia dell'avvenuta consegna all'impianto autorizzato preliminarmente indicato, diviene ora solo un supporto per la memorizzazione e il trasferimento dei dati dal sistema telematico alla black box installata sul veicolo.

**Allineamento dati anagrafici**

Nel caso di cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda – spiega il manuale riportando le prescrizioni del Dm 52/11 – gli operatori subentranti dovranno accedere all'area riservata del portale Sistri e trasmettere copia degli atti che hanno comportato la variazione «prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia». Si è quindi tenuti a inviare al Sistri la documentazione già trasmessa al Registro delle imprese ma, nel caso in cui l'impresa subentrante non sia ancora iscritta al sistema, l'accesso all'area "gestione azienda" del portale non è possibile.

**Conservazione dati trasmessi**

L'articolo 188-bis del Dlgs 152/06, che entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvio del Sistri, sancisce l'obbligo di «conservazione in formato elettronico» dei dati già sottoscritti digitalmente e inviati al ministero dell'Ambiente con le procedure telematiche previste dal sistema. Il nuovo manuale non chiarisce, però, come sia concretamente possibile adempiere l'obbligo di "scaricare" le registrazioni e si spinge a indicare che è necessario conservarle «presso la sede legale dell'azienda», malgrado ciò non sia prescritto dalle norme che disciplinano l'uso del sistema.

(Paolo Pipere, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 21 agosto 2013)



## Edilizia e urbanistica

### ■ Attività edilizia libera a geometria variabile

Meno limiti per alcune attività di edilizia libera. È il risultato delle modifiche apportate dal decreto "del fare" al comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 380/2001 che elenca gli interventi per la cui realizzazione è richiesta una preventiva comunicazione di inizio lavori al Comune, anche tramite internet (nel comma 1 dello stesso articolo sono riportate le attività libere per le quali non occorre nessuna comunicazione).

Per gli interventi di manutenzione che non toccano le parti strutturali dell'edificio, non comportano aumento del numero delle unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici – nonché per le attività edilizie relative a modifiche interne relative alla superficie coperta dei capannoni e negozi oppure per il cambio della destinazione d'uso degli immobili in cui si svolge l'attività di una impresa – è inoltre necessario trasmettere anche i dati dell'impresa incaricata dei lavori, gli elaborati progettuale e la relazione di un tecnico abilitato.

Prima dell'entrata in vigore del decreto, il sottoscrittore della relazione poteva essere solo un libero professionista indipendente sia dall'impresa esecutrice sia dal committente. Soprattutto per le imprese con propri uffici tecnici ciò costituiva un costo aggiuntivo. Ora questa condizione è superata: il tecnico può essere anche un dipendente di uno dei due soggetti interessati all'intervento.

Questi interventi, al pari di ogni altra attività di edilizia libera, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo solo se rispettano gli strumenti urbanistici comunali, le norme antisismiche, sulla sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle relative all'efficienza energetica; devono anche tenere conto delle disposizioni contenute nel Dlgs 42/2004.

Dall'esame delle norme regionali che hanno recepito il contenuto del testo unico dell'edilizia (o parti di esso), si ricava che nell'elencazione delle attività di edilizia libera molte Regioni si sono attenute a quanto previsto dal Dpr 380/2001. In qualche caso è stata mantenuta la distinzione tra le attività di edilizia libera per le quali è richiesta la comunicazione anticipata al Comune e quelle per le quali essa non occorre. In Umbria la comunicazione è richiesta per i cambi d'uso di non più del 50% della superficie utile dell'unità immobiliare, entro un tetto massimo di 50 mq. In Sardegna la comunicazione è richiesta per tutti gli interventi. La lista delle attività libere è molto lunga in Friuli Venezia Giulia. Se non sono stabilmente ancorate al terreno e hanno allacciamenti mobili ai servizi anche le strutture ricettive turistiche all'aria aperta possono essere realizzate senza titolo abilitativo.

(Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 12 agosto 2013)

### ■ Meno vincoli sulle costruzioni

Il decreto del fare (DI 69/2013) ha modificato uno dei principi finora considerati inviolabili in edilizia: l'inderogabilità dei limiti delle distanze tra costruzioni stabiliti dal Dm 2 aprile 1968 n. 1444. La legge di conversione del DI (la 98/2013) ha, infatti, introdotto un nuovo articolo – il 2-bis – al Testo unico dell'edilizia (Tue, Dpr 380/2001), secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, deroghe al Dm 1444/1968, che disciplina i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati.

Questi enti potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Con il nuovo articolo 2-bis, le Regioni e le Province autonome hanno ora la possibilità di modificare l'assetto normativo finora regolato dal Dm 1444/1968. Esso contiene il "cuore" della normativa nazionale su densità abitativa e dimensione e posizione degli edifici, mentre il Codice civile si occupa principalmente di distanze rispetto a siepi, alberi, muri di cinta, pozzi, comunioni forzose,

finestre, balconi eccetera. Il Dm 1444 prevede, in sintesi, per i nuovi edifici una distanza minima di 10 metri, per risanamenti conservativi e ristrutturazioni uno spazio non inferiore a quello tra i volumi edificati preesistenti (contati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale).

Il nuovo articolo 2-bis del Tue va inquadrato in un contesto caratterizzato, da un lato, dalla tendenza di Regioni e Comuni di introdurre disposizioni legislative e regolamentari derogatorie al Dm 1444/1968 e, dall'altro, da un costante e consolidato principio giurisprudenziale che dà efficacia precettiva e inderogabile all'articolo 9 del Dm: spesso, i giudici sono stati chiamati a valutare norme comunali contenute nei piani regolatori, nelle Nta (Norme tecniche di attuazione) e negli strumenti attuativi che si discostavano variamente dai limiti del Dm, prevedendo distanze minori, dichiarandole illegittime.

Anche la Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni regionali che, forzando il dettato del Dm 1444/1968, introducevano disposizioni derogatorie ai limiti fissati dal legislatore nazionale. Nelle sue pronunce, la Consulta ha costantemente ribadito che le Regioni che derogano ai limiti nazionali travalicano le proprie competenze in materia di governo del territorio interferendo con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime (sentenze 232/2005, 114/212 e 6/2013).

In tale quadro, tuttavia, è lo stesso Dm 1444/1968 che qualifica i limiti in tema di distanze come «inderogabili» ammettendo, al contempo, distanze inferiori per gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche. La deroga, in tali casi, è consentita perché i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate sono forme di pianificazione attuativa che regolamentano in modo complessivo e unitario determinate zone. Nell'ambito di tale normativa è consentito ai Comuni sacrificare l'interesse al rispetto delle distanze con altri vantaggi per il bene pubblico (ad esempio, aumento delle aree verdi).

È su questa possibilità di deroga prevista dal Dm 1444/1968 che fa leva la Scheda di lettura redatta dal servizio Studi della Camera il 7 agosto scorso, quando suggerisce che le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'articolo 2-bis a favore di Regioni e Province autonome dovrebbero essere dettate nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree.

Tuttavia, il punto sembra restare controverso in quanto il tenore letterale dell'articolo 2-bis sembra prevedere due distinte facoltà: quella di dettare disposizioni derogatorie al Dm 1444/1968 accanto a quella di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.

### **Norme a confronto**

#### **COMMA 9**

##### **IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA PRIMA...**

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

##### **...E DOPO LA RIFORMA**

(...) In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

## COMMA 10

## IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA PRIMA...

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

## ...E DOPO LA RIFORMA

## Soppresso

(Carmen Chierchia, Guido Inzaghi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 25 agosto 2013)

**■ Edifici ricostruibili con sagoma diversa**

Nel DI del fare gli interventi in materia urbanistico-edilizia, come in ogni norma di semplificazione che si rispetti, sono numerosi e incidono quasi tutti sul Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001).

La principale, che ha subito peraltro un destino tormentato nei passaggi tra Camera e Senato, è alla fine sopravvissuta e riguarda le modifiche alla sagoma degli edifici che vengono ricostruiti o ristrutturati (da sempre questi interventi vengono assimilati ai fini del rispetto delle norme urbanistiche). La liberalizzazione è di forte impatto perché la sagoma è l'aspetto esterno dell'edificio (anzi, per l'esattezza, è l'insieme dei punti che definiscono il perimetro esterno dell'edificio): era proibito, quindi, spostare volumi o concentrare più piani su una diversa superficie. Mentre prima l'obbligo di rispettare la sagoma impediva molte soluzioni (come spostare volumi o concentrare più piani su una diversa superficie), adesso, pur rispettando la cubatura dell'edificio, diventa possibile sfruttarla molto meglio: pensiamo solo alla possibilità di una copertura piana al posto di quella a falda. Scompare, insomma, il concetto di "fedeltà" che era così importante quando si ricostruiva o si ristrutturava. Inoltre, si può applicare la detrazione Irpef del 36 per cento.

**La «ristrutturazione»**

Tra l'altro, è meglio chiarire che con «ristrutturazione» non si intende genericamente un lavoro di recupero ma quanto invece è indicato all'articolo 380/2001: che caratterizzava gli interventi di edilizia sostitutiva. Ecco come suona la definizione di legge (articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001): «"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.». Naturalmente la parte relativa alla fedeltà della sagome è ormai superata proprio dalla nuova norma contenuta nel DI 69/2013.

In ogni caso, il mancato rispetto della sagoma precedente non è più una «difformità essenziale» (sanzionabile) per lo scostamento dal profilo autorizzato. Non solo: la novità si dovrebbe anche poter applicare alle violazioni dei limiti di sagoma che sono state commesse prima della liberalizzazione, e che quindi dovrebbero essere punite con una semplice sanzione pecuniaria di poco rilievo.

**Le eccezioni**

Ci sono, però, delle eccezioni: la novità non si applica agli immobili sottoposti a vincoli in base al Codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004), anche se non è ben chiaro se il limite è imposto agli edifici con vincolo storico-artistico o più in generale su tutti gli edifici in zone vincolate. In ogni caso nelle zone vincolate la ristrutturazione è comunque subordinata a un permesso di costruire che viene esaminato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo (articolo 22, comma 6 del Testo unico 380/2001). Non basta, insomma, la Dia. Inoltre, nelle «zone A» (di fatto i centri storici) i Comuni dovranno adottare entro il 30 giugno 2014 una delibera per individuare le aree

nelle quali non è necessaria la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, che comportino modifiche della sagoma. Decorso tale termine (a meno che non sia intervenuta la Regione grazie al potere sostitutivo) la delibera sarà adottata da un commissario nominato dalle Infrastrutture. In ogni caso i lavori non potranno iniziare solo dopo 30 giorni dalla presentazione della Scia, e questa non è utilizzabile per modifiche di sagoma in assenza della deliberazione.

### **Il silenzio assenso**

Il Dl 69 ha introdotto anche il «silenzio-assenso» in edilizia: con la mancata risposta del dirigente entro 30 giorni dalla proposta allo sportello unico l'istanza è accolta. Quindi si può iniziare l'attività edilizia. Chi (per esempio un vicino che abbia interesse) intende opporsi ai lavori iniziati grazie a un silenzio assenso deve impugnare il provvedimento "tacito" entro 60 giorni dall'inizio dell'attività edile.

Se ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il provvedimento necessario per costruire deve essere invece «espresso» (cioè scritto, non tacito) dall'organo competente. Le possibilità sono quattro: un diniego espresso (che va comunicato entro 5 giorni) da parte dell'autorità che gestisce il vincolo, il silenzio da parte del Comune per i 30 giorni successivi diventa, al contrario, un rifiuto ed equivale a un provvedimento scritto di diniego (impugnabile entro 60 giorni davanti al Tar); se il parere dell'autorità di vincolo è favorevole ed è invece il Comune a essere contrario (sempre in modo espresso) si ricorre al Tar; se poi è l'autorità di vincolo è favorevole all'intervento e il Comune rimane inerte, il soggetto interessato potrà attivare un potere sostitutivo entro sette giorni.

### **Notifiche territoriali**

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici industriali, o di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i lavori devono essere comunicati dal datore di lavoro (tramite lo sportello unico per le attività produttive) all'organo di vigilanza competente per territorio con una descrizione delle lavorazioni e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

### **Gli esempi delle modifiche di sagoma**

#### **01|IL PARCHEGGIO**

Grazie alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta nel decreto del fare, un parcheggio interrato esistente può addirittura essere trasformato con un cambio d'uso in una palazzina residenziale fuori terra. A condizione che il parcheggio sia stato realizzato sulla base di un titolo edilizio che ne riconosca la rilevanza urbanistica e quindi, riconosca sfruttamento dell'indice volumetrico dell'area e che la classificazione urbanistica dell'area sia compatibile con questa nuova destinazione d'uso

#### **02|IL CAPANNONE**

Con la demolizione e ricostruzione è ora possibile recuperare la volumetria esistente dei fabbricati industriali dismessi per insediare destinazioni residenziali o direzionali. A parità di volumetria complessiva, la ricostruzione può ora modificare la conformazione planovolumetrica della costruzione, così rendendo la conformazione del bene adatta alle funzioni residenziali.

La modifica deve essere compatibile con le destinazioni contenute negli strumenti urbanistici

#### **03|IL RECUPERO**

Sarà possibile realizzare interventi di ristrutturazione edilizia che, anche senza modificare la destinazione d'uso dell'immobile, migliorano la conformazione edilizia di fabbricati non più funzionali.

Il fabbricato che ha una conformazione non più idonea a rispondere alle esigenze del proprietario può essere demolito, con conseguente ricostruzione di un edificio che, grazie alla fusione o alla diversa organizzazione dei corpi di fabbrica, sia pienamente fruibile

## 04 | LA SOPRAELEVAZIONE

Più spazio in altezza

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia potrà consentire di recuperare superfici libere da destinare a pertinenza degli edifici. Ad esempio, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia sarà possibile conservare la volumetria esistente di fabbricati ora sviluppano in orizzontale su un unico livello, demolendoli e ricostruendo un fabbricato con la stessa volumetria, ma su più livelli e, dunque, inferiore superficie coperta e maggiore altezza massima

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 13 agosto 2013)

■ **Dall'ENEA una roadmap per realizzare un sistema nazionale di formazione certificata per gli operatori del settore edile**

Nel settore edile si assiste a una crescente richiesta di qualificazione delle competenze da parte delle imprese per far fronte a un mercato sempre più orientato ai temi dell'efficienza, della sostenibilità e dell'eco-compatibilità.

Per questo motivo il progetto Build Up Skills Italy, di cui l'ENEA è coordinatore nell'ambito dall'iniziativa Build Up Skills del Programma Intelligent Energy Europe della Commissione europea, intende promuovere l'acquisizione di nuove professionalità con un sistema di formazione certificata, per favorire l'occupazione in un settore fra i più promettenti della "green economy", connesso con gli obiettivi europei di "edifici a emissioni quasi zero". Le competenze acquisite con questi percorsi formativi avranno un valore riconosciuto e spendibile a livello europeo. Il documento "Roadmap nazionale" realizzato e pubblicato dall'ENEA, illustra la strategia per realizzare entro il 2020 un sistema nazionale di formazione qualificata individuando diverse linee strategiche. Si parte dall'esigenza di un rinnovamento dell'attuale sistema di formazione che richiede che si certifichino anche le competenze non formali acquisite con l'esperienza lavorativa. In particolare la roadmap prevede: formazione dei formatori, sistema unico di certificazione delle competenze, formazione continua dei lavoratori, sviluppo di nuovi programmi di formazione in linea con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e con il sistema di crediti ECVET, campagne di comunicazione. Per la redazione della roadmap l'ENEA si è avvalsa della collaborazione dei partner del progetto: ANCE, regione Toscana, Assital, CNA, Renael (Rete nazionale delle agenzie energetiche locali), Universus (Consorzio universitario per la formazione e l'innovazione).

(da Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935)



## Appalti

■ **Resta la responsabilità congiunta sulle ritenute fiscali a carico dei dipendenti**

Rimane la responsabilità solidale di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. A cadere è, invece, la responsabilità sull'Iva. È quando emerge in buona sostanza nella versione finale del decreto del fare, nel quale questo argomento è stato oggetto di vari emendamenti poi non definitivamente approvati. Alla fine è stata confermata la normativa introdotta in sede di prima stesura del decreto legge.

Dallo scorso anno la disposizione prevedeva che, nel caso di appalti o subappalti, il pagamento alle imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti delle ritenute e dell'Iva. L'appaltatore o committente doveva, prima di procedere alla corresponsione di quanto contrattualmente concordato, verificare l'assolvimento degli obblighi di versamento delle citate imposte, acquisendo un'autocertificazione dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista abilitato, nella quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie.

Inizialmente, il decreto del fare (n. 69/2013), per semplificare alcuni adempimenti a carico delle aziende e rilanciare l'economia, aveva eliminato l'applicazione della norma sull'Iva, lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle ritenute fiscali. Ne conseguiva così che l'attestazione sul regolare versamento doveva riguardare solo le ritenute e non più l'Iva. In realtà, la modifica non sembrava una vera semplificazione né una misura per incentivare la ripresa economica, perché l'adempimento, ancorché ridotto, permaneva.

Durante l'iter di conversione, è stato introdotto il Durt (Documento unico di regolarità tributaria). Si trattava di una dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, a richiesta degli interessati, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Il nuovo adempimento, sostituiva così la precedente autocertificazione dell'impresa o quella rilasciata dal professionista abilitato relativa al corretto pagamento di ritenute. Ne conseguiva, pertanto che in base ai nuovi obblighi non solo non dovevano esistere debiti per ritenute dipendenti, ma anche per interessi e sanzioni.

In considerazione, poi della presumibile tempistica per il rilascio di tale documento da parte dell'Agenzia delle entrate, indispensabile però per incassare gli importi dovuti da parte dell'impresa, era stata prevista la creazione di un apposito canale telematico. In ogni caso, era verosimile che i tempi di attesa fossero comunque maggiori di quelli attualmente impiegati autonomamente dal contribuente ad autocertificare la propria posizione tributaria. Di fatto si trattava, quindi di un aggravio per le imprese, soprattutto edili già penalizzate dalla forte crisi. Ed infatti, l'eventuale blocco del pagamento nell'attesa di ricevere la nuova attestazione dell'Agenzia, avrebbe certamente acuitizzato le difficoltà finanziarie dell'azienda rischiando di impedire di provvedere anche ai propri obblighi tributari e contributivi. Da aggiungere poi, che l'assenza di un Durt positivo avrebbe precluso l'accesso ad altri lavori in appalto.

Verosimilmente alla luce anche di queste circostanze, in contrasto con l'intento di incentivare la ripresa economica, l'emendamento è stato completamente eliminato, lasciando così il decreto nella sua versione iniziale. Oggi, quindi, così come dal 22 giugno 2013, le imprese coinvolte in appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e, non più, anche sull'Iva.

Non va dimenticato, infine, che rimane confermata anche la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi previdenziali ed assistenziali (articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003), certificabili tramite Durt (Documento unico di regolarità contributiva).

### **I passaggi chiave**

#### **LA PARTENZA**

La versione iniziale del decreto «del fare» approvata dal Consiglio dei ministri elimina dal comma 28 dell'articolo 35 del 223/2006 la responsabilità solidale negli appalti e subappalti riguardo all'Iva. Rimane inalterata per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, che deve in ogni caso essere certificata dall'impresa ovvero da un professionista abilitato.

Questa certificazione era fondamentale ai fini del pagamento, dovendo l'appaltatore sospenderlo in caso di assenza

#### **LA REGOLARITÀ**

Durante la conversione era stato approvato dalla Camera un emendamento indirizzato a sostituire l'autocertificazione oppure la dichiarazione del professionista con un attestato emesso dall'Agenzia delle entrate con l'obiettivo di indicare eventuali posizioni debitorie in merito a tributi, sanzioni ed interessi, già scadute e non pagate. Sino al rilascio di tale dichiarazione, l'appaltatore o il committente avrebbe dovuto sospendere il pagamento all'impresa del corrispettivo concordato

## L'ARRIVO

Con la conversione si ritorna alla versione iniziale del decreto del fare, nella quale era prevista l'eliminazione dell'obbligo di certificazione di regolarità sull'Iva. Ne consegue che rimane la possibilità per l'impresa di autocertificare la propria regolarità in merito al corretto pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, a nulla rilevando, quindi, la posizione Iva. Al posto dell'autocertificazione rimane in ogni caso possibile ricorrere ad una dichiarazione di un professionista abilitato

## LE CONSEGUENZE

Nulla cambia in merito alla responsabilità solidale prevista negli appalti riguardo alle retribuzioni dei dipendenti ed ai contributi dalle stesse conseguenti in carico alle imprese, certificabili attraverso il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). Il contribuente quindi per non rischiare di dovere sopportare un blocco dei pagamenti deve risultare in regola non solo con le ritenute fiscali, ma anche con tutti gli altri obblighi verso gli enti previdenziali ed assistenziali

(Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 11 agosto 2013)

### ■ Appalti, rafforzato il ruolo delle banche

Banche e istituti finanziatori devono essere coinvolti in anticipo nelle scelte sulle opere pubbliche da realizzare con capitali privati. Anche il DI 69 – convertito nella legge 98/2013 dal Parlamento – con alcune modifiche agli articoli 143 e 144 del Codice degli appalti pubblici introduce una serie di importanti novità volte a creare le condizioni concrete per favorire la "bancabilità" e quindi il closing finanziario (ovvero il contratto di finanziamento) delle iniziative realizzate in concessione di lavori pubblici.

La principale novità consiste nel richiedere un costruttivo coinvolgimento degli istituti di credito, già dall'avvio della procedura di gara lanciata per affidare la concessione: lo scopo è quello di arrivare – diversamente da quanto è avvenuto sino a oggi – al closing finanziario a breve distanza dalla sottoscrizione del contratto di concessione con la stazione appaltante, in linea con le best practice europee.

Per la prima volta l'istituto finanziatore diventa anche formalmente uno degli attori con cui le amministrazioni pubbliche dovranno dialogare per poter impostare da subito l'operazione in modo che essa sia bancabile. Infatti il decreto "del fare" prevede che, se la concessione viene affidata con la procedura ristretta, la stazione appaltante può indire – prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte – una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare offerte al fine di verificare le eventuali criticità del progetto sotto il profilo della finanziabilità. In questo modo l'amministrazione può adeguare già gli atti di gara in funzione delle indicazioni ricevute e garantire l'effettiva coerenza dell'iniziativa con gli attuali parametri di bancabilità.

Anche in caso di procedura aperta, il bando di gara può prevedere che l'offerta sia corredata da una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori con cui essi manifestano l'interesse a finanziare l'operazione. Non si tratta a rigore di un impegno vincolante da parte della banca, ma in ogni caso si creano anche concrete aspettative che poi quell'istituto di credito finanzierà l'iniziativa, dal momento che la manifestazione di interesse deve essere prestata tenendo conto dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario, e quindi all'esito – si suppone – di una approfondita valutazione della disciplina di concessione e della relativa matrice dei rischi.

Sempre nella prospettiva di agevolare il reperimento di capitale di debito, il DI 69 ritorna sul tema cruciale dell'equilibrio economico-finanziario e chiarisce in modo fermo che quando per qualsiasi motivo indipendente dal concessionario, dovuto principalmente a un evento di cambiamento nella normativa, la sostenibilità dell'iniziativa è alterata, sorge sempre il diritto del privato a rivedere la concessione al fine di ristabilirne l'equilibrio.

A ciò si lega la necessità, introdotta con il decreto, di:

- definire nella convenzione i presupposti e le condizioni su cui si basa l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;
- ancorare la definizione di equilibrio economico-finanziario a puntuali indicatori di redditività e di sostenibilità del debito;
- disciplinare in modo puntuale modalità e tempistiche di verifica dell'equilibrio.

Le banche, chiamate a intervenire in sede di consultazione preliminare e a manifestare il proprio interesse a finanziare l'operazione, avranno per l'appunto un ruolo decisivo nel dare alla stazione appaltante da subito indicazioni su come scrivere proprio queste previsioni della convenzione, che sono cruciali per la bancabilità dell'iniziativa.

Da adesso in poi la palla passa alle stazioni appaltanti chiamate a implementare le novità del decreto nel contesto concreto della gara e delle sue regole di trasparenza, imparzialità e par condicio. Anche se il legislatore è stato chiaro sul fronte del rischio finanziario: esso rimane a carico del concessionario e se entro un congruo termine fissato dal bando di gara – e comunque non superiore a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo – il contratto di finanziamento non viene sottoscritto, la concessione va risolta e al privato non è dovuto alcun rimborso per le spese sostenute, neppure per quelle di progettazione.

Altra novità di rilievo per i lavori pubblici destinata a trovare l'ampio consenso delle imprese colpite dalla crisi economica riguarda la reintroduzione dell'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 10%, in deroga al divieto già previsto dai tempi della legge Merloni.

Con la versione finale del decreto legge, l'anticipazione del prezzo prima prevista come una facoltà della stazione appaltante, è diventata obbligatoria per la Pa che la dovrà pubblicizzare nel bando. È questa una misura concreta che potrà dare ossigeno alle imprese di costruzione fino al 31 dicembre 2014 e varrà per i lavori oggetto di bandi pubblicati dopo mercoledì 21 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La norma (articolo 26-ter) specifica che nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

### **Le misure**

#### **LE AUTORIZZAZIONI**

La dichiarazione

A rafforzamento del principio di bancabilità dell'opera pubblica il DL 69 specifica che all'atto della consegna dei lavori il concedente deve dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa e che esse sono legittime, efficaci e valide.

Tra le cause più frequenti di ritardo e di incertezza nella realizzazione di questi interventi c'è proprio l'indisponibilità di tutte le autorizzazioni. In particolare, quando il prezzo è rappresentato dalla cessione di beni immobili il beneficio per il concessionario dipende dalla loro adeguata valorizzazione che però presuppone un quadro autorizzatorio completo, certo e coerente con le destinazioni dal punto di vista urbanistico.

#### **LE BANCHE**

La consultazione preliminare

Viene promosso un più tempestivo e concreto coinvolgimento degli istituti finanziari già a partire dalla procedura di affidamento della concessione di lavori pubblici. In un mercato del credito che ha serie difficoltà ad erogare prestiti alle imprese, la bancabilità delle iniziative in finanza di progetto per essere migliorata richiede che i soggetti finanziari vengano coinvolti dall'inizio: questo avviene attraverso il meccanismo della consultazione preliminare prima della presentazione delle offerte e attraverso la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, acquisita anche questa prima della conclusione della gara con cui si individua il partner privato.

## LE CONSULTAZIONI

### La procedura a inviti

Nelle concessioni affidate con la procedura ristretta (a inviti) la stazione appaltante può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare offerta al fine di verificare le eventuali criticità del progetto sotto il profilo della finanziabilità. Alla fine della consultazione l'amministrazione adeguerà gli atti di gara in funzione delle indicazioni ricevute in modo da garantire l'effettiva coerenza dell'iniziativa con i correnti parametri di bancabilità. Il nuovo termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione agli interessati.

## L'INTERESSE

### L'impegno della banca

Nelle procedure aperte il bando di gara può prevedere che l'offerta sia corredata da una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari che manifestano l'interesse a finanziare l'operazione. Per rendere la manifestazione di interesse il più possibile effettiva – e comunque più incisiva del mero «preliminare coinvolgimento» delle banche previsto dalla normativa precedente – viene richiesto che la manifestazione di interesse venga prestata in considerazione anche dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario e quindi sulla base di una approfondita valutazione della disciplina di concessione e della matrice dei rischi dell'iniziativa.

## LA RISOLUZIONE

### La mancata sottoscrizione

I contratti di concessione prevedono la risoluzione del rapporto nel caso in cui entro un congruo termine fissato dal bando di gara e comunque non superiore a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo non dovesse venire sottoscritto il contratto di finanziamento o sottoscritti o collocati i project bond previsti dall'articolo 157 del Codice degli appalti. Dato che il finanziamento è un rischio che rimane comunque a carico del concessionario, in caso di risoluzione per mancato raggiungimento del financial closing dell'iniziativa, al privato non è dovuto alcun rimborso per le spese sostenute, comprese quelle di progettazione.

## I LOTTI

### Il finanziamento parziale

Nel caso in cui l'opera oggetto del contratto di concessione riesca a ottenere sul mercato un finanziamento solo parziale – corrispondente però a uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale – la risoluzione del contratto è solo parziale. In un'ottica di conservazione del contratto, la concessione prosegue infatti per la parte coperta dal finanziamento. Questo consente di salvaguardare l'obiettivo di realizzazione anche parziale ma comunque utilizzabile dell'opera pubblica, ma al tempo stesso, è in linea con la novità introdotta dal decreto del fare a favore delle piccole e medie imprese, per cui gli appalti vanno di regola suddivisi e affidati per lotti funzionali.

## L'ANTICIPAZIONE

### Subito il 10%

Il DL 69 ha ripristinato in via temporanea fino al 31 dicembre 2014 l'anticipazione finanziaria sui lavori pubblici, abolita dall'epoca della legge Merloni.

Per bandi pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione – 21 agosto – la stazione appaltante deve prevedere di erogare all' inizio dei lavori una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. Ma all'impresa di costruzioni è richiesta una fideiussione bancaria o assicurativa progressivamente svincolata di pari importo. Nel caso di lavori pluriennali l'anticipazione va compensata in modo progressivo con i pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

(Giorgia Romitelli, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 26 agosto 2013)

### ■ Qualificazione da rifare per i lavori specialistici

Sui lavori specialistici rischia di avere effetti a catena il ricorso straordinario dell'Agi (associazione grandi imprese di costruzione) al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento di un ampio ventaglio di previsioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010) considerate fortemente penalizzanti per queste imprese.

Il Consiglio di Stato, il 26 luglio scorso, attraverso una commissione speciale ha dato ragione alle obiezioni dell'Agi in tema di accesso delle imprese alle gare di lavori e ha espresso così parere positivo all'annullamento degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento. Queste norme infatti hanno trasformato in eccezione la regola generale per cui l'impresa generale in possesso della qualificazione nella categoria prevalente di lavori da appaltare indicata nel bando, e cioè quella di importo più elevato, può qualificarsi ed eseguire anche tutti i restanti lavori di cui si compone l'opera (i cosiddetti lavori scorporabili), anche se non ha le qualificazioni specialistiche.

Di fatto questa regola è rimasta di marginale applicazione: se infatti i lavori scorporabili rientrano in una delle 46 categorie a qualificazione obbligatoria (su 52 totali) l'impresa generalista che intende partecipare alla gara deve subappaltare i lavori ad altri soggetti qualificati nelle categorie specialistiche. Oppure nel caso di opere «super-specialistiche» (in 24 categorie) di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, solo il 30% potrà essere subappaltato, mentre per la restante parte va costituita un'associazione tra impresa generale e specialistica.

Ora il Consiglio di Stato ha detto che la regola deve ritornare ad essere tale: la qualificazione in una categoria generale già comprende nella normalità dei casi l'idoneità a eseguire una serie di opere specialistiche accessorie.

Ma quali saranno le conseguenze? Da quando la nuova disciplina dovrà essere applicata? L'annullamento effettivo delle disposizioni del Regolamento dovrà attendere il decreto del Presidente della Repubblica, a cui è stato indirizzato il ricorso da parte dell'Agi e che recepirà il parere del Consiglio di Stato. Fino a quel momento il Regolamento rimarrà in vita e quindi le stazioni appaltanti dovrebbero continuare ad applicarlo integralmente. Non si possono tuttavia escludere contenziosi da parte di singoli operatori che non vorranno perdere l'occasione di giocare questa carta. Il parere rilasciato dal Consiglio di Stato infatti riconosce che il Regolamento ben potrebbe essere oggetto comunque di contestazione da parte dell'impresa al momento della pubblicazione del bando di gara e cioè quando la lesione si concretizza con l'atto applicativo: le disposizioni regolamentari in questione, se in violazione di norme di livello superiore potranno essere disapplicate dal giudice amministrativo.

Inoltre l'annullamento delle previsioni del Regolamento aprirà un vuoto da colmare al più presto: senza un'integrazione e un coordinamento delle norme si rischia un caos normativo che, mettendo a rischio la stessa esistenza delle categorie a qualificazione obbligatoria, porterebbe a una situazione di eccesso opposta a quella lamentata dall'Agi. Infatti le imprese generali qualificate nella categoria prevalente sarebbero sempre ammesse a partecipare alle gare di lavori anche in presenza di lavorazioni scorporabili riconducibili alle categorie a qualificazione «ex obbligatoria». All'opposto, le imprese qualificate nelle categorie a qualificazione «ex obbligatoria» entrerebbero in gara solo nella misura in cui l'impresa generale per propria strategia commerciale intenda subappaltare una parte dei lavori o comunque allargare l'iniziativa costituendo un'associazione temporanea.

Una volta che verranno annullate le previsioni censurate del Regolamento dovrà quindi intervenire il legislatore a ridefinire, in funzione del livello di complessità tecnica e del contenuto tecnologico, l'ambito delle categorie a qualificazione obbligatoria e di quelle super-specialistiche «al fine di realizzare un più equilibrato temperamento» tra le opposte esigenze delle imprese generali e di quelle specialistiche, così come suggerito dal Consiglio di Stato. Certo questo è un iter lungo ed articolato. Nel frattempo le stazioni appaltanti nei loro bandi di gara potranno indicare solo categorie di lavori scorporabili che, seppure specialistiche o anche super-specialistiche, saranno a qualificazione non obbligatoria ai fini della gara e della successiva esecuzione dei lavori.

Con la conseguenza ulteriore che solo nel caso in cui il concorrente decidesse di subappaltare questi lavori, le relative qualificazioni andranno richieste alle imprese subappaltatrici.

#### **In sintesi**

##### **01 | IL PARERE**

Il 26 luglio il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo su un ricorso dell'Agi che chiedeva l'annullamento delle norme del Regolamento appalti che impongono alle imprese generali di subappaltare gran parte dei lavori specialistici alle imprese qualificate nella singola specializzazione oppure di costituire un'associazione temporanea di impresa

##### **02 | IL PRINCIPIO**

Per i giudici di Palazzo Spada la qualificazione generale è talmente ampia da ricomprendere anche i lavori specializzati

##### **03 | LA DECORRENZA**

L'annullamento dell'obbligo scatterà solo quando arriverà in «Gazzetta» il decreto con cui il Presidente della Repubblica accoglierà il parere del Consiglio di Stato. Ma intanto non sono esclusi contenziosi

##### **04 | LE CONSEGUENZE**

In attesa di un intervento normativo le amministrazioni dovranno indicare nei bandi le categorie specialistiche senza obbligo di subappalto o di associazione temporanea e sarà l'impresa generale a decidere se eseguirle direttamente o subappaltarle

(Giorgia Romitelli, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 26 agosto 2013)

#### **■ Stesso Durc per commesse diverse**

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha una validità uniforme e raggiunge ora i 120 giorni dalla data del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza che compromettere la regolarità del pagamento dell'appalto.

Sono, queste, le principali novità introdotte in materia dal Decreto del fare 69/13 (convertito nella legge 98/13), il quale ha ancora una volta modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l'esercizio e la validità del Durc, istituito originariamente, in materia di appalti, dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/03.

##### **Acquisizione del Durc**

Nell'ambito delle procedure d'appalto di opere, servizi e forniture, il Durc segue due strade, a seconda che si tratti di contratti pubblici o privati (per questi ultimi si legga l'altro articolo in pagina). Soffermando l'attenzione sulla prima ipotesi, il legislatore, in applicazione dell'articolo 16-bis del DI 185/09, aveva già posto direttamente a carico delle stazioni appaltanti pubbliche l'onere di acquisire d'ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell'ambito dell'appalto, anche in caso di subappalti.

##### **Attività pubbliche soggette**

In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. Tale obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve chiedere in base all'articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/06 (Codice appalti pubblici), al soggetto aggiudicatore dell'appalto. Anche in questo caso sarà onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere all'istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista interessato.

**Validità del Durc**

Sposando la decisione del Consiglio di Stato (ordinanza del 23 aprile 2013), l'articolo 31 del decreto del fare stabilisce che il documento possa essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. Il Durc può venire utilizzato così anche per: verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'affidamento (articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/06); per stabilire la sua aggiudicazione (articolo 11, comma 8); per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.

**Situazioni di irregolarità**

La situazione di accertata irregolarità segnalata dagli istituti competenti (per il settore dell'edilizia la competenza è della cassa edile) in sede di richiesta del Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (ex articolo 3, comma 1, lettera b, del Dlgs 207/10), in ambito di contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie fasi a cui si è fatto sopra cenno, determina il cosiddetto principio di sostituzione. In tal caso, viene ora stabilito che i soggetti appaltanti sopra indicati trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello risultante dall'inadempienza. L'ammontare così quantificato viene versato, in nome e per conto dell'impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione di irregolarità, direttamente all'istituto e/o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati.

Il decreto del fare stabilisce, tuttavia, che l'istituto o ente, prima di segnalare l'irregolarità, ha l'obbligo di informare l'interessato o il suo consulente del lavoro, mediante posta certificata, sul motivo e l'entità della irregolarità, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali segnalerà l'inadempienza all'appaltante.

**Il quadro****01|CHI ACQUISISCE IL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI**

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dagli istituti o cassa edile (edilizia) in via telematica

**02|VALIDITÀ DEL DURC**

Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. La sua validità è riferita soltanto al tempo di durata e non più anche allo scopo del rilascio. Può quindi riguardare ormai tutte le fasi dell'appalto con l'esclusione del solo pagamento del saldo, per il quale serve un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di documenti precedenti ancora validi

**03|RICHIESTA DEL DURC**

Il documento unico di regolarità contributiva viene richiesto, tra l'altro, per effettuare il pagamento degli stati avanzamento lavori, o prestazioni relative a servizi e forniture, per rilasciare il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato conformità e quello di regolare esecuzione

**04|PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIENZA**

L'istituto o cassa edile è tenuta a informare l'impresa interessata o il consulente del lavoro, tramite posta certificata (Pec), invitandolo alla regolarizzazione entro 15 giorni, che se soddisfatta permetterà il rilascio del Durc. In caso contrario dovrà essere segnalata l'inadempienza all'appaltante, il quale dovrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello risultante dall'inadempienza. L'importo verrà versato poi, per conto dell'impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione d'irregolarità, direttamente all'istituto o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 29 agosto 2013)

### ■ **Trasparenza e pubblicità negli appalti: da ITACA le Linee guida**

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato le Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici. Una sorta di vademecum - predisposto da ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ed elaborato da uno specifico gruppo di lavoro interregionale coordinato dalla regione Friuli-Venezia Giulia - che fornisce una ricognizione puntuale delle norme vigenti in materia di pubblicità e di trasparenza sui contratti pubblici, anche alla luce della produzione normativa intervenuta di recente. La normativa sulla trasparenza, pubblicità e monitoraggio delle fasi degli appalti comporta adempimenti che ogni stazione appaltante è chiamata quotidianamente a svolgere e presuppone l'esistenza di strutture capaci di reggere l'impatto delle costanti innovazioni normative e tecnologiche. La complessità e la frammentarietà degli argomenti è però tale da rendere spesso particolarmente difficoltoso l'operato del singolo funzionario. Proprio per far fronte alle difficoltà operative delle amministrazioni aggiudicatrici è stata predisposta questa guida operativa che costituisce un utile strumento di lavoro per coloro che a vario titolo seguono la disciplina degli appalti.

(da Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935)



### **Sicurezza ed igiene del lavoro**

#### ■ **Rincarate le sanzioni per chi viola la sicurezza**

Sanzioni in materia di sicurezza ritoccate del 9,6% per le irregolarità successive al 1° luglio 2013. Secondo il comma 4-bis dell'originario articolo 306 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), era previsto che le sanzioni penali e amministrative pecuniarie, previste dallo stesso Tu, nonché da atti aventi forza di legge, fossero rivalutate ogni cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore (15 maggio 2008) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Il comma 4-bis dell'articolo 306 non prevedeva, però, quale autorità avrebbe provveduto a dare attuazione a tale disposizione. L'articolo 9, comma 2, del DI 76/2013 ora ha individuato nel direttore generale della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro, l'autorità cui spetterà il compito, ogni cinque anni, di emanare un apposito decreto.

In sede di prima applicazione, tenendo conto degli indici Istat maturati dal maggio 2008, il nuovo comma 4-bis ha stabilito l'aumento nella misura del 9,6% da applicarsi dal 1° luglio 2013.

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare 12059 del 2 luglio scorso ha precisato che al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre che scaturiranno dalla rivalutazione delle singole sanzioni pecuniarie, per cui deve ritenersi che l'importo vada troncato all'ultima cifra intera prima dell'eventuale valore decimale.

Il nuovo importo della sanzione maggiorata, come ha previsto un emendamento introdotto in sede di conversione, non potrà essere applicato per le violazioni commesse prima del 1° luglio 2013, indipendentemente dalla data di accertamento.

Le maggiori entrate, determinate dal ritocco delle sanzioni, sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle direzioni territoriali del lavoro (Dtl), mediante le conseguenti variazioni di bilancio da parte del ministero dell'Economia.

Appare opportuno osservare in proposito che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza da parte delle Dtl, secondo le previsioni dell'articolo 13 del Testo unico è però limitata ad alcune tipologie di lavori: nel settore delle costruzioni edili; sotterranei; cassoni in aria compressa; subacquei; negli impianti ferroviari; con esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Circa la possibile entità del finanziamento in questione, dall'esame della relazione annuale del ministero del Lavoro per l'anno 2012, risulta che alle attività di vigilanza in materia di sicurezza sono addetti soltanto 230 ispettori, compresi quelli con incombenze interne di coordinamento. A seguito dei loro interventi, sono state accertate 40.424 violazioni con un introito, per le relative sanzioni, di somme pari a 23.601.146 euro. Da ciò si può dedurre che per il finanziamento delle nuove auspicate iniziative sarà disponibile circa un milione di euro.

La novità, ai fini della destinazione dei proventi sanzionatori, non influisce invece sull'attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dalle Asl nei confronti di tutti gli altri settori, in quanto l'articolo 14, comma 6, del Testo unico già stabilisce che l'importo delle somme che le Asl complessivamente contestano e introitano integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione da esse svolta nei luoghi di lavoro. È evidente che anche tali somme saranno ora incrementate dalla rivalutazione del 9,6% per tutte le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro commesse a decorrere dal 1° luglio scorso.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 27 agosto 2013)



## Pubblica amministrazione ed enti locali

### ■ Ritardi della «Pa», 30 euro al giorno

Debutta l'indennizzo da far valere per i ritardi della pubblica amministrazione. Almeno per quelli che riguardano avvio ed esercizio dell'attività d'impresa. Con la pubblicazione in «Gazzetta» delle norme del decreto del fare, convertite in legge dal Parlamento, scatterà la possibilità, per i procedimenti iniziati successivamente a quella data e protrattisi oltre i termini, di ottenere un risarcimento. La norma introduce il diritto per l'interessato di chiedere un indennizzo per il semplice ritardo della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte.

Si tratta di una fattispecie diversa dal risarcimento del danno (ingiusto) da ritardo (per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento), che è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009, aggiungendo un articolo 2-bis nella legge n. 241 del 1990. Analogo è però l'obiettivo: istituire e rafforzare un elemento di deterrenza perché le amministrazioni rispettino i termini di conclusione dei procedimenti.

Va però sottolineato come l'indennizzo introdotto può essere applicato solo per i procedimenti avviati a istanza di parte e non anche per quelli d'ufficio. Inoltre, anche per quelli a istanza di parte, è prevista l'esclusione dei concorsi pubblici e delle ipotesi di silenzio qualificato. La misura dell'indennizzo è determinata in 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale. Fissato, però, anche un tetto massimo, in base al quale l'indennizzo non può essere superiore in ogni caso a 2.000 euro.

Per ottenere l'indennizzo, va attivato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, a pena di decadenza, il potere sostitutivo attribuito in ogni amministrazione a una figura che interviene in caso di inerzia (per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, cui l'interessato può rivolgersi). Il titolare del potere sostitutivo è poi chiamato a intervenire per concludere il procedimento nella metà del termine inizialmente previsto oppure per liquidare l'indennizzo.

In caso di mancata risposta su entrambi questi fronti, può essere proposto ricorso al giudice amministrativo sulla base dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, che disciplina il rito contro il silenzio della pubblica amministrazione o sulla base dell'articolo 118 di quel Codice, se ne ricorrano i presupposti. Quest'ultimo è il ricorso per decreto ingiuntivo, ammesso nelle controversie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che hanno per oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.

Se il giudice dichiara inammissibile il ricorso oppure lo rigetta per manifesta infondatezza dell'istanza, condanna il ricorrente a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato a favore dell'amministrazione.

### **I passaggi chiave**

#### 01|IL DEBUTTO

Dalla data di pubblicazione in «Gazzetta» della legge di conversione del decreto del fare scatterà la possibilità di ottenere un indennizzo per i ritardi nei procedimenti amministrativi

#### 02|L'APPLICAZIONE

La misura si applicherà nella fase sperimentale ai soli provvedimenti necessari per un'attività d'impresa

#### 03|L'IMPORTO

Per ogni giorno di ritardo di ritardo dovranno essere corrisposti 30 euro, ma è stato anche fissato un tetto massimo di 2.000 euro ottenibile con l'indennizzo

#### 04|LE ESCLUSIONI

La nuova forma di deterrente contro le inerzie della pubblica amministrazione potrà essere applicata ai soli procedimenti avviati a istanza di parte e non a quelli d'ufficio; escluso anche il silenzio qualificato e i concorsi pubblici

#### 05|LA PROCEDURA

Necessario il preventivo innesco del potere sostitutivo del funzionario pubblico (Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 15 agosto 2013)

### **■ In arrivo la pec per ogni cittadino**

Con due mosse strettamente collegate tra loro il decreto del fare estende il domicilio digitale dei cittadini attraverso un meccanismo automatico di attribuzione di una Pec pubblica e consente una più facile e sicura identificazione in rete degli utenti per l'accesso a servizi pubblici.

#### **Una Pec per tutti**

In particolare, l'articolo 14 del decreto appena approvato, che modifica l'articolo 10 del DI 70/2011, prevede che a ciascun cittadino che richieda un documento di identificazione unificato, ovvero richieda l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente ovvero richieda il cambio di residenza venga attribuita una casella di posta elettronica certificata pubblica (articolo 16 bis del DI 185/2008). Questa casella di Pec, che può essere attivata direttamente dal cittadino, ha funzione di domicilio digitale, vale a dire di domicilio attraverso il quale le pubbliche amministrazioni possono notificare gli atti da loro emanati. Questa funzione non è però automatica, ma scatta solo dopo che la Pec viene autonomamente attivata.

Le regole previste dal DI 179/2012 (e qui modificato) dispongono con chiarezza che i cittadini hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del domicilio digitale. Quindi il nuovo automatismo che attribuisce al cittadino la casella Pec non vincola il cittadino a ricevere obbligatoriamente la notifica degli atti via Pec. Questo effetto decorre solo dal momento in cui il cittadino provvede, con procedura telematica, ad attivare la Pec a lui assegnata.

La norma prevede, tra l'altro, che il nuovo documento unificato sostituisca definitivamente il tesserino sanitario che attualmente riporta il codice fiscale del suo titolare.

#### **I servizi della Pa**

La seconda misura messa in campo dal DI del fare riguarda la gestione dell'identità digitale. L'articolo 64 del Codice per l'amministrazione digitale prevede già ora che, nel caso venga richiesta una identità digitale la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi consentono l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Il DI del fare attualizza e rende più sicura la gestione dell'identità digitale attraverso il nuovo servizio Spid. L'articolo 17 ter che integra l'articolo 64 del Cad, prevede, proprio per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid).

Tramite questo sistema cittadini e imprese potranno accreditarsi in rete e potranno richiedere direttamente tutti i servizi erogati in modalità virtuale dalle pubbliche amministrazioni. Tutto questo sarà possibile con l'approvazione di un Dpcm che fisserà le regole e le modalità di attivazione del servizio. Per tutti gli utenti la realizzazione dello Spid potrebbe essere una vera rivoluzione che faciliterà l'accesso sicuro ai servizi pubblici.

## **Le novità**

### 01|IL DOMICILIO DIGITALE

La richiesta di un documento di identificazione unificato, ovvero di iscrizione anagrafica alla popolazione residente ovvero di cambio di residenza determina l'attribuzione automatica al cittadino di una casella di posta elettronica certificata pubblica

### 02|LA PEC PUBBLICA

La Pec pubblica assolve la funzione di domicilio digitale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni notificheranno i propri atti ai cittadini. Il domicilio digitale non opera in modo automatico, ma è il cittadino che lo richiede attraverso l'attivazione della Pec

### 03|L'IDENTITÀ DIGITALE

L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni sarà reso più facile e sicuro attraverso il nuovo sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid)

(Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 13 agosto 2013)

## Rassegna normativa

(G.U. 31 agosto 2013, n. 204)



Lavoro, previdenza e professione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO 6 AGOSTO 2013

Concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

(G.U. 6 agosto 2013, n.183)

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO 9 AGOSTO 2013

Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

(G.U. 9 agosto 2013, n.186)

### AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 2 AGOSTO 2013, N.27/E

Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative

### AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 5 AGOSTO 2013, N.55/E

Ritenute d'acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.



Ambiente, suolo e territorio

### LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

(G.U. 3 agosto 2013, n. 181)



Contenuto: *tra le modifiche inserite dalla legge di conversione si segnala, in particolare: 1) l'attribuzione al Commissario e al sub commissario nominati per la nota emergenza, anche i poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. (art. 1, c. 1); 2) la ridefinizioni dei presupposti dell'eventuale commissariamento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, potrà essere disposto, solo "...previo parere delle competenti commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento...", previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali*

e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata" (nuovo art. 1, c. 1-bis, D.L. in oggetto); 3) la previsione di un'efficacia del Commissariamento medesimo in senso derogatorio agli aspetti sanzionatori di cui all'art. 29-decies, c. 9, D.lgs. n. 152/2006, previste in caso di mancato rispetto dell'a.i.a., "qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal c. 9" dell'art. 1, D.L. in oggetto (nuovo art. 1, c. 1-ter, D.L. in ogg.); 4) la previsione, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, di una ulteriore nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di un Comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, con compiti di predisporre, entro sessanta giorni dalla nomina, di un Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria prevedente le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. (nuovo art. 1, c. 5); 5) la previsione relativa al Rapporto di valutazione del danno sanitario, inserito nel menzionato Piano, tale che il medesimo non potrà, comunque, prevedere modifiche alle prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, bensì da considerarsi quale legittimante la regione competente a chiedere il riesame dell'a.i.a. medesima ai sensi dell'articolo 29-octies, c. 4, del D.lgs. n. 152/2006 (art. 1, c. 7, D.L. in oggetto); 6) la previsione di definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito decreto recante i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29-quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006 citato (art. 2, c. 3-bis, D.L. in oggetto); 7) la previsione di un contributo pari ad € 90.000 annui, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore dell'ISPRA, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno (nuovo art. 2-bis, D.L. in ogg.); 8) la soppressione, infine, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L., della figura del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione (nuovo art. 2-quater, D.L. citato).

#### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO 16 AGOSTO 2013**

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO<sub>2</sub>, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della Direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.  
(G.U. 16 agosto 2013, n.191)

#### **LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97**

#### **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.**

(G.U. 20 agosto 2013, n. 194)

 Contenuto: gli articoli 19 e segg. (capo V) della legge in oggetto contengono disposizioni ambientali eterogenee, evidentemente emanate tutte in attuazione della paritetica disciplina comunitaria ed al fine espresso di adeguarsi ad altrettante procedure di infrazione alla normativa europea avviate nei confronti del nostro Paese; nell'ordine si segnala: 1) l'art. 19 recante modifiche al D.lgs. n. 49/2010 in materia di Valutazione e gestione dei rischi da alluvioni (procedura di infrazione 2012/2054), tra l'altro introducendo la regola di sottoporre a previa Valutazione ambientale strategica (VAS) ex art. 12, D.lgs. n. 152/2006, a talune condizioni anche i Piani di gestione del rischio di alluvioni (nuovo art. 9, c. 1-bis, D.lgs. n. 49/2010 citato); 2) l'ennesima modifica della disciplina di cui al D.lgs. n. 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, tra l'altro con modifica dell'iter autorizzatorio, con ampio spazio all'informativa a favore

dei cittadini (pubblicazione su un quotidiano della richiesta di autorizzazione, pubblicazione su internet dei pareri del caso e quant'altro – nuovo art. 8, cc. 1, 1bis e 2, D.lgs. 117/2008 introdotti dall'art. 20, D.lgs. in oggetto) (procedura di infrazione 2011/2006); 3) alcune modifiche terminologiche introdotte alla disciplina di cui al D.lgs. n. 188/2008 in materia di pile e accumulatori e relativi rifiuti (art. 21, D.lgs. in oggetto) (procedura di infrazione 2011/2218); 4) la revisione dell'Allegato IB del D.lgs. n. 151/2005 in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e, soprattutto, la riarticolazione della fase di raccolta ex art. 183, c. 1, lett. O, D.lgs. n. 152/2006, riferita ai RAEE, comprensiva anche del raggruppamento dei RAEE medesimi finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione ex art. 3, D.M. n. 65/2010, nel rispetto di talune tassative condizioni...(procedura di infrazione 2009/2264); 5) il rinvio ad un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 gg. Dall'entrata in vigore della legge in questione, che dovrà recare le Linee Guida per condurre in modo oggettivo (individuazione di criteri e soglie) la valutazione di assoggettabilità alla VIA ex art. 20, D.lgs. n. 152/2006, relativamente alle tipologie progettuali ex allegato IV, parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 medesimo (procedura di infrazione 2008/2086); 6) un aggiornamento della normativa di cui al D.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione della risorsa idrica (procedura di infrazione 2007/4680), tra l'altro con la modifica dell'art. 104, D.lgs. n. 152/2006, quanto alla possibilità dell'accrescimento, previa autorizzazione, dei corpi idrici sotterranei (c. 4-bis, art. citato); 7) una significativa revisione della disciplina sul danno ambientale contenuta nella parte sesta del D.lgs. n. 152/2006 (procedura di infrazione 2007/4679), con inserimento di un nuovo articolo al D.lgs. citato concernente i "principi generali" della disciplina in oggetto tale che la normativa in questione si applica ora sia al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, sia al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo (art. 298-bis, c. 1, D.lgs. n. 152/2006), e considerando, tra l'altro, come la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, D.lgs. cit., ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto (c. 2, art. cit.), nonché con revisione della disciplina risarcitoria ex art. 311, D.lgs. n. 152/2006; 8) una revisione della legge n. 157/1992 in materia di caccia (procedura di infrazione 2006/2131), in particolare relativamente alle discipline delle deroghe che possono essere introdotte dalle regioni ex art. 9, dir. 2009/147/CE (nuovo art. 19-bis, l. n. 157/1992 cit.); 9) l'abrogazione – infine – dell'art. 36, c. 7-quater, D.L. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 sull'inquinamento provocato da nitrati (procedura di infrazione 2013/2032).



## Pubblica Amministrazione ed enti locali

### DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 31 agosto 2013, n. 204)

## **MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO 1 AGOSTO 2013**

Comunicato del 1 agosto 2013 relativo alle somme spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva

### **Energia**

## **LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 96**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.

(G.U. 20 agosto 2013, n. 194)

### Articolo 3

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

### Articolo 4

Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **CIRCOLARE 7 AGOSTO 2013**

Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

### **DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2013**

Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche.

(G.U. 19 agosto 2013, n. 193)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2013**

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2013-2014.

(G.U. 19 agosto 2013, n. 193)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 9 AGOSTO 2013**

(G.U. 19 agosto 2013, n. 193)

Determinazione della data di avvio del mercato a termine del gas naturale.

### **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **PROVVEDIMENTO 29/07/2013**

Approvazione del modello di opzione per l'imponibilità Iva dei contratti di locazione e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica

➤ Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 92492 del 29 luglio 2013 "Opzione per l'imponibilità Iva dei contratti di locazione", che contiene il modello per comunicare l'opzione per applicare l'Iva sui canoni di contratti di locazione. Il modulo, dando seguito alle modifiche normative apportate dal "decreto liberalizzazioni" (DI 1/2012) e dal "decreto sviluppo" (DI 83/2012), consente di scegliere l'imponibilità Iva rispetto all'ordinario regime di esenzione, per i contratti di locazione degli alloggi sociali e quelli dei fabbricati a uso abitativo effettuati dalle imprese costruttrici o di ripristino, già in corso alle date di entrata in vigore dei due provvedimenti,. Con lo stesso modulo, inoltre, può essere esercitata l'opzione nel caso di subentro di altro locatore prima della scadenza del contratto.

### **LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 90 (DI ECOBONUS)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

(G.U. 3 agosto 2013, n. 181)

➤ Contenuto: il decreto introduce talune modifiche al D.lgs. n. 192/2005 recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, tra cui: a) l'inserimento tra le finalità del D.lgs. anche, espressamente, quelle di determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione (nuova lett. B-bis, c. 2, art. 1), di effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio (lett. B-ter cit.) e quelle di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione (nuova lett. E, c. citato), di assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati (nuova lett. H-bis, c. cit.) e di promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali (n. lett. H-ter, c. cit.); b) le nuove definizioni di "prestazione energetica di un edificio" (quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti – art. 2, c. 1, lett. C, D.lgs. n. 192/2005 cit.) e di "impianto termico" (impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad

uso residenziale ed assimilate – nuova lett. L-tricies, art. 2, cit.); c) l’inserimento di un nuovo comma (3-bis) all’art. 3, del D.lgs. n. 192/2005, concernente la possibile esclusione degli edifici di cui al comma 3, lettera a) D.lgs. medesimo (edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati, nuovi impianti installati in edifici esistenti, opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti) “solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”; d) la modifica dell’art. 6, del D.lgs. citato tale che “l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti” (nuovo art. 6, c. 3-bis, D.lgs. cit.); e) l’inserimento di una nuova clausola di “cedevolezza” secondo la quale le nuove disposizioni si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma, emanabile, comunque, nel “...rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal ...” Medesimo D.lgs. n. 192/2005 (nuovo art. 17, D.lgs. cit.); f) l’introduzione di una nuova disciplina tecnica concernente i requisiti degli impianti termici, tale che, a far data dal 31 agosto 2013, “...gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente” (c.9, art. 5, D.P.R. n. 412/1993, mod. da art. 17-bis, D.L. in oggetto), con possibili deroghe tassativamente previste (c. 9-bis, art. cit.)

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 AGOSTO 2013**

Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della Direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

(G.U. 9 agosto 2013, n. 186)

#### **DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91**

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(G.U. 9 agosto 2013, n. 186)

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### **RISOLUZIONE 14 AGOSTO 2013, N.56/E**

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana di L'Aquila istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni - decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012

**LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 (DL DEL FARE)**

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(G.U.20 agosto 2013, n.194)

↪ *La legge, in vigore dal 21.8.2013, converte con modificazioni il D.L. 69/2013, che contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Alcune delle modifiche fiscali più significative introdotte in sede di conversione riguardano la Nuova Legge Sabatini.*

*(art. 2): i finanziamenti ed i contributi a tasso agevolato sono estesi alle micro imprese e, compatibilmente con la normativa Ue in materia, alle piccole e medie imprese agricole e della pesca. Inoltre, è disposto che gli investimenti agevolabili sono anche quelli in hardware, software e tecnologie digitali. pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale (art. 3-bis): le risorse per il pagamento di tali debiti ripartite e non richieste dalle Regioni entro il 31.5.2013 possono essere assegnate alle Regioni che ne hanno fatto richiesta entro il 30.6.2013. esercenti impianti di distribuzione di carburante – deduzione forfetaria per accise (art. 4): al fine di tenere in considerazione l'incidenza delle accise sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, è riconosciuta una deduzione forfetaria nelle seguenti misure: 1,1% del volume d'affari fino a e1.032.000,*

*0,6% del volume d'affari oltre e 1.032.000 e fino a e 2.064.000, 0,4% del volume d'affari oltre e 2.064.000.*

**LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99**

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

(G.U. 22 agosto 2013, n. 196)

↪ *La legge, in vigore dal 23.8.2013, converte con modificazioni il D.L. 76/2013, che contiene una serie di misure per il sostegno dell'occupazione, in materia di iva e altre misure finanziarie urgenti. Alcune delle modifiche più rilevanti introdotte in sede di conversione sono illustrate di seguito.*

*Assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1): ai fini dell'assunzione agevolata di giovani tra i 18 e i 29 anni è venuto meno il requisito alternativo di vivere soli con una o più persone a carico. Inoltre è previsto che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto e siano effettuate non oltre il 30.6.2015.*

*Lavoro a progetto (art. 7): se il contratto ha ad oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi. Un apposito D.M. fisserà le modalità attuative della disposizione. Inoltre, un successivo D.P.R. ridefinirà le informazioni da indicare nei registri Iva, al fine di allinearne il contenuto alle segnalazioni telematiche e abrogherà in tutto o in parte gli obblighi di invio di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già comprese nelle segnalazioni telematiche. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative della disposizione.*

**DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102**

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di Sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

(G.U. 31 agosto 2013, n. 204 - Supplemento Ordinario n. 66)



Articolo 1

*Abolizione della prima rata dell' IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54*

Articolo 4

*Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato*

Articolo 5

*Disposizioni in materia di TARES*

Articolo 6

*Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare*

Articolo 7

*Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni*

Articolo 8

*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali*

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO 26 AGOSTO 2013**

Emanazione del decreto ministeriale 24 giugno 2013, relativo al bando per l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 45 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2013.

(G.U. 26 agosto 2013, n.199)



### **Antincendio e prevenzione incendi**

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO 2 AGOSTO 2013, N.1306525**

Adozione del Piano antincendio boschivo (Piano AIB), con periodo di validità 2012-2016, del Parco Nazionale dell'Asinara.

(G.U. 2 agosto 2013, n.180)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO 21 AGOSTO 2013**

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive.

(G.U. 21 agosto 2013, n.195)



### **Edilizia e urbanistica**

## **INPS**

### **MESSAGGIO 25 LUGLIO 2013, N. 11999**

**Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 29 d.l. 244/1995.**

In mancanza del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 luglio, si applica la riduzione stabilita per l'anno precedente. Pertanto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

 Appalti**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 1 AGOSTO 2013**

Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.  
(G.U. 8 agosto 2013, n. 185)

**AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
COMUNICATO 12 AGOSTO 2013**

Rettifica del Manuale operativo avente ad oggetto Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  
(G.U. 12 agosto 2013, n.188)

**INPS****MESSAGGIO 14 AGOSTO 2013, N. 13154****Intervento sostitutivo della stazione appaltante pubblica**

*L'Inps ha precisato che, nel caso in cui la stazione appaltante pubblica riceva un DURC irregolare, il pagamento degli importi dovuti agli enti dovrà avvenire attraverso il modello F24, consentendo così di individuare con immediatezza sia il soggetto versante (stazione appaltante) sia il soggetto beneficiario (contribuente debitore) e ha evidenziato che deve essere utilizzato, sul modello F24 EP, lo specifico codice identificativo "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".*

**INPS****Messaggio 23 agosto 2013, n. 13414****Recapito del DURC solo tramite PEC**

*L'Inps rende noto che, a partire dal prossimo lunedì 2 settembre 2013, la trasmissione del DURC verrà effettuata esclusivamente tramite PEC. Ne consegue che, da tale data: 1) l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese; 2) sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'Inail, dalle Casse Edili e dall'Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.*

## Rassegna di giurisprudenza



### Appalti

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 26 agosto 2013, n. 4268**

**APPALTO DI SERVIZI - Contratti della PA - Trattativa privata - Per l'affidamento della gestione degli specchi d'acqua - Scelta del comune di provvedervi in forma diretta - Pubblico impiego - Lavoro straordinario - Compenso - Erogazione - Presupposto - Sussistenza di ragioni di pubblico interesse - Verifica**

La erogazione del compenso per lavoro straordinario presuppone nell'ambito del pubblico impiego, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, nel rispetto anche dei limiti di spesa, fissati dal bilancio di previsione.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 20 agosto 2013, n. 4193**

**APPALTO DI SERVIZI - Contratti della PA - Gara - Per l'affidamento del servizio di cucina e mensa - Settori speciali - Offerte - Verifica di congruità - Soglia di anomalia - Mancato superamento - Fondamento - Ribasso incongruo - Obbligo della stazione appaltante - Insussistenza**

La stazione appaltante non è tenuta a sottoporre a verifica di congruità l'offerta che non abbia superato la soglia di anomalia, in ragione della sola circostanza che il ribasso offerto dal concorrente sia incongruo rispetto alla media dei ribassi degli altri partecipanti alla procedura. La verifica di anomalia, invero, ha per oggetto l'offerta nel suo complesso, in quanto deve essere effettuata sulla base del punteggio attribuito tanto per il progetto tecnico, quanto per l'offerta economica, mentre il ribasso non è che una delle molteplici voci che compongono la sola offerta economica e che, singolarmente considerata, è del tutto insufficiente a costituire un valido indice per valutare la congruità dell'offerta complessiva.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)



### Edilizia e urbanistica

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE UMBRIA - Perugia, Sezione 1, Sentenza 1 agosto 2013, n. 405**

**ABUSI EDILIZI - Potere repressivo - Esercizio - Attività vincolata - Adozione del provvedimento amministrativo - Omessa comunicazione all'interessato - Irrilevanza - Mancata previsione di momenti partecipativi**

L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono anch'essi atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l'invio, all'interessato, della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Ciò, tanto più alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, dal quale si desume che i provvedimenti predetti, proprio in quanto aventi natura vincolata, non sono comunque annullabili per vizi procedimentali, quali l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ogni qualvolta (come nella specie) risulti la correttezza sostanziale dello stesso.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, sezione 6, sentenza 5 agosto 2013, n. 4075**

**SANATORIA EDILIZIA - ultimazione dei lavori - prova - onere a carico del richiedente**

Il richiedente la sanatoria edilizia è gravato dall'onere di provare l'ultimazione dei lavori. In merito deve, invero, rilevarsi che mentre l'Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Napoli, Sezione 4, Sentenza 5 agosto 2013, n. 4056**

**Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Impugnazione - Successiva presentazione dell'istanza di sanatoria - Inefficacia del provvedimento repressivo - Nuova valutazione amministrativa**

In materia di abusi edilizi, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame dell'abusività dell'opera, invero, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Salerno, Sezione 1, Sentenza 7 agosto 2013, n. 1789**

**ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONI ILLEGITTIME PREORDINATE ALL'ESPROPRIAZIONE - Concreto esercizio del potere ablatorio - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**

Le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, seppure la successiva ingerenza nella proprietà privata, la sua utilizzazione e l'irreversibile trasformazione della stessa, avvengano senza alcun titolo legittimante.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 22 agosto 2013, n. 4254**

**LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE - lottizzazione cartolare - accertamento - intento di lottizzare abusivamente - sussistenza - irrilevanza - elementi determinanti - frazionamento e vendita in lotti di un'area - scopo edificatorio**

La lottizzazione cartolare o negoziale prescinde dalla prova di qualsiasi intento di lottizzare abusivamente, rilevando obiettivamente i soli fatti del frazionamento e della vendita in lotti di un'area, quando essi per le dimensioni, per la natura del terreno e per il numero evidenzino la loro destinazione a scopo edificatorio. Qualora, dunque, il complesso degli atti di frazionamento e di disposizione dei lotti risultanti dalla divisione in favore di società esercente attività edilizia, stipulati proprio sul dichiarato presupposto della destinazione edilizia delle aree, dimostri in maniera inequivocabile l'intento edificatorio perseguito dagli ex comunisti, da attuarsi mediante il frazionamento dell'originario cespite avente destinazione agricola, non può accogliersi la tesi della finalità della mera divisione della proprietà indivisa, in quanto seguito all'atto di divisione anche quello di disposizione, tale da integrare la fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 22 agosto 2013, n. 4245**

**STRUMENTI URBANISTICI. Termine di impugnazione - strumenti urbanistici - impugnazione - termine - decorrenza - pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione - comunicazione personale**

Il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ovvero alla comunicazione personale, e non anche alla data in cui l'interessato ne afferma aver avuto piena conoscenza. In tal senso, invero, se, da un lato, la pubblicazione risponde alle ordinarie esigenze dell'ordinamento, concernenti la conoscenza legale degli atti a carattere generale, per cui rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale, dall'altro, in caso di comunicazione diretta, il dies a quo è certamente costituito dal giorno di ricezione della notifica individuale all'interessato in base alla regola generale di cui all'art. 41, comma 2, prima parte del primo periodo, D.Lgs. n. 104 del 2010.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 22 agosto 2013, n. 4243**

**VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE. Termine impugnazione delibera - piano regolatore generale - delibera di variante - impugnazione - termine - decorrenza - ipotesi - variante generale o particolare**

Il termine di impugnazione della delibera di variante di Piano Regolatore Generale, mediante l'adozione di un piano particolareggiato, decorre dalla data di completamento delle formalità di pubblicazione o dalla notificazione individuale, a seconda che si tratti di variante generale o particolare, con riferimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento. Qualora, infatti, incidano su ampie zone territoriali, esse hanno carattere generale e devono essere impugnate dalla data di pubblicazione dell'atto, mentre ove riguardino un bene specifico, hanno carattere particolare ed il termine di impugnazione decorre dalla notifica individuale che l'Amministrazione ha l'obbligo di eseguire.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)



## Immobili

■ **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Sezione I - Sentenza 27 giugno 2013 - Causa C-155/12**

**Iva - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 44 e 47 - Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili - Collegamento fiscale - Nozione di "prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile" - Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci**

La prestazione complessa di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito può assumere il carattere di servizio connesso a un bene immobile - con riflessi in termini di territorialità Iva - quando lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e al depositante viene riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una porzione specificamente determinata della struttura adibita a deposito.



## NOTA

**Magazzinaggio col regime immobiliare solo quando è la prestazione principale**

*La prestazione di magazzinaggio è di tipo immobiliare, ai fini Iva, soltanto se costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Sono queste le interessanti conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia Ue, a mezzo della propria sentenza 27 giugno 2013, nella causa C-155/12, che potrebbero portare a rimeditare la posizione - piuttosto netta - assunta dalla nostra Agenzia delle entrate ai fini della qualificazione dell'operazione nel contesto dell'imposizione del valore aggiunto, in particolare, per quanto concerne la verifica della sussistenza del presupposto territoriale, con la circolare 21 giugno 2011 n. 21/E.*

**La questione controversa.** Una società polacca fornisce ad altri operatori economici soggetti a Iva e stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea un servizio complesso di stoccaggio merci, che consiste nel ricevimento in magazzino, nello stoccaggio, nella custodia, nell'imballaggio, nella consegna, oltre che nel carico e nello scarico delle stesse. Inoltre, ma solo per taluni clienti, i materiali consegnati in blocco vengono reballati in confezioni singole. In sostanza, come si evince da quanto riportato nel pronunciamento in esame, la messa a disposizione di aree di stoccaggio rappresenta soltanto uno fra i vari elementi che costituiscono il processo logistico gestito dall'operatore.

Quest'ultimo, con l'intento di accertare quale dovesse reputarsi essere il luogo della prestazione di servizio ai fini Iva, ha posto un quesito alla locale amministrazione finanziaria, la quale ha sentenziato che l'intero servizio sia riconducibile tout court alle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile. Sicché lo stesso si deve intendere territorialmente rilevante nel «luogo in cui è situato il bene», ai sensi dell'articolo 47 della direttiva n. 2006/112/Ce.

Sia detto per inciso, la nostra Agenzia delle entrate ha qualificato il servizio di deposito, invece, come una prestazione generica (non, quindi, di tipo immobiliare) e, come tale, da intendersi effettuata nel territorio dello Stato solo se resa a soggetto passivo ivi stabilito, a prescindere dalla localizzazione del bene (si veda la circolare 21 giugno 2011 n. 21/E, paragrafo 2.6).

Si è quindi sviluppato un contenzioso, che ha visto riconosciute le ragioni della società polacca dai giudici di prime cure ed è attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione, la quale - ravvisando la necessità di un chiarimento sull'ambito applicativo della norma comunitaria di riferimento - ha sospeso la controversia e ha interpellato la Corte di giustizia europea.

**La sentenza della Corte Ue.** Il punto di partenza degli eurogiudici è l'analisi della fattispecie, al fine di verificare se l'operazione descritta debba essere valutata unitariamente, ovvero - essendo costituita, a sua volta, da una pluralità di prestazioni - a ciascuna di esse occorra riservare un trattamento specifico.

Ad avviso della Corte, secondo la propria giurisprudenza consolidata, la fattispecie deve essere analizzata in maniera tale da apprezzarne le specifiche connotazioni, il che vale a dire senza procedere ad arbitrarie segmentazioni della prestazione, se questa viene considerata dalle parti e si presenta effettivamente alla stregua di un unicum. In altri termini, se i contraenti hanno convenuto che l'impresa fornisca un'operazione unitaria, ancorché questa si risolva poi nell'esecuzione di una pluralità di singole operazioni, il compito dell'interprete è quello di analizzare compiutamente le caratteristiche che le sono proprie.

Ciò detto, la prestazione deve essere come unitaria se gli elementi o gli atti in cui si risolve, forniti dal soggetto passivo, sono così strettamente collegati da essere oggettivamente inscindibili. Oppure, allorquando sia ravvisabile fra essi una prestazione principale e una o più prestazioni accessorie, nel qual caso queste ultime perdono la propria specifica autonomia - in virtù dello stretto rapporto economico-funzionale che le lega a un'altra (l'operazione principale) - ai fini dell'applicazione dell'imposta. Come è noto, per la Corte, una prestazione va considerata accessoria a una principale se, per la clientela, non costituisce un fine a se stante, bensì solo il mezzo per fruire al meglio del servizio principale, offerto dal prestatore.

Sebbene sia compito del giudice del rinvio indagare tali elementi, la Corte di giustizia rileva che lo stoccaggio sia in linea di massima qualificabile come prestazione principale e tutte le altre citate abbiano natura accessoria rispetto a essa, dal momento che non hanno una finalità loro propria. A eccezione del reballaggio in confezioni singole delle merci consegnate in blocco, che presenta in effetti carattere di autonomia.

**La qualificazione dell'operazione.** Tanto premesso, i giudici di Lussemburgo puntualizzano che rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 47 della direttiva, come prestazioni di servizi relativi a un immobile, solo quelle che presentano un nesso diretto con una determinata porzione del territorio dello Stato. Il presupposto della norma si verifica, perciò, qualora il bene immobile così inteso risulti essere elemento costitutivo - ossia l'elemento centrale e indispensabile - della prestazione di servizi in esame.

*In definitiva, quindi, una prestazione di stoccaggio rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile determinato, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.*

(Alberto Santi, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 02 agosto 2013)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 20 agosto 2013, n. 4186**

**LOCAZIONE - IMMOBILI PARTICOLARI - Contratti della PA - Affidamento in locazione della struttura comunale - Revoca - Fondamento - Inagibilità a seguito di evento sismico - Causa di forza maggiore - Legittimità del provvedimento di revoca**

E' legittimo il provvedimento di revoca dell'affidamento in locazione al privato di una struttura comunale avente fondamento in una causa di forza maggiore costituita dalla riscontrata inagibilità dell'immobile a seguito di evento sismico. Tale situazione, invero, integra certamente una causa di forza maggiore idonea per legge a risolvere un contratto in corso e, quindi, tanto più idonea a consentire alla parte promittente di revocare o recedere dalla proposta contrattuale. Né, in circostanze siffatte, il soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento in gestione della struttura predetta, può legittimamente dolersi dell'intervenuta revoca qualora alla data di tale provvedimento non abbia ancora provveduto alla stipula del relativo contratto.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

## Approfondimenti

Lavoro, previdenza e professione



### Certificatori energetici: i requisiti professionali

*Con il D.P.R. 75 del 16 aprile 2013, entrato in vigore lo scorso 12 luglio, sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento, indipendenza e imparzialità dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici.*

Ivan Meo, Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del D.P.R. 75/2013 (a pag. 1388) viene finalmente messa la parola fine a un lungo iter che ha visto il nostro Paese in netto ritardo sul percorso verso il recepimento delle direttive europee. Con l'entrata in vigore del provvedimento, infatti, il D.L. 192/2005, di attuazione della dir. n. 2002/91/CE, viene adeguato alle richieste della Comunità europea. Il nuovo D.P.R. si applica nelle regioni e nelle province autonome che non hanno legiferato in materia e non hanno adottato provvedimenti ad hoc sulla certificazione energetica in applicazione della suddetta direttiva.

#### Soggetti abilitati alla certificazione

Il D.P.R. 75/2013 stabilisce i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: si vuole, infatti, assicurare personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:

- i tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
- gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell'ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
- tutti gli organismi (sia pubblici sia privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell'ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell'impiantistica e che risultano accreditati presso l'organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
- le ESCO, società per i servizi energetici. In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l'ottenimento dell'abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.

## **Corsi di formazione**

A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dell'ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell'esame finale. A livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. L'Allegato I del D.P.R. 75/2013 riporta i contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (v. a pag. 1392).

## **Indipendenza e imparzialità**

Relativamente a dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, il D.P.R. all'art. 3 stabilisce che il tecnico, al fine di garantire entrambe le prerogative, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, deve dichiarare che:

- in caso di edifici di nuova costruzione, non vi sia alcun conflitto di interessi: cioè non vi sia alcun coinvolgimento né diretto né indiretto nella fase di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della certificazione, e non vi siano rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati (che tra l'altro non devono essere né il coniuge, né un parente fino al IV grado);
- in caso di edifici già esistenti, varranno le stesse identiche garanzie precedenti (edifici di nuova costruzione), dai quali differisce solo la fase della progettazione, in quanto l'immobile risulta già realizzato. Ricordiamo, infine, che le regioni e le province autonome possono promuovere attività di informazione, formazione, orientamento, aggiornamento dei certificatori energetici ma anche degli stessi utenti finali; predisporre sistemi di accertamento della qualità e della correttezza dei servizi di certificazione, attraverso controlli di qualità dei tecnici abilitati e della loro attività, l'accertamento documentale, la verifica del rispetto delle procedure, la rispondenza dei dati fra quelli di progetto (o di diagnosi) e i risultati finali ottenuti (anche attraverso gli interventi suggeriti per il miglioramento dell'efficienza energetica).



## Occupazione e sviluppo nei decreti 69 e 76/2013

*I primi due atti legislativi del Governo della nuova legislatura toccano in maniera significativa la materia del lavoro e della previdenza, con ricadute anche sui settori di nostro interesse. Si tratta dei D.L. 76 del 28 giugno 2013 e 69 del 21 giugno 2013, già in vigore rispettivamente dal 28 e dal 22 giugno 2013. Le disposizioni sono quindi efficaci e operative e potranno diventare definitive dopo la conversione in legge da parte del Parlamento (entro 60 giorni). Proponiamo, in ordine di argomento, una mappa delle principali novità introdotte con il relativo riferimento normativo.*

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935

<p><b>Ammortizzatori in deroga</b> Art. 7, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>Il termine per l'emanazione di norme regolamentari in materia di ammortizzatori in deroga è stato prorogato al 31.12.2013.</p>
<p><b>Appalti: obbligo solidale</b> Art. 9, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>La norma interviene sull'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 specificando quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'obbligo solidale tra le parti di un contratto di appalto verso i lavoratori impiegati, oltre che applicabile nei confronti di dipendenti e parasubordinati, si rivolge anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo;</li> <li>2. la disciplina non si applica nei confronti della Pubblica amministrazione;</li> <li>3. le eventuali modifiche in deroga attuate dai contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.</li> </ol>
<p><b>Appalti: obbligo solidale</b> Art. 50, D.L. 69/2013</p>	<p>Viene abolito l'obbligo solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne l'omesso versamento dell'IVA (art. 35, comma 28, della legge 248/2006), nell'ambito dei contratti di appalto.</p>

<p><b>Apprendistato</b> Art. 2, D.L. 76/2013</p>	<p>Entro il 30.9.2013 la Conferenza Stato-Regioni dovrà stabilire delle linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31.12.2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese in base ai principi indicati di seguito.</p> <p>In mancanza di tale intervento, le regole dettate dal decreto legge trovano immediata applicazione per le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate dal 28.6.2013 al 31.12.2015. Le regole che derogano il Testo unico sull'apprendistato sono le seguenti:</p> <p>a. il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;</p> <p>b. la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;</p> <p>c. in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione dove l'impresa ha la propria sede legale.</p>
<p><b>Apprendistato</b> Art. 9, comma 3, D.L. 76/2013</p>	<p>Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica (modulo previsto per i minori) in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata prevista dalla contrattazione collettiva.</p>
<p><b>Assunzioni agevolate</b> Art. 7, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) in quanto disoccupati è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale diritto è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le condizioni ostative.</p>

## Assunzioni incentivate a tempo indeterminato

Art. 1, D.L. 76/2013

L'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni, permetterà di fruire di uno specifico incentivo nel limite delle risorse stanziato dal 2013 al 2016 (€ 500 milioni per il mezzogiorno e € 294 milioni per le altre regioni):

- a. essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c. vivere soli con una o più persone a carico.

**Decorrenza** - La norma non è ancora operativa ma si applicherà alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse gestite dal Fondo di rotazione.

**Presupposti** - Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate) e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo al 28.6.2013 e in ogni caso non antecedente alla data di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione e non oltre il 30.6.2015. L'incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

**Incentivo** - L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, entro il limite di € 650.

Nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, l'incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di € 650 mensili. Per avere diritto a tale agevolazione il datore di lavoro deve procedere all'assunzione di un altro lavoratore che, peraltro, può non essere in possesso dei requisiti previsti.

**Procedura** - L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente.

**Incentivi regionali** - Le regioni e province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo, per le assunzioni intervenute comunque non oltre il 30.6.2014.

<p><b>Certificazioni sanitarie</b> Art. 42, D.L. 69/2013</p>	<p>Vengono abolite le seguenti certificazioni sanitarie utilizzabili ai fini dell'accesso al lavoro o alla professione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato di sana e robusta costituzione;</li> <li>- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione dei minori;</li> <li>- certificato medico comprovante la sana costituzione .sica per i farmacisti;</li> <li>- certificato di idoneità .sica per l'assunzione nel pubblico impiego;</li> <li>- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.</li> </ul> <p><b>Attività a rischio</b> - Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina del Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni connesse all'impiego di gas tossici.</p>
<p><b>Collocamento: comunicazioni obbligatorie</b> Art. 9, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>Con norma interpretativa il decreto legge stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, (e questa è la novità riferita al lavoratore) a qualsiasi .ne, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province.</p>
<p><b>Contratti di prossimità</b> Art. 9, comma 4, D.L. 76/2013</p>	<p>L'effetto derogatorio alla legge e ai contratti collettivi nazionali a opera dei contratti aziendali o territoriali di prossimità (art. 8 della legge 148/2011) è subordinato al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.</p>
<p><b>Contratto a termine acausale</b> Art. 7, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>La possibilità di assumere con contratto a termine senza obbligo di causale, nel caso di primo rapporto tra le parti, per non più di 12 mesi (come previsto dalla legge Fornero) viene così integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contratti collettivi di 2° livello (per esempio, aziendali) oltre che quelli nazionali possono prevedere altre ipotesi derogatorie;</li> <li>- il contratto a termine acausale può essere prorogato;</li> <li>- se il contratto acausale continua oltre il 30° giorno (se ha durata inferiore a 6 mesi), oltre il 50° (durata superiore a 6 mesi), il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.</li> </ul>
<p><b>Contratto a termine: esclusioni</b> Art. 7, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>La norma espressamente esclude dal campo di applicazione del D.Lgs. 368/2001 i contratti a termine conclusi coi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, comma 2, legge 223/1991).</p>

<p><b>Contratto a termine: limiti massimi</b> Art. 7, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>I contratti collettivi nazionali possono individuare limiti quantitativi massimi ai contratti a termine stipulabili, anche nelle ipotesi di contratti a termine acasuali.</p>
<p><b>Contratto a termine: prosecuzione oltre la scadenza</b> Art. 7, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>Viene abolito l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, la continuazione oltre tale termine, anche nel caso di contratto a causale.</p>
<p><b>Contratto a termine: riassunzione del lavoratore a termine</b> Art. 7, comma 1, D.L. 76/2013</p>	<p>Tornano brevi i giorni che devono intercorrere tra un contratto a termine e l'altro con lo stesso lavoratore. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Nella legge Fornero i giorni erano rispettivamente 60 e 90 anche se derogabili dalla contrattazione collettiva.</p>
<p><b>Credito di imposta al sud</b> Art. 2, comma 9, D.L. 76/2013</p>	<p>Il credito d'imposta relativo ai lavoratori assunti a incremento nelle regioni del Mezzogiorno (art. 6 della legge 106/2011) è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il termine massimo del 15.5.2015 (anziché entro due anni dalla data di assunzione).</p>
<p><b>Dimissioni</b> Art. 7, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>La procedura di convalida delle dimissioni dei lavoratori subordinati introdotta dalla legge Fornero si applica, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;</li> <li>- con contratti di associazione in partecipazione.</li> </ul>

## DURC negli appalti pubblici

Art. 31, D.L. 69/2013

Nell'ambito della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, il decreto legge corregge l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 affermando quanto già previsto dalla legge 2/2009, e cioè che grava sulla stazione appaltante e sull'ente aggiudicatore l'obbligo di chiedere direttamente il DURC per la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla gara di appalto. La stessa integrazione viene estesa alla fase del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto e nel subappalto.

In definitiva l'acquisizione d'ufficio del DURC avviene nei seguenti casi:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla non commissione di gravi violazioni in materia contributiva;
- per l'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

**DURC irregolare** - Qualora la procedura segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC gli Enti preposti a farlo, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti abilitati, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

**Validità del DURC** - Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni dalla data di emissione e non più 90 giorni.

Dopo la stipula del contratto, gli enti aggiudicatori acquisiscono il DURC ogni 180 giorni e lo utilizzano per tutte le altre finalità indicate in precedenza, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

**Subappalto** - Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli enti aggiudicatori acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione nonché nei casi di pagamento dello stato avanzamento lavori e per il certificato di collaudo

<p><b>Fondi di solidarietà bilaterale</b> Art. 7, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>Il termine rimesso dalla legge Fornero alle organizzazioni sindacali per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale è prorogato al 31.10.2013. Decorso inutilmente il predetto termine al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati a decorrere dall'1.1.2014 si provvederà mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale.</p>
<p><b>INAIL</b> Art. 32, D.L. 69/2012</p>	<p><b>Denuncia infortunio</b> - Una volta che sarà entrato in vigore il SINP ossia il sistema di comunicazione telematico integrato tra enti, dopo 180 giorni verrà abolito l'obbligo di denunciare all'Autorità di PS gli infortuni sul lavoro mortali o che producono un'inabilità al lavoro superiore a 3 giorni. La predetta Autorità nonché le ASL e le DTL acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, a un'inchiesta al fine di effettuare i relativi accertamenti.</p>
<p><b>Lavoro a progetto</b> Art. 7, comma 2, D.L. 76/2013</p>	<p>Il contratto a progetto viene così modificato. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, mentre la formulazione precedente indicava " esecutive o ripetitivi". Gli elementi essenziali che il contratto a progetto (in forma scritta) deve contenere (durata - tipo di progetto - corrispettivo - forme coordinamento - misure sicurezza) non devono essere più indicati ai soli fini della prova. Tale indicazioni diventa essenziale per la validità del contratto.</p>
<p><b>Lavoro accessorio</b> Art. 7, comma 3, D.L. 76/2013</p>	<p><b>Qualificazione</b> - Sparisce la qualificazione del lavoro accessorio come lavoro di natura meramente "occasionale", restando quindi come unico parametro per definire la prestazione solo il limite economico che è stato confermato e pari, a livello generale, a € 2.000 annui netti. <b>Svantaggiati</b> - Viene introdotta una nuova norma che delega il Ministro del Lavoro a disciplinare le condizioni per le prestazioni di lavoro accessorio rese da soggetti con disabilità, in stato di detenzione, di tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali, nell'ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche.</p>

<p><b>Lavoro intermittente o a chiamata</b> Art. 7, commi 2, 3 e 5 D.L. 76/2013</p>	<p><b>Limiti</b> - In ogni caso di contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, un periodo di utilizzazione complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Per le 400 giornate si computano esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente al 28.6.2013.</p> <p><b>Sanzioni</b> - La sanzione da € 400 a € 2.400 per omessa comunicazione preventiva al Centro per l'impiego dell'inizio di una prestazione intermittente non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.</p> <p><b>Efficacia contratti precedenti</b> - I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18.7.2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni introdotte dalla legge Fornero del 2012, cessano di produrre effetti dall'1.1.2014 anziché dal 19.7.2013.</p>
<p><b>Licenziamenti individuali</b> Art. 7, comma 4, D.L. 76/2013</p>	<p><b>Conciliazione con la DTL</b> - La procedura di conciliazione preventiva di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo davanti alla DTL non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinati da cambio appalti o da interruzioni dei rapporti interminati nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.</p> <p><b>Procedura di conciliazione</b> - La norma conferma alcuni aspetti già noti (chiusura della procedura entro 20 giorni dalla convocazione - possibilità di proseguire di comune accordo anche oltre tale termine), e precisa che la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. che rimette alla discrezione del giudice la valutazione ai fini delle prove basandosi anche sul comportamento delle parti.</p>

<p><b>Maternità</b> Art. 34, D.L. 69/2013</p>	<p>Fermo restando l'obbligo di invio del certificato di gravidanza al datore di lavoro prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, la norma introduce novità procedurali legate a un prossimo decreto ministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità dell'invio all'INPS. Il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto deve essere inviato all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Fino al momento in cui entreranno in vigore le nuove regole (dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto) rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.</p>
<p><b>Riscossione con i ruoli</b> Art. 52, D.L. 69/2013</p>	<p>La rateazione del debito risultante dal ruolo, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili (al posto delle precedenti 72 rate mensili).</p> <p>Il periodo di tolleranza in caso di mancato pagamento delle rate passa da 2 a 8 rate mensili. Entro tale limite il debitore non decade dal diritto alla rateazione.</p>
<p><b>Sicurezza sul lavoro</b> Art. 9, comma 2, D.L. 76/2013</p>	<p>Fermo restando la conferma del meccanismo di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative previste in materia di sicurezza sul lavoro (indice ISTAT prezzi al consumo) la nuova norma rivaluta nella misura del 9,6% degli importi relativi a ammende e sanzioni amministrative.</p>

**Sicurezza sul lavoro**

Art. 32, D.L. 69/2013

**Deroghe** - Il decreto legge individua alcune attività che potranno essere esonerate in primo luogo dalla redazione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, con decreto del Ministro del lavoro saranno individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL.

Nel decreto sarà approvato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico, possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi, fermo restando la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.

**Appalti** - Nelle attività a basso rischio infortunistico (v. sopra) il committente, dopo avere elaborato il Documento unico di valutazione rischi, in alternativa all'obbligo di ridurre al minimo il rischio da interferenze, può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

**Formazione** - In tutti i casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, nonché per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

**Comunicazione di inizio lavori** - Il datore di lavoro effettua la comunicazione di inizio lavori nei cui luoghi è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive e non più all'organo di vigilanza ossia l'ASL.

	<p><b>Attrezzature</b> - Il datore di lavoro, secondo il Testo unico sicurezza, sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata per ciascuna di esse dal Testo unico sicurezza.</p> <p>La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta (e non più 60 giorni previsti in precedenza), decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, qualora ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati.</p> <p>L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.</p> <p><b>Cantieri mobili</b> - Con decreto del Ministro del lavoro verranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera.</p> <p><b>Appalti pubblici</b> - Nell'ambito dei lavori pubblici regolati da D.Lgs. 163/2006 verrà emanato un decreto di semplificazione dell'obblighi di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.</p>
<p><b>Sicurezza sul lavoro</b> Art. 35, D.L. 69/2013</p>	<p>Con apposito decreto verranno introdotte misure di semplificazione per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.</p>
<p><b>Somministrazione</b> Art. 9, comma 6, D.L. 76/2013</p>	<p>La norma, nel ribadire il principio in base al quale i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto, durante la missione, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte, prevede l'obbligo dell'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>

<p><b>Start-up</b> Art. 9, comma 16, D.L. 76/2013</p>	<p>Vengono modificati alcuni requisiti per essere considerate imprese start-up innovative, requisito che permette, tra l'altro, di assumere con contratto a termine senza dovere rispettare le rigide causali di legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non è più prevista come obbligatoria la presenza di soci, persone fisiche, che detengano al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;</li> <li>2. le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (e non più 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;</li> <li>3. tra i dipendenti e collaboratori occupati possono essere presenti personale in possesso di laurea magistrale, purché in una percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva.</li> </ol>
<p><b>Stato di disoccupazione</b> Art. 7, comma 5, D.L. 76/2013</p>	<p>Viene ripristinata la norma (art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 181/2000 che era stata abrogata dalla legge Fornero e di conseguenza dal 28.6.2013 il disoccupato continua a conservare lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, limite non applicabile nei confronti dei lavoratori provenienti dai lavori socialmente utili. I limiti sono attualmente di € 8.000 annui per rioccupazione come dipendente e € 4.800 annui come autonomo.</p> <p>Le regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, tenendo conto del ripristino della predetta disposizione sulla conservazione dello stato di disoccupazione.</p>

<p><b>Stranieri extra UE</b> Art. 9, comma 10, D.L. 76/2013</p>	<p>La norma introduce dei correttivi ai procedimenti ancora in essere per la cosiddetta emersione dei lavoratori extracomunitari clandestini prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 109/2012.</p> <p>La prima disposizione riguarda l'eventuale rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro. In questo caso, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata attraverso il pagamento del contributo forfetario di € 1.000 nonché di almeno 6 mensilità più relativi contributi e imposte, e del requisito della presenza in Italia al 31.12.2011, è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore irregolare, in relazione a tale stato.</p> <p>Qualora il rapporto oggetto di emersione sia cessato prima della definizione della pratica, e il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza in Italia alla data del 31.12.2011, la procedura si considera conclusa in relazione al lavoratore che può ottenere, alternativamente, un permesso di attesa occupazione o un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di una richiesta di altro datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento del contributo forfetario nonché di almeno 6 mensilità più relativi contributi e imposte, sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto.</p>
<p><b>Stranieri extra UE: assunzione</b> Art. 9, comma 7, D.L. 76/2013</p>	<p>Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, può presentare la domanda allo Sportello immigrazione solo, e questa è la novità, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata. L'onere, prima a carico dello Sportello immigrazione, deve cioè essere assolto dal datore di lavoro.</p>
<p><b>Stranieri extra UE: formazione</b> Art. 9, commi 8 e 9, D.L. 76/2013</p>	<p>Viene regolamentato l'ingresso degli stranieri in possesso del visto di ingresso per motivi di studio che intendono svolgere in Italia corsi di formazione professionali per il riconoscimento di una qualifica.</p> <p>Si prevede che il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi è determinato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome da emanarsi ogni tre anni entro il 30.6 dell'anno successivo al triennio.</p> <p>In sede di prima applicazione le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale rilasciano i visti di ingresso, previa verifica dei requisiti.</p>

<p><b>Tirocini</b> Art. 2, commi 4-7, D.L. 76/2013</p>	<p>Fino al 31.12.2015 il ricorso ai tirocini formativi nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nella disciplina statale (art. 18 della legge 196/1997 - D.M. 142/1998) e la durata massima dei tirocini prevista del predetto decreto interministeriale (4 mesi per gli studenti - 6 mesi per disoccupati e inoccupati - 12 mesi per universitari e 24 mesi per portatori di handicap) è prorogabile di un mese.</p> <p><b>Indennità</b> - Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con dotazione di € 2 milioni annui diretto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi, quando il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato.</p>
<p><b>Tirocini curriculari</b> Art. 2, commi 10-14, D.L. 76/2013</p>	<p>Sono stati stanziati più di € 10 milioni per il biennio 2013-2014 a favore dei tirocini curriculari della durata minima di 3 mesi, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013- 2014. L'indennizzo previsto non potrà superare € 200 al mese e viene concesso dalle Università in base a una graduatoria basata su indici di merito.</p>

## Impiantistica



### Caldaie: ecco cosa cambia

*Nuove regole in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, periodicità dei controlli e requisiti dei soggetti responsabili. Queste le novità introdotte dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, di attuazione del D.Lgs. 192/2005.*

Ivan Meo, Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935

Con il D.P.R. 74/2013 (a pag. 1379), il nostro Paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole anche per la cadenza dei controlli per l'efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.

#### I limiti per le temperature ambiente

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati.

Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal D.P.R. 74/2013	
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i:	
18 °C	+2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20 °C	+2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a:	
26 °C	-2 °C di tolleranza per tutti gli edifici

Ricordiamo che il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. In base a quanto stabilito nell'art. 4 del decreto, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; i comuni, tuttavia, possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.

## Periodicità dei controlli e tecnici abilitati

Vengono definitivamente fissate le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli. I controlli, infatti, vanno effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l'impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell'impianto e con il nuovo decreto risultano meno severi rispetto a quanto stabilito in precedenza (tabella 1).

**TABELLA 1** Periodicità controlli di ef.cienza energetica impianti termici.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica <sup>1</sup> [kW]	Cadenza controlli (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2
		$P \geq 100$	1
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 < P < 100$	4
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4
		$P \geq 100$	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	$P > 10$	4
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2

P - Potenza termica utile nominale. Pel - Potenza elettrica nominale.  
 (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.

## I soggetti responsabili dell'impianto

Per quanto concerne i soggetti responsabili dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell'impianto (nei condomini è identificato nell'amministratore), il quale può, tuttavia, *delegare a un terzo* (tabella 2).

**TABELLA 2** Nozione e identificazione del "terzo responsabile".

<p><b>Quando ricorre tale figura</b></p>	<p>Generalmente l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati direttamente al proprietario, o per esso a un terzo definito "terzo responsabile", nel momento in cui un privato, un amministratore di condominio, o il proprietario dell'impianto termico decide di delegare l'esercizio e la manutenzione del proprio impianto.</p>
<p><b>Caratteristiche</b></p>	<p>Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative.</p>
<p><b>Compiti</b></p>	<p>Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica.</p>

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. L'affidamento a un terzo, relativamente ai complessi condominiali, può avvenire su delibera dell'assemblea con un contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del mancato rispetto delle norme.

Tuttavia, possono presentarsi due casi relativi all'affidamento a terzi dell'impianto e cioè che:

- l'impianto non sia a norma già prima dell'incarico al terzo;
- l'impianto non sia mantenuto a norma per l'intera durata del contratto.

Entrambe le opzioni sono oggetto, tra l'altro, della nuova normativa prevista dalla Riforma del condominio in vigore dal 18 giugno scorso. Vediamo i dettagli nella *tabella 3*.

**TABELLA 3** Affidamento dell'impianto al terzo responsabile.

<b>Impianto non conforme già prima dell'affidamento al terzo responsabile</b>	
<b>Affidamento al terzo</b>	La delega al terzo responsabile deve espressamente prevedere l'incarico di messa a norma dell'impianto quale prerogativa all'affidamento dello stesso.
<b>Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di interventi di manutenzione straordinaria, deve prevedersi obbligatoriamente un fondo di pari importo per la copertura del costo totale delle opere;</li> <li>- in caso di mancata costituzione del fondo, l'amministratore non può stipulare il contratto di affidamento al terzo responsabile e dovrà mantenere su se stesso la responsabilità dell'impianto;</li> <li>- l'amministratore può trasferire la responsabilità ai propri condomini con un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.</li> </ul>
<b>Impianto che richiede interventi manutentivi o di messa a norma non previsti prima della stipula del contratto di affidamento al terzo responsabile</b>	
<b>Affidamento al terzo</b>	Il terzo è tenuto comunque a eseguire, previa comunicazione, tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, la massima efficienza dello stesso e il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge previste.
<b>Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il terzo responsabile è tenuto a comunicare all'amministratore per iscritto la necessità di interventi manutentivi o di messa a norma dell'impianto;</li> <li>- l'amministratore convoca l'assemblea per deliberare e autorizzare gli interventi necessari al corretto funzionamento dell'impianto;</li> <li>- la decisione dovrà essere deliberata entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione all'amministratore, previa costituzione del fondo a copertura degli interventi necessari;</li> <li>- in mancanza della copertura finanziaria, la delega al terzo responsabile decade e lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla regione (o provincia autonoma) esplicitandone anche le motivazioni;</li> <li>- la regione analizza il caso ed emana le sanzioni.</li> </ul>



## Da luglio nuove regole per gli impianti termici

*Aggiornata, dal D.P.R. 74/2013, la disciplina in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Tra le novità del regolamento, in vigore dal 12 luglio, la minore frequenza dei controlli di efficienza energetica sugli impianti.*

A cura di ANCE, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31 agosto 2013, n. 935

### **Nuove regole per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici**

**ANCE - News 28.6.2013**

Nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria sono state definite nel D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, di attuazione del D.Lgs. 192/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 149 del 27 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 luglio 2013. Tra le principali novità del regolamento, la minore frequenza dei controlli di efficienza energetica sugli impianti, che passa a due o quattro anni a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto, con l'unica eccezione della cadenza annuale prevista per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW. Sono state poi stabilite le temperature minime negli edifici in caso di climatizzazione estiva, ed è stato introdotto il catasto territoriale degli impianti termici, tenuto a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito sono sintetizzati i principali contenuti del provvedimento.

Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti In primo luogo, il decreto ha confermato i vigenti **valori massimi della temperatura ambiente** durante la climatizzazione invernale, che non devono superare, in media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti, i 20 °C + 2 °C di tolleranza (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili).

Durante il funzionamento degli impianti per la climatizzazione estiva, sono stati fissati i valori minimi della temperatura, sempre in media ponderata, di 26 °C - 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. In ogni caso, in particolari condizioni o per specifiche categorie di edifici sono previste deroghe al rispetto di tali limiti.

Il decreto ha poi rivisitato i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale:

- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.

Il periodo annuale di esercizio e l'orario di attivazione giornaliera prescelto devono essere indicati su una tabella esposta presso ogni impianto termico al servizio di più unità residenziali o assimilate. Sono state stabilite deroghe per alcune categorie di edifici quali ospedali, scuole materne, piscine ecc.

### Soggetti responsabili degli impianti

All'art. 6 sono definiti i **criteri**, i **requisiti** e i **soggetti responsabili** per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Tali attività, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente, sono affidate al **responsabile dell'impianto**, che può delegarle a un terzo (il cosiddetto **terzo responsabile**). La delega non può essere rilasciata in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto di delega non sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Inoltre, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza. Il suo ruolo è incompatibile con quello di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati (art. 6, comma 7).

Per impianti di potenza nominale al focolare **superiore a 350 kW**, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

### Controllo e manutenzione degli impianti

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, nelle istruzioni tecniche del fabbricante, oppure ancora, in caso di mancanza di istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI. L'esplicita indicazione delle operazioni di controllo e manutenzione, nonché la loro frequenza, devono essere comunque fornite in forma scritta dagli installatori e manutentori abilitati al committente o all'utente dell'impianto. Gli impianti termici devono altresì essere muniti di "libretto di impianto per la climatizzazione", che deve essere consegnato all'avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile. I modelli dei libretti saranno aggiornati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati, in funzione della tipologia e della potenza dell'impianto, nell'Allegato A al decreto. Come anticipato, **le periodicità sono variabili tra 2 e 4 anni**, con l'eccezione della cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.

I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico **Rapporto di controllo di efficienza energetica**, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

Qualora dai controlli siano emersi rendimenti di combustione del generatore di calore inferiori ai valori limite riportati nell'Allegato B al decreto, non riconducibili a tali valori mediante manutenzione, **occorre sostituire il generatore** entro 180 giorni dalla data del controllo. Occorre poi riportare alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%, le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali dalle operazioni di controllo sia emerso che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Stessa cosa per le unità cogenerative per le quali durante i controlli sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante.

### Ispezioni sugli impianti

Le **ispezioni**, aventi a oggetto l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, **sono effettuate a opera delle regioni e province autonome** sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto. **Le ispezioni possono essere sostituite** dall'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile, limitatamente agli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e agli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW.

### Competenze delle regioni e delle province autonome

Le regioni e le province autonome istituiscono un **catasto territoriale degli impianti termici** e lo gestiscono favorendone la connessione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica. Per quanto riguarda l'applicazione del decreto, le disposizioni **si applicano** ai territori per i quali le regioni o le province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, e comunque fino alla data di entrata in vigore di tali provvedimenti.

In ogni modo, le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto, assumendoli come **riferimento minimo inderogabile**.  
Sanzioni Sono infine confermate le sanzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2005: una sanzione pecuniaria compresa tra € 500 e € 3.000 a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non provvedano alle operazioni di controllo e di manutenzione; e una sanzione compresa tra € 1.000 e € 6.000 a carico dell'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.



## Sistri: in vista del rientro in vigore ancora molti i punti da chiarire

*Celebrato come il rimedio al preoccupante imperversare delle ecomafie, dopo false partenze, fallimenti, malfunzionamenti, polemiche e mesi di verifiche, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) tornerà a essere operativo da ottobre 2013, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, mentre, per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione, il termine iniziale di operatività sarà il 3 marzo 2014. Restano, comunque forti i dubbi sull'efficacia di un sistema basato su soluzioni tecnologiche avanzate, che ha però mostrato alcuni limiti tecnici di funzionamento, creando preoccupazione diffusa, dal lato delle imprese, sulla sua reale utilità.*

Mario Leone Piccinni Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 06 agosto 2013, n. 15

### RIFIUTI - SISTRI - NUOVA ENTRATA IN VIGORE - OPERATIVITA' - DUBBI

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali, l'adozione di un'efficace azione di contrasto alle imperversanti ecomafie e l'urgente bisogno di mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che possa rendere più agevole i compiti affidati alle autorità di controllo, rappresentano i presupposti da cui ha preso vita, nell'ormai lontano 2009, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il progetto avrebbe dovuto concretizzare:

- l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania;
- garantire la tracciabilità dei rifiuti per contrastare l'illegalità e tutte le forme di ecomafia;
- assicurare la semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti e la piena tracciabilità dal produttore all'impianto di trattamento di ogni singolo rifiuto.

Da un punto di vista tecnico, secondo gli ideatori del sistema, il SISTRI sarebbe in grado di modernizzare e facilitare i processi e gli adempimenti, limitare gli oneri sostenuti dalle imprese, gestire in modo efficace e tecnologicamente avanzato un procedimento complesso come quello dello smaltimento dei rifiuti, garantire maggiore trasparenza e prevenzione da comportamenti illegali.

Un aspetto importante è il passaggio, determinato dall'adozione del SISTRI, a soluzioni tecnologiche avanzate, rispetto al sistema cartaceo, notoriamente incentrato:

- sul "Modello unico di dichiarazione ambientale" (MUD);
- sul "Formulario di identificazione dei rifiuti";
- sul "Registro di carico e scarico".

Una volta che il procedimento entrerà in vigore a pieno regime, ne deriverà il trasferimento in formato digitale di tutti quegli adempimenti burocratici precedentemente svolti in forma cartacea. Tecnicamente, questo traguardo sarà raggiungibile grazie all'impiego delle apparecchiature elettroniche da montare sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti per tracciarne i movimenti e all'utilizzo di un *software* per la documentazione di accompagnamento.

La gestione della tracciabilità dei rifiuti è ora stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, i quali potranno operare un monitoraggio della movimentazione dei rifiuti speciali lungo l'intera filiera, dal trasporto intermodale alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, laddove, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sarà possibile controllare e riscontrare il flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle singole discariche.

Si passerà, quindi a:

- una gestione informatica della documentazione;
- all'utilizzo di particolari dispositivi elettronici;
- una auspicabile semplificazione degli impegni amministrativi e burocratici per le imprese;
- una maggiore celerità negli adempimenti.

Inoltre, il sistema consentirà a chi opera i controlli di essere in grado di ottenere informazioni sulla movimentazione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, anche rispetto a carichi che arrivano da altri Paesi o che vengono trasportati verso Stati esteri.

Il sistema così alimentato sarà, quindi, in grado di fornire dati importanti, necessari oltre che ad adempiere ai vincoli informativi previsti dalla normativa comunitaria, anche a dare risposta alle esigenze delle singole Istituzioni autoctone coinvolte.

Per garantire il conseguimento di questi *target*, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con una serie di "terminali", con i quali è stato realizzato un "sistema-rete" che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti, dalla produzione alla destinazione finale:

- l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il quale, mediante il Catasto Telematico, somministrerà i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che trasmetteranno i medesimi dati alle Province competenti;
- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie (ciò al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario);
- il SITRA, (sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Regione Campania).

Da un punto di vista soggettivo, il sistema SISTRI prevede l'iscrizione al progetto di specifiche categorie di soggetti, così come individuati dal D.M. 17 dicembre 2009, sono categorie obbligate a iscriversi al SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006 [1], con più di dieci dipendenti;
- i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di questi rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'art. 18, legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'art. 16, provvedimento citato, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Sono invece categorie per cui vige l'iscrizione facoltativa al SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, codice civile, che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006;

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto attiene le procedure di iscrizione al sistema, l'operatore può registrarsi al SISTRI utilizzando, a propria discrezione, una delle seguenti modalità:

- comunicando la totalità delle informazioni relative all'azienda, così come richieste nel modulo di iscrizione, in un unico fax al n. 800050863, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana;
- collegandosi *on line* alla sezione del Portale SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)) dedicata alle procedure di iscrizione all'interno della quale dovrà inserire i dati richiesti nell'apposito modulo seguendo le istruzioni riportate. Una volta compilato, il modulo potrà essere inviato via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica: [iscrizionemail@sistri.it](mailto:iscrizionemail@sistri.it). Affinché la procedura di iscrizione avvenga con successo, è necessario che l'utente fornisca la totalità delle informazioni relative all'azienda in una unica sessione di connessione al *web*;
- comunicando i dati indicati richiesti nel modulo di iscrizione telefonicamente al numero verde 800003836. Anche in questo caso, affinché la procedura di iscrizione possa giungere a buon fine, sarà necessario che l'utente comunichi la totalità delle informazioni attinenti all'azienda in una unica sessione.

Nel caso in cui l'utente decida di avvalersi dell'opera di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio [2], dovrà poi provvedere al ritiro del dispositivo USB presso l'Associazione o presso la sua società di servizi. Sarà compito del SISTRI comunicare a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica attribuito.

La seconda fase di adesione al progetto è quella relativa alla **consegna dei dispositivi USB e delle black box** (queste ultime previste per le sole imprese di trasporto).

Per quanto riguarda le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la consegna dei dispositivi avrà luogo presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo competente.

Per tutti gli altri operatori, la consegna sarà effettuata presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove ha sede la sede legale dell'utente, ovvero, in alternativa, presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi.

Qualora l'utente sia titolare di più unità locali, la consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio dove ha sede ciascuna unità locale. Da un punto di vista pratico, al richiedente verrà, materialmente, consegnato un fascicolo contenente:

- il dispositivo USB personalizzato in grado di consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul congegno stesso. Ciascun dispositivo USB può racchiudere fino a un massimo di tre certificati elettronici collegati alle persone fisiche identificate nel corso della procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti;
- la *password* di accesso al Sistema, la *password* di sblocco del dispositivo USB, il numero PUK, l'identificativo utente (username) e il numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'utente sia un trasportatore, verrà consegnata, inoltre, la lista delle officine autorizzate a montare le *black box* nelle province di interesse (le *black box* hanno il compito di monitorare il percorso effettuato dal mezzo su cui sono montate), l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle stesse apparecchiature.

Per quanto riguarda la remunerazione del servizio, infine, il D.M. 17 dicembre 2009, così come modificato dal D.M. 1° febbraio 2010, ha stabilito che il pagamento da parte degli operatori avvenga con cadenza annuale.

A partire dalla sua nascita, il SISTRI ha conosciuto un percorso davvero tortuoso, fatto di numerosi passaggi normativi, iniziati con la legge 3 agosto 2009, n. 102, fino al recente D.M. 20 marzo 2013 n. 96, con il quale il sistema ha ripreso vita e sono state definite due nuove date per il suo avvio a scaglioni [3].

### Le scadenze della ripresa del sistema

Il termine di avvio del SISTRI, inizialmente stabilito per il 1° ottobre 2010, è stato sospeso dal legislatore con l'art. 52, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Ultimamente, la relazione conclusiva della commissione parlamentare che ha accompagnato il D.M. 30 marzo 2013, ha sancito i termini di riavvio del "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", che dovrà avvenire in due fasi:

- per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi (così come individuati all'art. 3, D.M. 18 febbraio 2011, n. 52) il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013;
- per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, ferma restando la possibilità di utilizzarlo già a partire dalla data fissata per le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi.

Gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI dovranno controllare l'aggiornamento e l'attualità delle informazioni comunicate. Gli enti che gestiscono rifiuti pericolosi dovranno eseguire dette procedure di verifica e allineamento dal 30 aprile al 30 settembre 2013.

Per gli altri soggetti, le procedure di verifica e allineamento dovranno essere attuate dal 30 settembre 2013 e fino al 28 febbraio 2014.

Fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI, prevista dal provvedimento per le diverse categorie di enti o imprese, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All'indomani dell'uscita del D.M. 30 marzo 2013, che ha sancito il ritorno del SISTRI, migliaia di piccole e medie imprese e autotrasportatori obbligati dal sistema a registrare la produzione di rifiuti, attraverso il complicato sistema elettronico strutturato su usb, *blackbox* installate sui camion e sistemi gps, hanno preso d'assalto i forum specializzati palesando disappunto e contrarietà.

In merito al riavvio del SISTRI appaiono significative le parole del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, il quale, rivolgendosi agli industriali durante l'assemblea annuale di Confindustria, ha dichiarato che "il nostro sistema di tracciabilità va semplificato, a partire proprio dal perimetro di applicazione, per far sì che non rappresenti un ostacolo ingiustificato all'attività imprenditoriale". Il Ministro ha, poi, annunciato di aver concordato con il Ministro dell'Ambiente, Ananda Orlando, una revisione del sistema, con l'obiettivo di dare vita a un protocollo più snello ma senza svilire le necessarie finalità di trasparenza, capacità di monitoraggio delle procedure e tracciabilità dei rifiuti.

### Iniziative nel periodo di transizione

La difficile ripartenza del sistema, unita a una situazione davvero preoccupante venutasi a creare in determinate zone del territorio del Paese per l'imperversare di organizzazioni criminali dedite all'illegale "business" del traffico di rifiuti, ha favorito il nascere di iniziative decentralizzate di alcune Regioni, come la Puglia, dove è stato studiato un sistema di controllo per monitorare la circolazione delle merci pericolose denominato *Tramper*, in grado di sfruttare l'*intelligent transportation system*, ovvero le medesime tecnologie solitamente utilizzate per il controllo della circolazione stradale.

Nel periodo in cui il sistema riprenderà il suo regolare funzionamento, il Ministero dell'Ambiente ha avviato le procedure di accertamento delle anagrafiche delle imprese e degli enti già registrati al sistema invitando detti soggetti giuridici ad allineare i dati nel caso in cui non dovessero esserlo.

In questo contesto, tutte quelle imprese già iscritte che, nel periodo temporale coincidente con la sospensione del SISTRI, hanno apportato variazioni alla propria azienda, sono tenute a inserire il proprio dispositivo usb e ad accedere all'area anagrafica correggendo i dati non allineati alla corrente situazione aziendale.

Quelle imprese che, al contrario, non sono ancora iscritte al SISTRI, ma sono ricomprese nella lista dei soggetti obbligati, dovrebbero iniziare a compilare i moduli da inviare al gestore del sistema per ottenere il rilascio dei dispositivi usb.

### I punti critici

In definitiva, tra le principali richieste degli operatori del settore è importante citare:

- indicazioni chiare sulle modalità di applicazione delle norme ADR[4] in tema di trasporto di rifiuti pericolosi;
- la risoluzione dei problemi legati ai sistemi hardware e software;
- i dispositivi usb che, in molti casi, hanno evidenziato la presenza di bug e si sono rivelati portatori di agenti infettivi e di virus informatici;
- le black-box, che creano problemi alle batterie dei mezzi sui quali erano montati emotivo di seri problemi economici per le aziende.

Nel frattempo il Governo ha nominato un consulente per istruire una commissione esplorativa e capire il livello raggiunto dal progetto.

Il confronto con le associazioni di categoria invitate al tavolo istituzionale ha evidenziato come secondo Confindustria le imprese, prigioniere dei costi ritenuti proibitivi, non sarebbero pronte a ripartire con il SISTRI.

Secondo le medesime associazioni di categoria, sarebbero, inoltre, numerose le imprese che durante il periodo di sospensione non avrebbero pagato il contributo annuale, mentre le cause collettive nate per poter recuperare le cifre spese negli anni passati sono ancora ferme. A ciò, si aggiungono molte imprese che per non affrontare ulteriori costi, hanno desistito dal tentare per vie legali il recupero delle somme precedentemente versate.

Su questa tematica di estremo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione, n. 28909/2013, che ha annullato una sentenza del Tribunale di Verona che, con riferimento a fatti avvenuti nel 2007, aveva proscioltto un soggetto privato dall'accusa di trasporto illecito di rifiuti non pericolosi in virtù della depenalizzazione seguita al D.Lgs. n. 205/2010.

Secondo la Suprema Corte, nonostante la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 205/2010, abbia istituito la scheda SISTRI in surrogazione del formulario, la piena efficacia del nuovo sistema è stata, in un secondo tempo posticipata, *"con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente"*.

La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la valutazione operata dal Tribunale di Verona, il quale aveva proscioltto dall'accusa di gestione illecita di rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) un privato sorpreso a trasportare e smaltire rifiuti non pericolosi di natura diversa, valutando che a seguito di quanto statuito dal D.Lgs. n. 205/2010, la condotta in esame fosse sanzionabile esclusivamente a livello amministrativo.

In ogni caso, trascorsi 5 anni dal verificarsi del fatto, il reato è oramai estinto e la pronuncia è stata del tutto cassata per effetto della prescrizione intervenuta.

### L'impatto del SISTRI

Una stima attendibile ha censito in circa 400.000 le imprese interessate e coinvolte nel progetto SISTRI, mentre il numero di aziende che sta aderendo al sistema è in costante aumento; allo stato attuale è la Lombardia la regione con il maggior numero di adesioni (59.810), seguita da Veneto (32.880) e Campania (27.665).

Dagli operatori del settore, il SISTRI viene, quindi, percepito come un sistema che ha reso difficile la vita alle aziende, agli operatori e ai gestionali delle operazioni di trattamento rifiuti, oltre che recato un danno ulteriore alle casse degli operatori economici del settore.

Altro punto focale è rappresentato dal procedimento di verifica demandato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla **conformità del sistema ICT** (inteso come tecnologia nella gestione e nel trattamento delle informazioni), le cui attività di verifica sono state attribuite alla competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale e disciplinate con decreto ministeriale 18 maggio 2012, n. 107.

Mentre nell'ambito della propria relazione, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ritenuto auspicabile un "sollecito riavvio del sistema"; l'Agenzia per l'Italia digitale ha auspicato un riavvio graduale del sistema, con una prima fase limitata a una categoria ridotta di utenti finalizzata a riscontrare il comportamento del sistema in condizioni effettive di utilizzo.

In conclusione, è risaputo che lo smaltimento illecito dei rifiuti è un fenomeno reale, anche se si tratta di attività non percepite e non percepibili dai comuni cittadini. Ne sono testimonianza le numerose inchieste condotte, nello specifico comparto, da Magistratura e Forze di Polizia.

Il SISTRI è senza dubbio uno strumento utile, ma non di certo l'unica risposta per la lotta alle ecomafie. La soluzione andrebbe forse cercata nell'adeguamento di una normativa *ad hoc* strutturata non esclusivamente su previsioni contravvenzionali, ma, piuttosto, settata su condotte giuridicamente classificate come fattispecie delittuose e, quindi, in grado di prevedere sanzioni più severe per coloro che si macchiano di reati in materia ambientale, con la conseguente possibilità di poter "aggredire" e porre sotto sequestro i patrimoni e i flussi finanziari riconducibili alle consorterie malavitose.

[1] Art. 184, comma 3, lettera c) "i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) "i rifiuti da lavorazioni artigianali"; lettera g) "i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento".

[2] L'art. 7, D.M. 20 marzo 2013, ha previsto la possibilità per le piccole imprese indicate, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 3, provvedimento citato, di adempiere agli obblighi di cui al provvedimento, tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione.

[3] Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92.

[4] ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route", ovvero la sintesi di "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", in italiano: "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada". Esso regola:

- la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;
- le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

Tratto da: <http://www.trasportiediritto.com>.



## Igiene - Le disposizioni comunitarie per i campi elettromagnetici sull'esposizione lavorativa

*La nuova direttiva europea 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013 ha regolamentato l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, CEM statici e dinamici, nel dettaglio "sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE". La norma europea ha cercato di contemperare le esigenze della tutela dei lavoratori con quelle dello sviluppo economico in un ambito molto delicato per l'impatto che ha da sempre avuto con il pubblico. Da anni, infatti, i campi elettromagnetici sono percepiti come un fattore di rischio sul quale "non ci sono certezze scientifiche". Nel momento in cui, invece, le imprese sono poste di fronte alla necessità di valutare e contenere l'esposizione dei lavoratori emerge che gli oneri a loro carico sono eccessivi se rapportati ai danni ipotizzati ma non dimostrati.*

Elio Giroletti, Francesco Frigerio, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 06 agosto 2013, n. 15

### CAMPI ELLETROMAGNETICI - TUTELA - LIMITI DI ESPOSIZIONE

#### Principi base e fondamenti dei limiti

Per comprendere il significato della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, "sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE", è necessario richiamare alcuni concetti sugli effetti dei CEM sull'uomo.

La direttiva 2013/35/UE ha regolamentato l'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenza compresa tra 0 Hz (campi statici come il campo magnetico di una calamita), 50 Hz (campi prodotti dagli elettrodotti, linee elettriche) e 300 GHz (massima frequenza dei segnali *radar*). Le onde radio e le microonde sono esempi di campi elettromagnetici (CEM) a frequenza diversa e sono generati da qualunque sistema di cariche elettriche in movimento, inoltre, CEM di diversa frequenza hanno effetti molto diversificati sull'uomo.

Alle basse frequenze, indicativamente sotto 100 kHz, alte intensità di campo possono indurre correnti all'interno del corpo umano che interferiscono con i normali processi fisiologici, fino a provocare la stimolazione di nervi e di muscoli. Effetti di questo tipo sono istantanei, cessano quando si annulla la stimolazione e non dipendono dal calore accumulato nei tessuti; pertanto, sono definiti effetti "non termici".

A frequenze più elevate prevalgono, invece, gli effetti legati al riscaldamento indotto nei tessuti (per esempio, il forno a microonde); questi effetti sono detti "termici". Sia che si tratti di stimolazione dei tessuti o di riscaldamento, questi effetti sono quantificabili anche su modelli animali e sono riproducibili. Anche nel caso degli effetti termici, inoltre, il danno si manifesta immediatamente al superamento di una certa quantità di energia accumulata, pertanto, questi sono definiti anche effetti acuti.

Nel 1980 due epidemiologi americani ipotizzarono l'esistenza di una correlazione tra le abitazioni site vicino ai grandi elettrodotti e l'incidenza della leucemia infantile. Da quel momento, fra i ricercatori ma anche sui media, è stato avviato un ampio dibattito sulla possibile esistenza di effetti cronici dovuti a esposizioni prolungate a livelli molto più bassi di quelli per i quali sono stati accertati gli effetti acuti. Occorre rilevare che non esiste un modello biofisico condiviso che spieghi con quale meccanismo l'esposizione cronica a CEM possa generare il cancro.

Con l'avvento della telefonia mobile, il sospetto si è esteso anche ai campi a radiofrequenza. Inoltre, diverse forme tumorali hanno più di una causa ambientale. Gli studi sembrano evidenziare che, in entrambi i casi (basse e alte frequenze) e per alcune specifiche forme di tumore, laddove esista una correlazione statistica questa è comunque debole e influenzata da fattori di confondimento.

La IARC (*International agency for research on cancer*) ha classificato, al pari del caffè, nel gruppo 2B ovvero "cancerogeno possibile per l'uomo", i campi elettromagnetici a bassa frequenza, nel 2002, e quelli a radiofrequenza nel 2011.

L'autorevole ICNIRP (*International commission on non-ionizing radiation protection*) nondimeno ha concluso che non esistono evidenze scientifiche sufficienti che giustifichino l'introduzione di limiti di esposizione ai CEM per la prevenzione degli effetti a lungo termine.

Le direttive europee hanno fissato i limiti basandosi proprio sulle conclusioni dell'ICNIRP.

Un'ulteriore complicazione è data dal fatto che gli effetti acuti sono correlati a grandezze fisiche non misurabili direttamente in quanto interne al corpo umano, per esempio, la corrente indotta o il campo elettrico interno.

Per questo motivo, le linee guida ICNIRP (e la direttiva europea 2013/35) hanno distinto fra limiti di base, fissati per la grandezza fisica che quantifica l'agente effettivamente responsabile del danno, e i livelli di azione che sono "*indicati a fini pratici di valutazione dell'esposizione in modo da determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base*".

I livelli di azione sono fissati per grandezze facilmente misurabili nell'ambiente come il campo magnetico e il campo elettrico esterni al corpo.

### **La normativa precedente**

La precedente direttiva 2004/40/CE aveva mirato essenzialmente a prevenire qualunque effetto acuto, senza distinzione fra effetti pericolosi o meno, sulla scorta delle linee guida ICNIRP pubblicate nel 1998 e concernenti le frequenze da 0Hz a 300GHz.

L'ICNIRP ha aggiornato le proprie linee guida nel 2009 per i campi magnetici statici e nel 2010 per i campi fino a 100 kHz e ha dichiarato, sempre nel 2009, che non ci sono ragioni scientifiche per modificare i valori di azione per le radiofrequenze. Per gli effetti di stimolazione, che nella direttiva 2013/35/UE sono chiamati esplicitamente "*effetti non termici*", le linee guida ICNIRP hanno introdotto la distinzione tra effetti dannosi per la salute ed effetti sensoriali. Questi ultimi possono essere anche transitori e non provocano danni sul lavoratore esposto, distinzione che ha introdotto anche la nuova norma europea.

Uno studio della stessa Comunità europea aveva evidenziato che alcuni impieghi della risonanza magnetica (RM) avrebbero comportato il superamento dei valori di azione contenuti nella direttiva 2004/40/CE. Inoltre, l'impiego sperimentale, soprattutto negli USA, della RM "ad alto campo" aveva mostrato come il lavoratore che si muove in un forte gradiente (variazione spaziale) di campo magnetico statico può sperimentare sintomi sensoriali transitori ma che si sono dimostrati non pericolosi.

In conseguenza dei limiti introdotti dalla precedente direttiva, una tecnologia necessaria alla promozione della salute sarebbe stata ostacolata, quindi, nella sua diffusione per impedire un danno non dimostrato alla salute dei lavoratori addetti.

Anche se la tecnologia RMha avuto l'onore della citazione nei testi legislativi, chi effettua sul campo misure e valutazioni ha ben presente anche altre situazioni di esposizione lavorativa, per esempio, la stimolazione magnetica in medicina e il riscaldamento a induzione nell'industria, nelle quali i lavoratori per anni sono stati esposti apparentemente senza effetti a valori superiori ai livelli stabiliti dalla direttiva 2004/40/CE. Questo è il motivo per il quale l'applicazione della direttiva 2004/40/CE è stata più volte prorogata dalla stessa Comunità europea fino ad arrivare alla sua sostituzione con l'attuale.

### I nuovi limiti

La parte saliente della nuova direttiva 2013/35/UE è svolta dai limiti di esposizione. Il campo di applicazione della norma, seguendo le indicazioni della ICNIRP, ha escluso esplicitamente "*le ipotesi di effetti a lungo termine*". Per tenere conto, però, delle pressioni politiche in senso contrario che sono arrivate specialmente dal Parlamento europeo, tuttavia, è stato precisato che, nel comma 4, art. 1, "*Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un'adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti*".

Nella direttiva non esiste più la distinzione netta tra limiti di base e valori di riferimento, che pure è richiamata, ma sembra esserci una maggiore distinzione fra effetti (sensoriali) e danni (effetti sulla salute). Il risultato è l'introduzione di una serie di grandezze riferite ai due tipi di effetti (sensoriali e per la salute) e definite ora come valori limite ora come livelli di azione che, probabilmente con l'intento di semplificare, hanno invece complicato il quadro.

Infatti, sono definiti, per gli effetti non termici, i:

- **valori limite di esposizione (VLE) per effetti sensoriali** - VLE al di sopra dei quali i lavoratori possono essere soggetti a percezioni sensoriali transitoriamente disturbate e cambiamenti minori di funzioni cerebrali;

- **i valori limite di esposizione (VLE) per effetti sulla salute** - al di sopra di questi valori, i lavoratori possono essere soggetti a effetti avversi sulla salute come il riscaldamento o la stimolazione del tessuto muscolare o nervoso;

- **livelli di azione (LA)** - distinti in inferiori e superiori:

-- per i campi elettrici in relazione a specifiche misure di protezione o prevenzione indicate nella direttiva;

-- per i campi magnetici in relazione al superamento dei VLE per effetti sensoriali piuttosto che a quelli sulla salute.

Coerentemente con le indicazioni ICNIRP, i livelli di azione (LA) e i valori limite di esposizione (VLE) per le alte frequenze non sono variati, mentre le novità riguardano i campi a bassa frequenza e quelli statici.

Per il campo magnetico statico esterno al corpo sono definiti come VLE i valori di campo da non superare per evitare effetti sensoriali (2 Tesla) e VLE per evitare effetti sulla salute fissati a 8 T. Come LA, per il campo statico, sono definiti il limite di 0,5mT per i portatori di dispositivi impiantati e quello di 3 mT per prevenire il rischio di proiezione di oggetti.

Questi valori, nelle linee guida ICNIRP, sono intesi istantanei in quanto gli effetti non dipendono dalla durata della esposizione. Purtroppo, questa importante precisazione non è riportata esplicitamente nella direttiva europea 2013/35.

Un VLE per "condizioni di lavoro controllate" è introdotto per venire incontro alle esigenze della diagnostica con RM. Se il personale addetto a questa apparecchiatura è consapevole dei possibili effetti, tutte le necessarie misure per ridurre il rischio sono state prese e l'esposizione è "*giustificata dalla pratica o dal processo*", è possibile superare il VLE per gli effetti sensoriali.

Fra 1 Hz e 10MHz, il livello inferiore di azione coincide con quello riportato sulle linee guida ICNIRP 2010; a titolo indicativo, possiamo ricordare che il valore di azione per il campo magnetico a 50 Hz, passa da 500 a 1000  $\mu$ T. Anche in questo caso i valori sono intesi istantanei.

Sono introdotti anche LA superiori che, però, a frequenze > 300 Hz, coincidono numericamente con quelli inferiori, mentre valori più elevati sono ammessi solo per l'esposizione limitata agli arti.

Sono considerate frequenze fino a 10 MHz perché fino a questa frequenza si ritiene che siano possibili effetti dovuti alle correnti indotte.

Nell'intervallo di frequenza fra 100 kHz e 10 MHz, pertanto, questi effetti devono essere considerati insieme a quelli dovuti al riscaldamento che, però, in alcuni intervalli di frequenza comportano livelli di azione più bassi.

Nella direttiva 2013/35 sono indicati anche i valori di azione per le correnti di contatto e la corrente condotta attraverso gli arti, parametri per i quali al momento esistono pochi strumenti di misura con poche possibilità di verificarne l'affidabilità.

I VLE per gli effetti termici, tra 100 kHz e 300 GHz, sono definiti, analogamente a quanto già previsto dalle linee guida ICNIRP 1998, per il tasso di assorbimento specifico o SAR, grandezza non direttamente misurabile che può essere determinata solo con modelli matematici.

Per le frequenze tra 6 e 300 GHz, è definito anche un VLE per la densità di potenza incidente, ma esterna al corpo e, quindi, misurabile. Per evitare effetti termici dannosi, la densità di potenza non può superare i 50W/m<sup>2</sup>.

A queste frequenze, i livelli di azione, definiti per campo elettrico, campo di induzione magnetica e densità di potenza corrispondono con quelli della precedente normativa.

Trattandosi, in questo caso, di effetti termici, i valori sono intesi mediati su un intervallo di 6 minuti.

### Linee guida ed entrata in vigore

E' necessario anche segnalare due importanti novità che prescindono dall'innalzamento dei limiti e dei livelli di azione.

Almeno sei mesi prima della data di recepimento nelle legislazioni degli Stati membri (1° luglio 2016) saranno messe a disposizione guide non vincolanti con esempi di calcolo e di misure di sorgenti tipiche, come già sperimentato con la direttiva 2006/25/CE sulle radiazioni ottiche artificiali.

Queste linee guida dovranno contenere, per esempio, indicazioni pratiche per le valutazioni su sorgenti impulsive a bassa frequenza o a frequenza multipla, già trattate in uno specifico documento ICNIRP del 2003. Queste sorgenti comprendono tra l'altro le saldatrici elettriche e, soprattutto, le apparecchiature per la stimolazione magnetica, che comportano una esposizione dei lavoratori spesso superiore anche ai nuovi limiti.

In circostanze debitamente giustificate, l'esposizione dei lavoratori può anche superare i VLE purché sia stato valutato il rischio e siano stati applicati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi possibili per ridurlo. Questa deroga è esplicita per le esposizioni connesse con la RM ma gli Stati membri possono concedere deroghe anche per altri settori oltre a quello militare. Queste disposizioni non mancheranno di suscitare dibattito in quanto potrebbero essere interpretate come una liberalizzazione, anche se la deroga è applicata *"in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali"*. Le circostanze debitamente giustificate saranno prevedibilmente il centro delle discussioni con gli enti di controllo.

Occorre comprendere, a questo punto, quando entrerà in vigore la nuova direttiva 2013/35/UE in Italia. L'art. 306 (Titolo XIII, norme transitorie e finali), D.Lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza del lavoro, ha stabilito che *"le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE"*.

Nella prima versione della direttiva, questa data era il 30 aprile 2008 e, successivamente, è stata prorogata prima al 30 aprile 2012 e, infine, al 31 ottobre 2013. E' opportuno evidenziare che è parere diffuso (anche tra gli enti di controllo) il fatto che la mancata valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 181, fin dal 2008 sia sanzionabile, invece dalla data di entrata in vigore della nuova norma devono essere rispettati anche i valori limite (VLE).

Da notare che l'art. 17, direttiva 2013/35/UE, ha stabilito, oltre all'abrogazione della direttiva 2004/40/CE, che i *"riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'Allegato IV"*.

Pertanto, la direttiva 2013/35/UE è risultata a pieno titolo inseribile come Allegato XXXVI al D.Lgs. n. 81/2008 anche in assenza di un provvedimento applicativo *ad hoc*.

Occorre sottolineare che quanti avessero già ottemperato all'obbligo di valutazione, dimostrando la conformità dell'esposizione dei lavoratori alla precedente norma, risultano conformi anche a quella nuova.

Per le situazioni nelle quali i valori di azione, anche riferiti alle linee guida ICNIRP 2010, fossero superati, è possibile usufruire della deroga, in applicazione della nuova direttiva europea 2013/35 e fatta salva la necessità di sorveglianza sanitaria e di riduzione dell'esposizione.

E' rimasto confermato uno degli aspetti operativi più importanti e, cioè, l'obbligo di considerare *"eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte"*.

E' necessario ricordare che, per i portatori di dispositivi medici impiantati, i livelli di azione per i lavoratori possono essere non sufficientemente protettivi.

Operativamente si configura l'obbligo di segnalare le aree dove sono superabili i livelli di riferimento applicabili per la popolazione ed è necessario fare una valutazione specifica qualora fossero presenti lavoratori "esposti a rischi particolari" che devono accedere a queste aree



## Cavi per BT e dispositivi di connessione: progettazione e installazione in sicurezza

*A causa della particolare configurazione, nel medio e lungo periodo la corretta progettazione e installazione dei cavi elettrici risulta di fondamentale importanza in quanto può facilitare, qualora si rendessero necessarie, le verifiche e gli interventi di manutenzione e di adeguamento, facilitando così la valutazione dello stato di invecchiamento. Anche i dispositivi di connessione devono essere progettati e costruiti in modo tale che durante l'uso ordinario la loro prestazione sia affidabile e priva di rischio per l'utilizzatore o l'ambiente circostante.*

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 6 agosto 2013, n. 15

### Conduttori

Dal punto di vista costruttivo i conduttori possono essere classificati in tre gruppi:

- cavi;
- linee aeree;
- condotti sbarre e conduttori per la realizzazione degli avvolgimenti delle macchine elettriche.

A propria volta, i cavi possono essere classificati, sulla base del tipo di impiego per il quale sono previsti, in cavi per energia e cavi per la trasmissione dei segnali. Per ogni tipo di conduttore esistono delle norme ben specifiche costruttive e di prova. Il CT 20 "Cavi per energia" del CEI si occupa dei cavi a bassa tensione e ha il compito di preparare norme riguardanti i cavi per energia e i loro accessori senza limite di tensione, di corrente o di tipo di costruzione.

Il principale riferimento normativo è costituito dalle norme della serie CEI EN 50363. La serie di norme contiene, nelle sue varie Parti dalla 0 alla 10, le prescrizioni per i materiali isolanti, di guaina e di rivestimento usati per i cavi di energia a bassa tensione armonizzati, precedentemente contenute nella vecchia serie di norme CENELEC HD 21 e HD 22. In particolare, l'Allegato A alla CEI EN 50363-0 ha fornito un confronto tra la collocazione originale di ciascun materiale e la nuova collocazione all'interno della serie di norme EN 50363.

Inoltre, l'Allegato B alla stessa norma ha fornito le caratteristiche tecniche e i requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine per cavi energia e segnalamento, specificate dalla normativa italiana.

La serie di norme CEI EN 50363 ha sostituito la CEI 20-11: 2000-10.

Altre norme e guide tecniche CEI sull'argomento sono:

- la norma CEI 20-22, "Prove d'incendio su cavi elettrici", che ha descritto le modalità di prova atte a verificare l'attitudine di un determinato tipo di cavo a contenere, per le varie tipologie d'installazione a fascio, la propagazione del fuoco in caso di incendio. I cavi che sono in grado di superare le prove descritte nelle Parti 2 e 3 sono particolarmente adatti a essere impiegati negli impianti elettrici in cui, per particolari ragioni impiantistiche o ambientali, occorre contenere al massimo il pericolo di propagazione di un eventuale incendio. Le prove di cui alle Parti 4 e 5 hanno definito le caratteristiche di infiammabilità dei componenti non metallici prelevati o utilizzati nei cavi elettrici;
- la norma CEI 20-38, "Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l'incendio, per tensioni nominali  $U_0/U$  non superiori a 0,6/1 kV", ha specificato i requisiti costruttivi e di prova dei cavi isolati con materiale elastomerico e rivestiti da una guaina di materiale termoplastico oppure di elastomero sintetico. Caratteristica peculiare dei cavi previsti dalla norma è quella di garantire in caso di incendio la non propagazione della fiamma, la non propagazione dell'incendio, la

ridottissima tossicità e corrosività (assenza di alogeni) dei gas e fumi emessi durante la combustione dei cavi.

La norma ha lo scopo di fornire le principali regole costruttive per questi cavi e di stabilire le condizioni di prova ai quali questi devono rispondere nel collaudo. La norma ha fornito anche alcune indicazioni e informazioni circa i criteri di scelta e di impiego dei cavi in relazione alle condizioni di servizio e di posa. La numerazione CEI 20-38 è la nuova designazione della norma CEI 20-38/1 e deriva anche dall'abrogazione nel 2006 della norma CEI 20-38/2;

- la guida CEI 20-40, "*Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione*", ha fornito indicazioni riguardo l'utilizzo dei cavi di bassa tensione sulla base delle condizioni di installazione (sollecitazioni meccaniche, ambientali e di posa) di questi cavi.

### Caratteristiche dei cavi

In base alla struttura dei cavi elettrici è possibile distinguere le seguenti caratteristiche:

- uno o più conduttori, in rame o più raramente in alluminio, che possono essere costituiti da un solo filo rigido o da una corda di fili flessibili;
- un'eventuale rivestimento isolante in mescole diverse di tipo elastomerico (gomma naturale o sintetica) o termoplastico (a base di cloruro di polivinile PVC);
- un'eventuale armatura metallica o schermo (con lo scopo di protezione meccanica o elettromagnetica contro i disturbi);
- un'eventuale guaina di protezione esterna.

Quindi, in funzione della presenza o meno di queste caratteristiche è possibile distinguere:

- cavi unipolari nudi;
- cavi unipolari isolati;
- cavi multipli con una sola guaina;
- cavi multipli con doppia guaina con o senza armatura metallica.

### Scelta dei cavi

I fattori che più influenzano la scelta e l'installazione dei cavi per energia sono, da un lato, le condizioni d'impiego, dall'altro, le condizioni ambientali.

Sulla base di questi fattori possiamo distinguere tra:

- cavi non propaganti la fiamma;
- cavi a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi;
- cavi resistenti al fuoco.

**I cavi non propaganti la fiamma o l'incendio** possono essere definiti a sicurezza passiva. Impediscono o, quantomeno, ritardano la diffusione del fuoco alle zone interessate dal loro percorso, ma non esplicano alcuna azione di protezione attiva nei confronti di persone e cose.

La caratteristica di non propagazione della fiamma attualmente risulta un requisito minimo comune a tutti i cavi in commercio.

Le tipologie di questi cavi comprendono:

- cavi senza guaina, con isolamento termoplastico (PVC) e conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile, a sigla N07V-U/R/K, in tutto identici al tipo H07V-U/R/K della norma CEI 20-20, ma che garantiscono in più il superamento della prova di non propagazione a norma CEI 20-22, parte 2;
- cavi flessibili uni o multipolari per energia o multipolari per segnalamento e controllo, per posa mobile, con conduttore flessibile, isolamento, riempitivo e guaina in PVC ed eventuale schermo in treccia di rame, a sigla FROR o FROH2R 450/750 V (energia) o 300/500 V (segnalamento), sostanzialmente rispondenti ai requisiti dimensionali e di prova desunti, per equivalenza, della norma CEI 20-20, ma che garantiscono in più il superamento della prova di non propagazione in conformità alla norma CEI 20-22, parte 2;
- cavi uni o multipolari per energia o multipolari per segnalamento e controllo, per posa fissa, con conduttori a filo unico o a corda rigida o flessibile, isolamento, riempitivo e guaina in PVC ed eventuale schermo a nastri, fili o treccia di rame, a sigla N1VV-U/R/K (senza schermo), N1VH1V-U/R/K (con schermo a nastri o fili), N1VH2H-K (con schermo a treccia), rispondenti ai requisiti della norma costruttiva CEI 20-14 e a quelli della norma CEI 20-22, parte 2;

- cavi uni o multipolari per energia o multipolari per segnalamento e controllo, per posa fissa, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori a filo unico o corda rigida o flessibile, isolamento in EPR qualità G7, riempitivo e guaina in PVC ed eventuale schermo a nastri, fili o treccia di rame, a sigla U/R/ FG7R (unipolari per energia senza schermo), U/R/FG7OR (multipolari per energia e per segnalamento senza schermo), U/R/FG7OH1R (multipolari per energia e per segnalamento con schermo a nastri o fili), FG7OH2R (multipolari per energia e per segnalamento con schermo o treccia).

**I cavi a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi** evitano che, grazie a un rivestimento isolante, in caso di combustione, siano prodotti e liberati gas corrosivi e tossici, caratterizzati anche da un'elevata opacità dei fumi. L'assenza di fumi opachi deve essere ritenuta la caratteristica di maggior rilievo di questa tecnologia. In tal modo la sicurezza delle persone è garantita e l'assenza di sostanze corrosive nei fumi di combustione impedisce che, per questa causa, siano procurati danni anche alle cose.

Le tipologie di questi cavi comprendono:

- cavi isolati senza guaina, con isolamento in EVA e conduttore a corda flessibile, a sigla N07G9-K, avente lo stesso tipo di impiego del cavo N07V-K;
- cavi uni o multipolari per energia, o multipolari per segnalamento e controllo, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori a filo unico o a corda rigida o flessibile, isolamento in gomma EPR qualità G10, guaina in miscela poliolefinica speciale tipo M1 (cavi per posa fissa) o M2 (cavi per posa mobile) e riempitivo di tipo congruente, per quanto riguarda opacità, corrosività e tossicità dei gas emessi, con i materiali di isolamento e guaina; eventuale schermo a nastri, fili, o treccia di rame; sigla U/R/ FG10M1/M2 o U/R/FG10OM1/ M2 (uni o multipolari senza schermo), U/R/FG10OH1M1/M2 (uni o multipolari con schermo a nastri o fili), U/R/FG10OH2M1/ M2 (multipolari con schermo a treccia).

**I cavi resistenti al fuoco**, definiti a sicurezza attiva, sono progettati e costruiti per continuare a funzionare per un determinato periodo di tempo anche quando investiti dall'incendio.

Quindi, sono utilizzati per alimentare i servizi di emergenza e, cioè, quei servizi che intervengono per segnalare tempestivamente l'insorgere dell'incendio, per cercare di soffocarlo o almeno limitarne la diffusione e per favorire una rapida evacuazione delle persone. Il progresso tecnologico ha messo a disposizione di progettisti e installatori due tipologie di cavi resistenti al fuoco:

- a isolamento estruso;
- a isolamento minerale.

I tipi previsti per questa tipologia di cavi sono:

- cavi flessibili uni o multipolari per energia, per posa mobile, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttore a corda flessibile, nastro in vetro micato, isolamento in gomma EPR qualità G10, guaina in miscela (elastomerica) poliolefinica speciale tipo M2 e riempitivo di tipo congruente con i materiali di isolamento e guaina; sigla FG10M2 (unipolari) o FG10OM2 (multipolari);
- cavi uni o multipolari per energia, per posa fissa, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttore a filo unico o corda rigida o flessibile, nastro in vetro micato, isolamento in gomma EPR qualità G10, guaina in miscela (termoplastica) poliolefinica speciale tipo M1 e riempitivo di tipo congruente con i materiali di isolamento e guaina; sigla U/R/FG10M1 (unipolari) o U/R/ FG10OM1 (multipolari);
- cavi flessibili uni o multipolari per energia, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttore a filo unico o corda rigida o flessibile, isolamento in gomma siliconica qualità E12 (G4), treccia chiusa di vetro trattato, guaina in miscela poliolefinica speciale tipo M2 e riempitivo di tipo congruente con i materiali di isolamento e guaina; sigla U/R/FG4T2M2 (unipolari) o U/R/FG4T2OM2 (multipolari).

### Dispositivi di connessione

I dispositivi di connessione devono essere progettati e costruiti in modo tale che durante l'uso ordinario la loro prestazione sia affidabile e priva di rischio per l'utilizzatore o l'ambiente circostante.

Il CT 23 "Apparecchiatura a bassa tensione" si occupa di dispositivi di connessione e ha il compito di preparare norme riguardanti componenti elettrici a bassa tensione come quelli per uso in edifici residenziali, commerciali, industriali, ospedali, strutture pubbliche ecc. Il CT 23 del CEI ha principalmente un'attività di coordinamento dei lavori dei propri sottocomitati. In particolare, il Sottocomitato 23F si occupa di dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione, sia come parti separate che come parti integranti di unità di serraggio, principalmente destinati a collegare conduttori elettrici esterni ad apparecchi utilizzatori, per uso con conduttori di sezione compresa fra 0,5 mm<sup>2</sup> e 35 mm<sup>2</sup>; invece, sono esclusi i dispositivi per circuiti di segnale trasmissione dati.

Le norme di riferimento per i dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari sono la Parte 1, IEC 60998, e la CEI 23-20.

La norma CEI EN 60998-1 è applicata ai dispositivi di connessione, come entità separate, per la connessione di due o più conduttori elettrici in rame, rigidi oppure flessibili, con una sezione da 0,2 mm<sup>2</sup> a 35 mm<sup>2</sup> incluso, con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata fino 1.000 Hz incluso e a 1.500 V in corrente continua, nei casi in cui l'energia elettrica è utilizzata per usi domestici e similari. La norma ha fornito le prescrizioni generali da usare congiuntamente a una delle relative Parti 2 contenenti le prescrizioni particolari per i dispositivi di connessione rispettivamente con unità di serraggio di tipo a vite, con unità di serraggio senza vite, con unità di serraggio a perforazione d'isolante, a cappuccio e i dispositivi con scatole di connessione.

La norma CEI 23-20 contiene le prescrizioni generali da usare congiuntamente alla relativa Parte 2 che contiene dettagliate prescrizioni particolari per:

- i dispositivi di connessione con unità di serraggio di tipo a vite (IEC 60998-2-1);
- dispositivi di connessione con unità di serraggio senza vite (IEC 60998-2-2);
- i dispositivi di connessione con unità di serraggio a perforazione d'isolante (IEC 60998-2-3);
- i dispositivi di connessione a cappuccio (IEC 60998-2-4);
- i dispositivi con scatole di connessione (giunzione e/o derivazione) (IEC 60998-2-5).

### **Caratteristiche dei dispositivi di connessione**

I valori preferenziali della tensione nominale di isolamento dei dispositivi di connessione sono 125 V, 250 V, 300 V, 400 V, 500 V, 600 V, 690 V, 800 V, 1.000 V in c.a. e in c.c., e 1.500 V in c.c.

Le capacità nominali di connessione normalizzate sono 0,2 mm<sup>2</sup>, 0,34 mm<sup>2</sup>, 0,5 mm<sup>2</sup>, 0,75 mm<sup>2</sup>, 1 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>, 16 mm<sup>2</sup>, 25 mm<sup>2</sup> e 35 mm<sup>2</sup>.

Le temperature ambiente superiori a 40 °C richiedono una marcatura T.

I valori preferenziali sono 55 °C, 85 °C, 110 °C, 140 °C e 200 °C. Se sono utilizzati altri valori, questi devono essere multipli di 5 °C.

### **Classificazione dei dispositivi di connessione**

I dispositivi di connessione possono essere classificati in base a:

#### **- numero di morsetti:**

- dispositivi a morsetto unico;
- dispositivi a morsetti multipli;

#### **- funzione:**

- dispositivi di giunzione;
- dispositivi di derivazione;
- dispositivi di giunzione e derivazione;

#### **- protezione contro le scosse elettriche:**

- dispositivi senza protezione;
- dispositivi con protezione;

#### **- mezzi di fissaggio:**

- dispositivi senza mezzi di fissaggio (la loro posizione è assicurata solamente dalla rigidità dei conduttori collegati agli stessi);
- dispositivi con mezzi di fissaggio (la loro posizione è assicurata da mezzi di fissaggio propri oppure da mezzi associati, quali viti, binari di supporto o simili);

#### **- massima temperatura ambiente di utilizzo del dispositivo di connessione (temperatura nominale):**

- dispositivi senza marcatura *T* per temperature ambiente non superiori a 40 °C;
- dispositivi con marcatura *T* per temperature ambiente superiori a 40 °C;
- **protezione contro la penetrazione dannosa di acqua e umidità e contro la protezione di oggetti solidi estranei.**

Per la descrizione dei gradi IP, occorre fare riferimento alla IEC 60529.

## **Marcatura**

Sulla parte principale dei connettori è necessario apporre le seguenti marcature:

- a. capacità di connessione nominale in millimetri quadrati;
- b. tensione nominale di isolamento in Volt (se esiste);
- c. massima temperatura ambiente di utilizzo in gradi Celsius, se superiore a 40 °C, espressa come una marcatura *T*;
- d. riferimento di tipo (per esempio, numero di catalogo);
- e. nome o marchio di fabbrica o marchio di identificazione del costruttore o del venditore responsabile;
- f. il codice IP, se è superiore a IP 20.

Per dispositivi molto piccoli con una superficie insufficiente per la marcatura, è necessario che siano indicati sul dispositivo soltanto i dati di cui ai punti "d" ed "e". In tal caso tutte le marcature specificate devono risultare ben visibili sull'unità di imballaggio più piccola.

Per dispositivi con morsetti multipli la marcatura richiesta deve essere completa su almeno ogni due dispositivi adiacenti.

Quando si utilizzano simboli, questi devono essere i seguenti:

- V per i volt;
- mm<sup>2</sup> per la capacità di connessione nominale in millimetri quadrati;
- T per la massima temperatura ambiente.

Infine, la marcatura sul prodotto deve essere duratura e facilmente leggibile.



## Debiti della PA: molte le novità dalla conversione in legge del DI n. 35/2012

*Il DI n. 35/2012 ha permesso lo sblocco dei pagamenti per i debiti scaduti della PA mediante procedure, articolate e complesse, finalizzate all'esclusione di determinati pagamenti di debiti di parte capitale dal meccanismo del patto di stabilità. Nel provvedimento sono state inserite anche importanti novità riguardanti la certificazione dei crediti, il bilancio di previsione 2013 degli enti locali (la cui approvazione è rinviata al 30 settembre) e i tributi locali.*

C. D'Aries., M. Tassara, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, luglio/agosto 2013 - n. 7/8

### Le principali novità dalla conversione in legge

Nell'analisi delle principali novità apportate dalla legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013, si evidenzia innanzitutto la possibilità per gli enti locali di richiedere spazi finanziari anche per i pagamenti effettuati fino all'8 aprile.

Si trattava di una criticità del testo originario del provvedimento che penalizzava le amministrazioni virtuose che avevano già provveduto a pagare i propri debiti anche se, dal punto di vista "operativo", con la comunicazione degli spazi effettuata entro il 30 aprile, la piattaforma web prevedeva la possibilità di inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e già pagati alla data dell'8 aprile 2013.

Con il successivo decreto del Mef del 15 maggio erano stati assegnati gli spazi finanziari sulla base delle richieste pervenute e parzialmente accolte anche le richieste per i debiti già pagati.

Entro il 5 luglio, gli enti locali avranno la possibilità di richiedere nuovamente gli spazi finanziari non concessi ed inserire nella richiesta anche i pagamenti derivanti dalle seguenti nuove tipologie:

- debiti fuori bilancio in conto capitale riconosciuti (o che presentavano
- i requisiti per il riconoscimento) alla data del 31 dicembre 2012;
- obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, legge n. 296/2006.

Novità anche in materia di sanzioni: spetta all'organo di revisione effettuare la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti affinché possa esercitare l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati (e di eventuali corresponsabili) che non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini o non effettuano, entro il 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Nel caso sia accertata la responsabilità, la sanzione pecuniaria è pari a due mensilità del trattamento retributivo (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) e sul sito internet dell'ente, osservando le cautele previste dalla normativa sulla *privacy*, restano pubblicate le sentenze di condanna fino a che non siano state eseguite per l'intero importo.

Gli enti locali che, non avendo la liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei debiti, hanno chiesto l'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, devono provvedere all'estinzione dei debiti all'atto di ciascuna erogazione e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni. Sempre nell'ottica di non penalizzare le amministrazioni che pagano regolarmente i propri debiti, agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti per i quali possono essere richiesti nel 2013 gli spazi finanziari ai sensi del DI n. 35, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. Potenziato ulteriormente il patto regionale verticale

incentivato: è stato incrementato per il 2013, ed esteso anche al 2014, il contributo, per l'estinzione del debito, a favore delle Regioni, le quali devono cedere almeno il 50% degli spazi finanziari ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti.

Poche le novità apportate con la conversione del DI per quanto riguarda i pagamenti dei debiti di regioni, province autonome, enti del servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello Stato: si segnala il nuovo articolo 5-bis che, senza aggravio di oneri per l'erario, consente al Mef di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali per consentire l'integrale pagamento dei debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012.

**Fondo pagamento debiti (Importi aggiornati come da legge n. 64/2013) (milioni di euro)**

Sezioni del fondo	2013	2014	2015
Sezione enti locali	1.800	1.800	3.600
Sezione regioni e province autonome	2.528	3.728	6.256
Sezione enti del Servizio sanitario nazionale	5.000	9.000	14.000
<b>Totale fondo</b>	<b>9.328</b>	<b>14.528</b>	<b>23.856</b>

Le pubbliche amministrazioni che hanno richiesto gli spazi finanziari hanno l'obbligo di comunicare ai propri creditori, entro il 30 giugno anche a mezzo Pec, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti per i quali sono stati concessi gli spazi finanziari.

Per tali debiti, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere fatta con riferimento alla data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. Entro il 5 luglio, inoltre, ciascuna amministrazione deve provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco dei debiti per i quali è stata inviata la predetta comunicazione.

Apportati correttivi anche alle disposizioni in materia di certificazione dei crediti per la quale, si ricorda, le pubbliche amministrazioni erano obbligate alla registrazione sulla piattaforma del Mef entro il 29 aprile scorso. Anche i crediti dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni potranno essere certificati e quindi utilizzati in compensazione per pagare somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo. È l'effetto principale, per questa categoria di lavoratori autonomi, di un emendamento entrato nella legge di conversione del DI n. 35/2013. Il risultato è ottenuto con una modifica al comma 3-bis dell'articolo 9 del DI n. 185/2008, che ora, grazie al nuovo testo dell'art. 7 del DI n. 35/2013 estende l'ambito di operatività dell'obbligo di certificazione alle "obbligazioni relative a prestazioni professionali", elencandole espressamente dopo le "somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti". Potenziate ulteriormente le possibilità di compensazione dei crediti certificati: oltre alla compensazione, tramite modello F24, con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata delle sanzioni ecc.), viene consentita la compensazione, a richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2012, a eccezione dei professionisti. Sul punto, infatti, il dato letterale della norma consente l'utilizzo (per quest'ultima compensazione) dei soli crediti per "somministrazioni, forniture e appalti" (e non anche di quelli per prestazioni professionali). È possibile che trattasi di svista nella stesura dell'emendamento.

Introdotta una sanzione pecuniaria, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito, a carico dei dirigenti responsabili. Tra il 1° giugno e il 15 settembre devono essere comunicati, utilizzando la piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, solamente i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa: ciò, sicuramente, indurrà le amministrazioni ad adempiere a tale obbligo a ridosso del termine di scadenza.

A decorrere dall'anno prossimo, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse entro il 30 aprile dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo a carico dei dirigenti responsabili. Dovranno essere registrati sulla piattaforma Mef anche i dati dei pagamenti dei debiti inseriti al fine di garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti.

Si segnala, infine, che:

- per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro non dovrà essere effettuata la preventiva verifica telematica con Equitalia ex art. 48-bis, Dpr n. 602/1973 nel caso in cui il creditore abbia ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- per la sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo (articolo 6-bis), fino al 31 dicembre 2015, l'ammontare limite delle rate di acconto per le quali non sia stato emesso il certificato di pagamento o il titolo di spesa, oltre il quale l'esecutore può agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, è ridotto dal 25% al 15%;
- il soggetto d'imposta che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega alla propria dichiarazione dei redditi un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni. Il modello dovrà essere adottato con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze (articolo 9, comma 2-bis).

## Normativa e prassi in tema di "Sblocca debiti PA" (in ordine cronologico)

Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 (Gu n. 82 dell'8/4/2013)	Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 17 del 10 aprile 2013	Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.
Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 12 aprile 2013	Pagamento dei debiti delle amministrazioni dello Stato. Applicazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 35/ 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".
Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 19 del 24 aprile 2013	Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 - Prime indicazioni operative alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio sanitario nazionale.

<p>Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 30 aprile 2013</p>	<p>Modifiche alla Circolare 35 del 27 novembre 2012 avente a oggetto "Decreto del ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali". Nuove disposizioni concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di reinscrizione in bilancio.</p>
<p>Decreto ministero dell'Economia e delle finanze 14 maggio 2013 (Gu n.113 del 16/5/2013 - S.O. n. 37)</p>	<p>Riparto degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013.</p>
<p>Decreto ministero dell'Economia e delle finanze 14 maggio 2013 (Gu n. 113 del 16/5/2013)</p>	<p>Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013.</p>
<p>Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 6 giugno 2013</p>	<p>Pagamento dei debiti delle amministrazioni dello Stato. Ulteriori indicazioni per la predisposizione dei piani di rientro ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 35/2013 recante " Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".</p>
<p>Legge n. 64 del 6 giugno 2013 (Gu n. 132 del 7/6/2013)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.</p>

## Novità in materia di bilanci e di tributi locali

Molte le novità in tema di bilanci e tributi degli enti locali. Si riepilogano i principali provvedimenti recepiti in sede di conversione:

- *Bilancio di previsione*: differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali nonché per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti.
- *Verifica equilibri di bilancio*: se il bilancio verrà deliberato dopo il 1° settembre, per quest'anno è resa facoltativa l'adozione della deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Tuel.
- *Oneri di urbanizzazione*: prorogata fino al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Al riguardo, bisognerà vedere come si potrà coordinare tale proroga con la proposta di legge recante norme per il contenimento

- dell'uso del suolo e la rigenerazione urbana che prevede una disciplina sull'utilizzo dei proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria.
- *Tagli "spending review"*: modificati i criteri di determinazione dei tagli al fondo sperimentale di riequilibrio effettuato ai sensi del DI n. 95/2012.
- *Fondo di solidarietà*: per il solo 2013, sono stati ridotti i criteri con i quali si procederà alla formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale.
- *Acquisto immobili*: il divieto di acquistare immobili non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del Dpr n. 327/2001 nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012.
- *Imu e immobili comunali*: previsto un contributo da ripartire tra i comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento a Imu degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio. È esclusa la riserva a favore dello Stato del gettito Imu derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e situati sul loro territorio.
- *Accertamenti Imu su immobili categoria D*: viene precisato che l'attività di accertamento e riscossione dell'Imu relativa agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è svolta dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti da tale attività.
- *Versamento Imu di giugno*: introdotta, a regime, la possibilità di determinare il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- *Pubblicazione deliberazioni Imu*: spostato al 21 ottobre il termine entro il quale i comuni devono effettuare l'invio delle deliberazioni concernenti l'Imu per la pubblicazione sul sito informatico del ministero entro il 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- *Riscossione tributi*: possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013 per la riscossione dei tributi.

## Conclusioni

Il Parlamento ha praticamente utilizzato tutti i 60 giorni disponibili per la conversione del DI ma, alla fine, ha approvato un testo che ha registrato il consenso di tutte le forze politiche, a dimostrazione dell'importanza del provvedimento per l'economia del Paese.

Si sperava in un rafforzamento della portata del decreto attraverso l'aumento dello stanziamento di 40 miliardi per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Ciò non è avvenuto. Critiche sono state rivolte alla decisione di stornare 400 milioni di euro (200 milioni nel 2013 e altrettanti nel 2014) dalle risorse per le anticipazioni di liquidità da concedere agli enti locali e destinarle al rimborso ai comuni dei contributi tagliati per effetto dell'assoggettamento all'Imu anche degli immobili comunali.

Si può sostenere che ora gli strumenti per migliorare il sistema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ci sono: spetta ad amministratori e dirigenti pubblici adoperarsi, nell'immediato, per sbloccare il più rapidamente possibile i pagamenti a favore delle imprese creditrici e, a regime, per garantire il corretto e puntuale funzionamento del meccanismo della certificazione dei crediti che, se pur presente da tempo, ha richiesto l'individuazione di pesanti sanzioni per consentirne l'entrata in funzione.

## L'Esperto risponde



### Condominio

#### ■ CONDOMINI, PARTITA IVA PER L'AMMINISTRATORE

**D.** *Come da nuova legge sul condominio, ho conseguito (tramite corso) l'abilitazione ad esercitare la funzione di amministratore condominiale. Poiché lavoro come dipendente privato e mi accingo ad amministrare un condominio con un compenso sotto i 5mila euro, posso esimermi dall'aprire partita Iva e non iscrivermi alla Camera di commercio? Quindi, posso rilasciare ricevuta come lavoro occasionale? Altrimenti, avendo già un impiego privato, posso aprire partita Iva?*

-----

**R.** L'agenzia delle Entrate ha precisato (si vedano le guide presenti nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) che gli esercenti abitualmente e professionalmente la gestione di condomini svolgono una vera e propria attività di lavoro autonomo, inquadrabile nell'esercizio di arti e professioni. È professionale l'attività esercitata in forma abituale, anche se non esclusiva. La circostanza che il soggetto interessato svolga un'altra attività di lavoro dipendente non è sufficiente a considerare "occasionale" l'attività di amministratore. Analogamente, è irrilevante la modesta entità del compenso. Pertanto, se l'attività di amministratore viene svolta con continuità, sorgerà l'obbligo di chiedere l'attribuzione del numero di partita Iva (articolo 35 del Dpr 633/1972) e di dichiarare il compenso percepito quale reddito di lavoro autonomo, determinabile secondo i criteri previsti dall'articolo 54 del Tuir.

(Nicola Forte Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)

#### ■ CONDOMINIO: IL REDDITO DELL'AMMINISTRATORE

**D.** *Sono dipendente di un ente locale e ho accettato la nomina di amministratore condominiale dello stabile in cui abito. Vorrei avere conferma sul fatto che il compenso di amministratore deve essere inquadrato fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, considerato che il condominio è sostituito d'imposta, vorrei sapere se mensilmente devo operare una ritenuta d'acconto sul mio compenso e in quali termini (percentuale della ritenuta e codice di versamento F24).*

-----

**R.** Nel caso in cui l'attività di amministrazione non sia esercitata in modo professionale, il reddito percepito dall'amministratore può rientrare tra i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente ovvero, se l'attività è svolta in modo occasionale, tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir. Nel primo caso la ritenuta fiscale dovrà essere effettuata mensilmente (se mensilmente avviene l'erogazione del compenso) con codice tributo 1004.

(Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)

#### ■ L'AMMINISTRATORE PAGA LA PROPRIA POLIZZA

**D.** *Senza che sia mai stata posta all'ordine del giorno e, pertanto, nessuna assemblea l'abbia mai deliberata, l'amministratore del condominio in cui abito, da alcuni anni ha sottoscritto, a nome del condominio, una polizza di tutela legale; in pratica, tutela se stesso, anche nei confronti dei condomini, nel caso di vertenze legali da questi intentate contro il condominio. Questa polizza, a bilancio consuntivo, è sempre stata messa sotto la voce: assicurazione stabile, nella sottovoce "integrazione polizza assicurativa"; nessuno di noi se ne è mai accorto. Questa "illegalità" è sanzionabile? in ogni momento o solo nell'ambito dell'impugnazione del bilancio consuntivo condominiale? Quali i riferimenti del Codice civile?*

**R.** Ai sensi del novellato articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, con specificazione dell'ora e del luogo di riunione dell'assemblea e dell'ordine del giorno. L'omessa, incompleta o erronea indicazione di tali elementi comporta l'annullabilità ex articolo 1137, Codice civile delle deliberazioni. In particolare, l'ordine del giorno indica l'elenco degli argomenti da trattare e sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. Inoltre, si ricordi che il tema dell'ordine del giorno è strettamente connesso a quello della sussistenza o meno del diritto e dovere del singolo condomino di prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione, in possesso dell'amministratore, inerente agli argomenti all'ordine del giorno. La eventuale incompletezza dell'ordine del giorno non può che dar luogo a deliberazioni contrarie alla legge, espressamente soggette, come tali, all'impugnazione per annullamento, da proporsi nel termine di cui all'articolo 1137 del Codice civile. Nel caso prospettato dal lettore, la "polizza di tutela legale" – mai inserita nell'ordine del giorno ma "occultata" nell'"assicurazione stabile", documento che i condomini posso visionare, stipulata dall'amministratore e nell'interesse dell'amministratore, potrà essere dichiarata illegittima solo in sede di approvazione del consuntivo e successivo preventivo. La eventuale "sanzione" da comminare nei confronti dell'amministratore – visto che il rapporto tra amministratore e condomini si basa sulla fiducia e questa, a seguito del comportamento omissivo, si presume sia venuta meno – ai sensi dell'articolo 1129, 11° comma, Codice civile, è la revoca dall'incarico. Inoltre, dato che la polizza per la "responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato" è personale (articolo 1129, 3° comma, Codice civile), i condomini possono chiedere all'amministratore la restituzione di quanto illegittimamente pagato esclusivamente per la sua polizza di tutela legale inserita nell'assicurazione dello stabile, nella sottovoce integrazione «polizza assicurativa».

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)

#### ■ L'AMMINISTRATORE DEL SUPERCONDOMINIO

**D.** *In un supercondominio, in Liguria, un amministratore gestisce, da oltre dieci anni, cinque palazzi, due autorimesse, più il complesso. Secondo la nuova legge, l'amministratore, da quest'anno, può continuare ad amministrare l'insieme? Non potrebbe configurarsi un gigantesco conflitto d'interessi?*

-----

**R.** Il Codice civile, all'articolo 1117 bis, prevede che in caso di supercondominio trovano applicazione le norme in materia di condominio. Ne consegue che non sarà sufficiente una unica deliberazione di nomina per tutto il complesso, ma occorrerà una nomina per ciascun condominio e una per il supercondominio (alla cui deliberazione parteciperanno tutti i condomini dello stesso). Dovranno essere tenuti i registri per tutti i condomini e per il supercondominio oltre ad altrettanti conti correnti condominiali. I condomini dei vari palazzi e del supercondominio potranno anche scegliere di nominare professionisti diversi. Occorrerà però fare attenzione ad eventuali disposizioni contenute nel regolamento contrattuale (allegato al primo atto di acquisto e richiamato, per accettazione, in tutti gli atti di alienazione successivi). Nel caso vi siano norme particolari, occorrerà verificare se queste siano o meno in contrasto con la nuova disciplina.

(Edoardo Riccio, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)



#### Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

#### ■ IL 4% PER LA VILLA CHE SARÀ VENDUTA DAL COMMITTENTE

**D.** *Sulla base di un contratto d'appalto stipulato tra una società immobiliare e una impresa di costruzioni, dovrà essere realizzata un villa quadrifamiliare a uso residenziale "chiavi in mano", con caratteristiche non di lusso (come definito dal Dm 2 agosto 1969), senza locali commerciali e uffici. Quale aliquota Iva deve applicare la società appaltatrice per la fatturazione dei lavori, tenendo conto del Dm 2 agosto 1969, del fatto che il fabbricato verrà venduto da parte del committente e del fatto che nel progetto non è prevista la presenza di locali a uso commerciale? La legge " Tupini" è applicabile anche senza locali a uso commerciale?*

R. Se la società immobiliare svolge l'attività di costruzione per la successiva vendita, è possibile chiedere l'aliquota ridotta del 4 per cento, così come previsto dalla voce 39 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 del 26 ottobre 1972. Diversamente, si applica l'aliquota del 10 per cento. Quanto al secondo quesito, si rileva che i cosiddetti fabbricati "Tupini", di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, possono anche essere composti soltanto da unità abitative.

(Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)

#### ■ IL RIFACIMENTO DEL BAGNO «AUTORIZZA» GLI ARREDI

D. *Le detrazioni per l'acquisto di mobili per l'arredo sono possibili solo in caso di ristrutturazione della casa con la Dia (dichiarazione di inizio attività)? Se rifaccio il bagno, ci sono possibilità di detrazioni fiscali?*

-----

R. La risposta è affermativa. L'articolo 16, comma 2, DI 63/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 ciascuna, in sede di dichiarazione dei redditi). L'agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013, effettuano pagamenti per lavori di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. La detrazione per i mobili è collegata principalmente agli interventi effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia. Pertanto, il rifacimento del bagno sicuramente consente l'applicazione della detrazione per l'acquisto dei mobili. Sotto il profilo urbanistico, la detrazione per i mobili non è collegata alla presenza di lavori edili abilitati da Dia (dichiarazione di inizio attività), ma è necessario il rispetto delle norme urbanistiche previste dal regolamento edilizio comunale (anche una Scia, cioè una segnalazione certificata di inizio attività, consente l'applicazione della detrazione per i mobili).

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 5 agosto 2013)

#### ■ L'ACQUISTO CONTESTUALE NON È PENALIZZANTE

D. *Ho costruito un'abitazione che ho suddiviso in due distinte unità. Per una delle due unità ho fruito delle agevolazioni prima casa con Iva ridotta al 4% con l'intenzione di trasferire la residenza nel Comune dove sorge l'abitazione. Per la seconda unità ho invece pagato l' Iva al 10%, in quanto seconda casa. L'accatastamento appena chiesto è stato fatto contestualmente per le due unità. Può questo inficiare la condizione richiesta per poter godere dell'agevolazione prima casa secondo la quale occorre «non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato»?*

-----

R. Nel caso in esame, non sembra che il fatto di aver costruito due immobili su terreno di proprietà, possa essere condizione ostativa alle agevolazioni fiscali su uno dei due immobili. D'altra parte, se il lettore avesse acquistato con un unico atto due immobili avrebbe di certo potuto chiedere le agevolazioni su uno di essi. Lo stesso ragionamento dovrebbe essere quindi fatto anche nel caso in questione, anche se l'acquisto contestuale dei due immobili avviene per accessione.

(Marcello Claudio Lupetti, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 26 agosto 2013)

**■ SE IL BOX-PERTINENZA È IN UN ALTRO IMMOBILE**

**D.** *Ho ricevuto un avviso di accertamento dal Comune di Milano per l'omesso versamento dell'Ici per un box auto acquistato come pertinenza della prima casa ai sensi della legge n. 446 del 1997. Il Comune ha respinto la mia richiesta di annullamento richiamandosi all'articolo 3, comma 1, del regolamento Ici del Comune di Milano, che considera parti integranti della prima casa solo le pertinenze ubicate nello stesso edificio dell'abitazione, superando di fatto quanto stabilisce la legge nazionale in materia di prima casa. Dato che il mio caso riguarderà sicuramente altri acquirenti, che hanno rogitato con il consenso del notaio in regime agevolato di prima casa box non ubicati nello stesso stabile, vi chiedo come tutto ciò possa avvenire e se il notaio non sia tenuto ad informare l'acquirente dell'interpretazione comunale.*

-----

**R.** Nel caso specifico, occorre, in primo luogo, non confondere la disciplina dell' Ici con quella dell'imposta di registro (o dell' Iva), per le quali il concetto di "abitazione principale" può non coincidere con quello di "prima casa". Di conseguenza, anche la nozione di "pertinenza" non è univoca. Ciò premesso, riteniamo che la tesi impositiva del Comune non sia convincente, come evidenziato già per analoghi casi. A nostro parere, infatti, la previsione della lettera d), del comma 1, dell'articolo 59 del Dlgs 446/1997, secondo la quale i Comuni possono «considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto», va interpretata in senso migliorativo per i contribuenti, tenendo conto della disciplina all'epoca vigente, e non in senso peggiorativo. Inoltre, l'operato del Comune non rispetterebbe i limiti stabiliti dall'articolo 52, comma 1, dello stesso Dlgs 446/1997, nella parte in cui dispone che gli enti locali non possono disciplinare l'individuazione e la definizione delle "fattispecie imponibili". Eloquente è anche la precisazione ministeriale, contenuta nella circolare 9/E del 17 maggio 2000 (risposta 11.1.2), secondo cui ai fini dell'Ici, per l'applicazione delle agevolazioni alle pertinenze di una abitazione principale, si prescinde dalla sussistenza di un atto formale di destinazione. Insomma, poiché ciò che conta è la nozione generale di "pertinenza" dettata dall'articolo 817 del Codice civile anche agli effetti fiscali, ne discende che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o titolare di un diritto reale sulla cosa principale (abitazione). Considerare pertinenze soltanto quelle ubicate nel medesimo edificio dell'abitazione equivale a delineare il concetto di pertinenza "urbanistica" e non quello "civilistico", come invece stabilito dalla disciplina generale. Resta inteso che il contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, deve dimostrare di non rientrare nel regime di tassazione ordinario. (Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 26 agosto 2013)

 **Immobili****■ IL VERSAMENTO DI 67 EURO SEGUE LO SFRACTO**

**D.** *Sono parte locatrice di un contratto ad uso commerciale. Il giudice ha convalidato lo sfratto per morosità del conduttore e sono in attesa del rilascio dell'immobile. Vorrei sapere se è vero che devo effettuare il versamento di 67 euro per la chiusura del contratto entro 30 giorni dalla data della sentenza di sfratto e non dalla data di rilascio dell'immobile, perché è con la sentenza di sfratto che cessano gli effetti giuridici del contratto.*

-----

**R.** Effettivamente, il versamento di 67 euro quale adempimento fiscale relativo alla cessazione del contratto deve essere effettuato entro 30 giorni dalla pronuncia giudiziale, che sancisce la cessazione del contratto di locazione. Gli eventuali importi che dovessero essere recuperati successivamente alla pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto costituiscono solo il risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del conduttore moroso. (Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 26 agosto 2013)

**■ SE UN COMPROPRIETARIO DEVE ABITARE L'IMMOBILE**

**D.** *Mia madre possiede un appartamento in comproprietà con suo fratello. Da due anni l'immobile è locato con un contratto 4+4. Ora, mia madre si trova nella necessità di occuparlo. È possibile, indipendentemente dalla volontà del fratello, rescindere il contratto di affitto tra due anni, oppure è necessario attendere la naturale scadenza tra 6 anni?*

-----

**R.** L'intenzione di uno dei comproprietari locatori, di adibire l'immobile concesso in locazione a terzi, a propria abitazione, costituisce uno dei motivi in forza dei quali l'articolo 3 della legge 431 del 1998 consente la cessazione del rapporto alla prima scadenza di quattro anni. La comproprietaria-locatrice può quindi comunicare al conduttore il diniego di rinnovazione del rapporto specificando la propria intenzione, come previsto dalla norma citata. In caso di disaccordo con l'altro comproprietario circa il diniego di rinnovazione del contratto, si dovrà far ricorso al giudice, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice civile: il giudice darà i provvedimenti del caso. Si nota, peraltro, che l'eventuale opposizione di uno dei due comproprietari alla richiesta di restituzione dell'immobile alla prima scadenza contrattuale di quattro anni non risulta giustificata in caso di offerta, da parte dell'altro comproprietario che intende utilizzare direttamente l'immobile, di corrispondere 50% del canone pagato dall'attuale conduttore.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 26 agosto 2013)

**■ È LECITO L'ACCORDO SUL DEPOSITO CAUZIONALE**

**D.** *In un contratto di locazione commerciale, le parti convengono la cessazione anticipata del contratto. Il locatore riceve da parte del conduttore l'assenso a trattenere la caparra a suo tempo versata a titolo di saldo e a stralcio per il pagamento dei canoni. Questo comportamento è corretto?*

-----

**R.** Il quesito prospetta un'ipotesi di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di locazione: in tal caso si devono regolare tra le parti tutte le reciproche pendenze, compresa quella della cauzione, dovendosi intendere il termine "caparra" utilizzato dal lettore come "deposito cauzionale", vale a dire l'importo versato dal conduttore al momento della stipula del contratto a garanzia della buona riconsegna dei locali al termine del rapporto. Nel quesito si parla di un consenso del conduttore per l'utilizzo della "caparra" quale pagamento a saldo e stralcio degli arretrati. In tal modo, si dà luogo ad una compensazione tra reciproci debiti e crediti: da un lato il conduttore dovrebbe saldare gli arretrati di canoni e spese; dall'altro il locatore dovrebbe restituire il deposito cauzionale una volta verificato lo stato dei locali. Questi due adempimenti possono essere realizzati contestualmente con compensazione dei reciproci rapporti di dare e avere, dandosi vita ad un comportamento sostanzialmente corretto in quanto soddisfa le pretese di entrambi.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 26 agosto 2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**  
**S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e  
Amministrazione:**  
via Monte Rosa, 91  
20149 Milano